

*Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione*

# Rapporto di fine legislatura

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

Anni 2018-2023  
XII Legislatura





# **Rapporto di fine legislatura**

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**XII Legislatura**  
**Anni 2018 - 2023**

**Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:**

Presidente: Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Vicepresidente: Simona Liguori (PATTO AUTONOMIA - CIVICA- opposizione)

Vicepresidente: Igor Treleani (Fdl - maggioranza)

Segretario: Maddalena Spagnolo (LEGA SALVINI - maggioranza)

Carlo Bolzonello (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Nicola Conficoni (PD - opposizione)

Furio Honsell (GM - opposizione)

Moreno Lirutti (FEDRIGA PRESIDENTE - maggioranza)

Michele Lobianco (FI - PPE - maggioranza)

Massimiliano Pozzo (PD - opposizione)

## Sommario

INTRODUZIONE.....	1
NOTA DI SINTESI.....	4
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	9
1.1 - LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XII LEGISLATURA.....	9
1.2 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE.....	11
1.2.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI.....	11
1.2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE.....	12
1.2.3 - MACROSETTORI.....	13
1.2.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	14
1.2.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	17
1.2.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA.....	19
1.2.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI.....	20
1.2.8 - ENTRATA IN VIGORE.....	21
1.2.9 - ABROGAZIONI.....	22
1.2.10 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA.....	23
1.2.11 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE.....	24
1.2.12 - LEGGI DI SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE O RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE.....	25
1.2.13 - TECNICA REDAZIONALE.....	27
1.2.14 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE.....	28
1.2.15 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO.....	31
1.2.16 - PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE.....	33
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	35
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	35
2.2 - ESITI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	37
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO.....	38
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE.....	39
3.1 - INDICATORI DIMENSIONALI DEI REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO.....	39
3.2 - DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO PER MACROSETTORE.....	40
3.3 - RAPPORTO LEGGI REGIONALI/REGOLAMENTI.....	41
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.....	42
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO.....	42
4.2 - INDIRIZZO POLITICO.....	45
5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.....	46
5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE.....	46
5.2 - MISSIONI VALUTATIVE.....	50
6 - PETIZIONI.....	51
7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	52
7.1 - ASSEMBLEA.....	52
7.2 - COMMISSIONI.....	53
7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	55
7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI.....	56
8 - POLITICHE LEGISLATIVE.....	57
8.1 - POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO E DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, TURISMO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E FORESTE).....	57
8.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI.....	59
8.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE.....	66
8.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, DI SICUREZZA, DI FINANZA LOCALE E DI CULTURA.....	71
8.5 - POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, PER I GIOVANI E LA FAMIGLIA, PER L'IMMIGRAZIONE E PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE.....	83
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	88
9.1 - IL CONTENZIOSO IN VIA PRINCIPALE.....	88
9.2 - LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	93
9.3 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	103
10 - RICHIESTA DI REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI.....	104
11 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE.....	105
11.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL CORSO DELLA XII LEGISLATURA.....	106
11.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	109
11.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	110
APPENDICE 1 - LEGGI APPROVATE NELLA XII LEGISLATURA.....	117
APPENDICE 2 - ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE.....	126

## INTRODUZIONE

In occasione dell'inizio della XIII legislatura, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di presentare, per la prima volta, un Rapporto di legislatura. Accanto al Rapporto annuale, predisposto a partire dal 2003 e giunto alla sua diciottesima edizione, si è voluto offrire ai consiglieri regionali uno strumento conoscitivo che consenta uno sguardo d'insieme sul lavoro svolto dall'Assemblea nella legislatura precedente, con riferimento non solo alla produzione legislativa ma anche alle altre attività consiliari.

Il documento ha la finalità di fornire, da un lato, degli elementi di riflessione e approfondimento interni all'istituzione stessa e, dall'altro, di stimolare il confronto con i propri interlocutori esterni: gli altri soggetti istituzionali, gli operatori del settore, ma soprattutto la cittadinanza.

Il Rapporto è introdotto da una nota di sintesi, che illustra le principali tendenze emerse durante la legislatura ed è organizzato in due parti. La prima riporta i dati riguardanti l'attività legislativa, i regolamenti dell'Esecutivo, le attività di indirizzo e controllo e il "rendimento istituzionale". La seconda parte contiene degli approfondimenti relativi alle politiche legislative di settore, al contenzioso costituzionale, ai referendum abrogativi e ai rapporti con il diritto dell'Unione Europea. In appendice al documento si possono consultare l'elenco completo delle 126 leggi approvate nella XII legislatura e alcuni grafici riassuntivi dell'andamento dei principali ambiti di indagine per l'intero periodo 2003-2023.

La XII legislatura è stata interessata non solo da numerosi interventi di manutenzione e semplificazione legislativa, ma anche da importanti leggi organiche di riforma, che hanno riguardato la gran parte delle materie di competenza regionale.

Nell'ambito delle attività produttive si evidenziano in particolare la legge regionale 3/2021 (SviluppoImpresa), che ha disciplinato le misure per la modernizzazione e la crescita dell'intero sistema economico regionale, e la legge regionale 11/2022, che ha operato un intervento di riordino del settore del turismo montano.

Nell'ambito della salute e delle politiche sociali assumono particolare rilievo le leggi regionali 27/2018 e 22/2019, approvate a inizio legislatura, che hanno ridefinito l'assetto istituzionale e l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, e la nuova disciplina della disabilità, approvata con la legge regionale 16/2022.

La principale iniziativa legislativa in materia ambientale è rappresentata dalla legge regionale 21/2020, con la quale è stata introdotta la disciplina organica delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. In materia di territorio ed infrastrutture va segnalata la legge regionale 1/2023 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), con la quale, a fronte di un considerevole stanziamento economico, è stata disciplinata l'erogazione dei contributi ai privati per l'installazione di impianti fotovoltaici, di accumulatori di energia e di pannelli solari termici.

Nella legislatura è inoltre iniziata una riforma del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di ridisegnare l'assetto istituzionale della Regione delineato nella legislatura precedente, al fine di ripristinare il livello di governo intermedio per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta (leggi regionali 31/2018 e 21/2019), proponendo, a fine legislatura, l'istituzione di enti di area vasta a elezione diretta (proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto). Il Consiglio regionale ha poi esercitato l'autonomia in materia tributaria riconosciuta dall'accordo Stato - Regione del 2019 con l'approvazione della legge regionale 17/2022 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)). La legge regionale 5/2021 è intervenuta in modo integrale e sistematico in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sia introducendo il principio di sicurezza integrata, sia perseguendo il principale obiettivo di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi, per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale.

La legge regionale 9/2021 (TalentiFVG) favorisce la permanenza e il rientro delle giovani professionalità altamente specializzate. La legge regionale 22/2021, in materia di politiche della famiglia e di autonomia dei

giovani, costituisce un quadro di riferimento legislativo unitario di azioni strutturali sul tema della famiglia, superando le leggi regionali di settore. La legge regionale 9/2023, infine, promuove iniziative volte a gestire il fenomeno migratorio.

La legislatura, peraltro, è stata profondamente segnata, all'inizio del 2020, dallo scoppio della pandemia da Covid-19, la cui gravità ha determinato situazioni emergenziali che hanno condizionato, oltre alla vita quotidiana dei cittadini, la produzione legislativa regionale e tutta l'attività del Consiglio e dell'Amministrazione regionale.

In particolare, nel settore della sanità, l'emergenza pandemica ha determinato una ridefinizione radicale di obiettivi e priorità. In questa fase l'attenzione si è necessariamente concentrata sull'adozione di misure straordinarie di contenimento e gestione della pandemia, in massima parte attraverso azioni di natura gestionale e organizzativa attuate dalle aziende sanitarie, sotto la direzione dell'Assessorato alla salute.

Nei settori delle attività produttive e del lavoro particolare rilevanza hanno avuto, negli anni dal 2020 al 2022, le norme di sostegno, con l'approvazione di interventi urgenti per il sistema economico danneggiato, prima, dalla crisi sanitaria dovuta al Covid-19 e, successivamente, dalle conseguenze economiche del conflitto tra l'Ucraina e la Russia e delle sanzioni economiche comminate a quest'ultima dall'Unione europea. Sul primo fronte sono state introdotte misure quali finanziamenti agevolati, erogazioni anticipate, proroghe o sospensione di termini ed è stato attivato il "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità del sistema produttivo agricolo e agroalimentare. Le conseguenze della guerra Russia - Ucraina sono state affrontate in particolare con l'applicazione delle regole di flessibilità previste dal "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato" adottato dalla Commissione europea a seguito del conflitto, che ha integrato gli strumenti già introdotti in occasione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nell'ambito dei settori della cultura e dello sport, la Regione ha introdotto una serie di disposizioni volte a mitigare gli effetti derivanti dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti in tali settori.

L'emergenza pandemica ha inoltre consentito la sperimentazione di modalità di svolgimento telematico delle sedute degli organi consiliari, che hanno visto particolarmente coinvolti le Commissioni permanenti, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e gli altri organi consiliari, mentre l'Assemblea, dopo due sedute in modalità telematica, ha ripreso a riunirsi nella propria sede istituzionale, garantendo il pieno rispetto delle misure di prevenzione dal contagio.

Di fronte all'acuirsi dell'emergenza sanitaria e alla necessità di elaborare e sostenere le politiche messe in campo dalla Regione al fine di contrastare gli effetti della pandemia sul sistema economico e sociale, con mozione n. 203 del 10 dicembre 2020, il Consiglio regionale ha previsto l'istituzione di un Tavolo di lavoro, composto dai Presidenti dei Gruppi consiliari e integrato dai Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, con l'obiettivo di analizzare gli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale e le azioni proposte, al fine di arricchire le progettualità attraverso gli indirizzi del Consiglio regionale, di evidenziare le priorità tra gli obiettivi individuati e di supportare la Giunta regionale nei confronti degli organi decisionali nazionali ed europei.

Il Tavolo, denominato "*Tavolo per la terza ripartenza*", per evidenziare la necessità di far ripartire il sistema economico-produttivo e sociale regionale per la terza volta dopo la fine della II guerra mondiale e dopo il terremoto del 1976, ha visto la partecipazione anche del Presidente della Regione, dell'Assessore alle finanze e dell'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio regionale, e ha avuto il compito di delineare una strategia generale di ripresa, verificandone le interconnessioni con le misure europee e la coerenza degli interventi specifici con i dettami del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

A conclusione dei lavori, che hanno visto la raccolta dei contributi trasmessi dai Gruppi consiliari e, per le materie di rispettiva competenza, dai lavori delle Commissioni permanenti, il confronto con gli Assessori di riferimento e le audizioni dei Parlamentari europei e nazionali, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nell'aprile

del 2021, la *Risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza*. La deliberazione individua, quali obiettivi generali per la ripartenza, la promozione della tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile, il contrasto al cambiamento climatico e la neutralità carbonica, il contrasto al calo demografico, l'attrazione dei talenti e il benessere sociale ed economico dei cittadini, e definisce le macroaree di intervento (sistema territoriale, filiere produttive e catene del valore, accelerazione tecnologica, transizione verde, filiera turistica, salute).

Le informazioni contenute in questo Rapporto, frutto di scelte metodologiche per descrivere analiticamente i diversi scenari emersi nel corso del quinquennio, sono molto numerose e forniscono un quadro che si auspica risulti esaustivo per rappresentare adeguatamente l'attività del Consiglio regionale.

Il Rapporto propone spunti di riflessione per gli amministratori regionale e locali, i portatori di interessi e l'intera cittadinanza offrendo in maniera responsabile e trasparente una rendicontazione dell'attività dell'intera legislatura del Consiglio regionale che, anche attraverso questo strumento conoscitivo, si pone al centro della comunità regionale.

## NOTA DI SINTESI

### *La produzione legislativa*

Nella XII legislatura sono state approvate complessivamente 126 leggi. Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura (429 leggi), la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. **La XII legislatura è quella che ha visto il minor numero di leggi approvate, dopo la X** (112 leggi).

Le leggi **complessivamente approvate dalla I alla XII legislatura sono 2.611**, con una media di 44 leggi annue. Le leggi **attualmente vigenti sono la metà (1.307)**. (Paragrafo 1.1.)

**Le leggi di iniziativa giuntale (93) si sono confermate prevalenti in tutta la XII legislatura**, rappresentando complessivamente il 74% del totale. L'iniziativa consiliare, con 26 leggi approvate, è stata pari al 21% della produzione legislativa complessiva. È stata presente l'iniziativa mista con 7 provvedimenti approvati, pari al 5% del totale, mentre l'iniziativa popolare è risultata assente. (Paragrafo 1.2.2)

Per quanto riguarda i macrosettori, quello maggiormente interessato dalla produzione legislativa è l'Ordinamento istituzionale (27%). I macrosettori dei Servizi alla persona e alla comunità (20%) e dello Sviluppo economico e attività produttive (16%) sono quelli che sono stati maggiormente coinvolti dalla crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia da Covid-19. (Paragrafo 1.2.3)

Nei primi tre anni della XII legislatura tanto l'iter formale quanto l'iter effettivo di oltre la metà dei progetti di legge presentati in ciascun anno è stato concluso entro 30 giorni. Più rapido è l'iter istruttorio dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, che ha visto due terzi dei progetti conclusi entro 30 giorni. Negli anni 2021 e 2022, invece, l'iter delle leggi si è concluso entro 30 giorni per circa un terzo dei progetti di legge complessivamente presentati e per circa due quinti di quelli d'iniziativa della Giunta regionale. Si osserva che comunque la gran parte dei progetti di legge è stata approvata dopo un iter istruttorio concluso entro 90 giorni.

Sia in Commissione che in Assemblea sono state impiegate mediamente 2 sedute per la trattazione dei provvedimenti, mentre per quanto riguarda le ore, la durata media è stata di circa 4 ore in Commissione e di 7 ore in Assemblea. Nel complesso si può osservare una maggiore velocità di esame in Commissione rispetto all'Assemblea. (Paragrafo 1.2.4)

Per quanto riguarda la funzione emendativa, **nella XII legislatura si è accentuata ulteriormente la tendenza**, già registrata nelle legislature precedenti, **a presentare gli emendamenti prevalentemente in Assemblea piuttosto che in Commissione** (89% degli emendamenti presentati in Assemblea sul totale degli emendamenti presentati).

La percentuale di approvazione degli emendamenti è nettamente maggiore in Commissione (80% nell'intera legislatura) rispetto all'Assemblea (34,7%). La diversa percentuale di approvazione nelle due diverse sedi può trovare una spiegazione analizzando i soggetti presentatori: la Giunta regionale, pur preferendo l'Assemblea, ha presentato i suoi emendamenti in entrambe le sedi, dove ha ottenuto un altissimo tasso di approvazione. (Paragrafo 1.2.5)

La gran parte dei progetti di legge è stata approvata a maggioranza. Nel corso del 2020 molti provvedimenti sono stati approvati all'unanimità in occasione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare la crisi determinata dal Covid-19.

**La grande maggioranza dei progetti di legge approvati è stato emendato**, con percentuali che oscillano tra il 70% e il 96%.

La percentuale di leggi accompagnate da ordini del giorno è variata in modo significativo di anno in anno senza che si possa riconoscere una direzione precisa in aumento o in diminuzione. (Paragrafo 1.2.6)

**Poco più della metà delle leggi approvate nella XII legislatura ha previsto il rinvio ad atti non legislativi**, ovvero il rimando fatto dalle singole leggi a regolamenti di attuazione o ad altri atti di implementazione (ad es. direttive, linee guida, piani, programmi), aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tra le leggi che rinviando a una fonte secondaria, poco meno della metà prevedono il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, che si sostanzia normalmente nell’espressione di pareri, quasi sempre non vincolanti, sugli atti di attuazione.

È interessante segnalare che nella legislatura in esame, in luogo del parere consiliare, è stata non di rado utilizzata la formula della “previa informativa alla Commissione consiliare competente”. (Paragrafo 1.2.7)

Per quanto riguarda l’entrata in vigore, **si registra nella legislatura una netta prevalenza delle leggi con entrata in vigore anticipata, con una percentuale pari al 77%**. Le leggi con entrata in vigore ordinaria sono solo il 16%. (Paragrafo 1.2.8)

Con riferimento alla natura della potestà legislativa, le leggi ascrivibili alla potestà primaria (art. 4, Statuto) sommate a quelle riconducibili alla potestà residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) registrano una percentuale del 67%, che rappresenta di fatto la “potestà esclusiva” della Regione. (Paragrafo 1.2.10)

**Nel corso della legislatura risultano essere nettamente prevalenti le leggi di settore (38%)**; a queste si aggiungono le leggi che incidono contestualmente in più settori (tipologia intersettoriale, 18%). Seguono le leggi di bilancio (20%) e le leggi istituzionali (18%). (Paragrafo 1.2.11)

Rispetto alla tecnica redazionale, si osserva che nel 38% della produzione legislativa (48 leggi su 126) è stata utilizzata la tecnica del testo nuovo, in cui risulta prevalente l’introduzione nell’ordinamento regionale di nuove disposizioni; 35% è il dato relativo alle leggi che presentano un testo misto, mentre le leggi in cui risulta prevalente la tecnica della novella ammontano al 27%. (Paragrafo 1.2.13)

Con riferimento alla qualità redazionale e tecnica della produzione legislativa, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), più della metà delle leggi considerate si colloca nella classe di qualità media (60 su 101) e circa un terzo nella classe molto alta (30 leggi). La qualità redazionale è classificata come adeguata per il 95% delle leggi, mentre la qualità tecnica è valutata come assente nell’assoluta maggioranza delle leggi. (Paragrafo 1.2.14)

### ***L’iniziativa legislativa***

Nel corso della legislatura sono stati presentati 195 progetti di legge e l’incidenza maggiore va ascritta a quelli proposti dalla Giunta regionale. Tra i progetti di legge di iniziativa consiliare si evidenzia la prevalenza di quelli presentati dai consiglieri di opposizione e, in quest’ambito, la maggior parte si riconduce all’iniziativa di consiglieri appartenenti ad un singolo gruppo politico. Completamente assenti in tutta la legislatura i progetti di legge di iniziativa popolare. (Paragrafo 2.1)

In relazione al tasso di successo dell’iniziativa legislativa è significativo il dato che **tutti i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale, e non ritirati, sono stati approvati** e sono divenuti leggi regionali. Solo il 29% dei progetti di legge di iniziativa consiliare è stato approvato dall’Assemblea e, di questi, la maggior parte, pari al 75% del totale, è riconducibile all’iniziativa di consiglieri delle forze politiche di maggioranza.

I progetti di legge, tutti di iniziativa consiliare, che entro la fine della legislatura non sono pervenuti alla votazione finale dell’Assemblea, sono decaduti ai sensi dell’articolo 117 del Regolamento interno. (Paragrafo 2.2)

Per quanto riguarda il macrosettore prevalente di intervento, la legislatura è stata caratterizzata da iniziative legislative riconducibili a quello dei Servizi alle persone e alla comunità, anche in conseguenza delle esigenze imposte dalla grave situazione sanitaria degli ultimi anni. (Paragrafo 2.3)

### *I regolamenti dell'esecutivo*

I regolamenti complessivamente emanati dal Presidente della Regione nei cinque anni di legislatura sono 386 e i macrosettori prevalenti di intervento sono quelli dei Servizi alle persone e alla comunità e dello Sviluppo economico e attività produttive. I regolamenti riconducibili agli altri macrosettori si attestano invece su numeri nettamente inferiori rispetto ai due principali.

Per quanto riguarda la tipologia regolamentare sono costantemente prevalenti i regolamenti di manutenzione, ossia modificativi di precedenti provvedimenti.

**La maggiore incidenza dei regolamenti rispetto le leggi regionali si conferma costante in tutta la legislatura.** (Paragrafo 3)

### *I rapporti tra legislativo ed esecutivo*

L'attività di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) registra un calo rispetto alle tre legislature precedenti in termini di atti presentati, ma un aumento del tasso di evasione da parte della Giunta.

In particolare, rispetto all'XI legislatura, **diminuiscono gli atti di sindacato ispettivo presentati** (da 2.550 a 2.140 atti complessivi). Tra questi registrano un notevole aumento solo le interrogazioni a risposta immediata (da 733 a 1.024).

Negli ultimi tre anni della legislatura si è registrato **un rilevante aumento delle interrogazioni con risposta in Commissione ex art. 149 del Regolamento interno, che ha dato avvio a una rilevante attività ispettiva in seno alle Commissioni permanenti**, costituendo di fatto una novità rispetto alle precedenti legislature nelle quali la suddetta disposizione regolamentare non ha mai avuto una rilevanza applicativa (345 interrogazioni presentate ex art. 149 su un totale di 790 nella legislatura).

**Il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo è stato del 66%, in netto rialzo rispetto alle legislature precedenti** (38% nella IX, 47% nella X e 54% nell'XI legislatura). Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 92%. Risulta rilevante, a seguito del ricorso alle risposte in Commissione, l'aumento del tasso di evasione dell'interrogazioni a risposta orale (dal 37% dell'XI legislatura al 50% della XII legislatura). (Paragrafo 4.1)

Per quanto riguarda **gli atti di indirizzo** (mozioni e ordini del giorno), rispetto alle due legislature precedenti, **si registra un significativo aumento degli atti presentati e di quelli approvati/accolti, mentre la percentuale di risposte della Giunta regionale diminuisce notevolmente** (3 % nella XII legislatura, rispetto al 23% della X e al 9% dell'XI). (Paragrafo 4.2)

### *Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*

Nella XII legislatura sono state approvate 12 leggi corredate da clausola valutativa. Le leggi con clausola valutativa approvate dal 2005, anno in cui è stata inserita la prima clausola valutativa, sino alla conclusione della XII legislatura sono 53 (su 509 leggi approvate nel medesimo periodo).

**Le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta regionale nella XII legislatura sono 19 e sono state tutte esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione**, che ne ha riferito all'Assemblea. Complessivamente le relazioni informative sinora trasmesse dalla Giunta sono 46 e riguardano 27 leggi, in quanto per 9 leggi sono pervenute negli anni più relazioni, stante la periodicità prevista per le informative.

Nella XII legislatura è stata svolta una missione valutativa, conclusasi nel febbraio del 2022 e relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore". (Paragrafo 5)

## **Le petizioni**

Nella XII legislatura sono state presentate 46 petizioni e i settori prevalenti di intervento sono quelli della tutela della salute e dell'ambiente. **Solo 2 petizioni hanno concluso il proprio iter** ai sensi dell'articolo 135, comma 2, del Regolamento interno e per ulteriori 12 petizioni è stato avviato l'iter in Commissione con l'audizione del primo firmatario senza procedere al loro esame.

Tutte le 44 petizioni che non hanno concluso il proprio iter in Commissione sono decadute al termine della legislatura. (Paragrafo 6)

## **L'attività istituzionale**

Nella XII legislatura le sedute dell'Assemblea sono state 344, con 126 leggi approvate, 113 delibere non legislative e 277 nomine. (Paragrafo 7.1)

Le Commissioni si sono riunite 924 volte; la Commissione che registra il maggior numero di sedute (186) e di ore di attività (309) è la IV (territorio, ambiente, infrastrutture), che condivide con la III Commissione (salute, servizi sociali e previdenza) il maggior numero di soggetti auditi. I progetti di legge esaminati in sede referente sono 153, di cui 51 esaminati dalla I Commissione e I integrata (finanza, patrimonio e personale), e 34 dalla V Commissione (affari istituzionali, autonomie locali e cultura). (Paragrafo 7.2)

## **La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale**

Delle 126 leggi regionali approvate nel corso della legislatura, **il Governo ha impugnato con ricorso in via principale alla Corte costituzionale 9 leggi (7%)**.

Nella quasi totalità dei casi ad essere impuginate sono state disposizioni collocate all'interno di leggi relative alle manovre di bilancio o nell'ambito di leggi comunque a carattere multisettoriale.

**Tutti i giudizi instaurati sono stati definiti dalla Corte costituzionale, con 33 pronunce**, di cui 14 di illegittimità costituzionale, 14 di non fondatezza della questione, 3 di inammissibilità della questione e 2 di cessazione della materia del contendere.

Riguardo alle pronunce di illegittimità costituzionale, non è dato riscontrare un parametro di giudizio che si sia nettamente distinto in termini di ricorrenza nelle decisioni della Corte. Certamente significativo è stato il richiamo al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost., assunto a principale motivo di censura di interventi legislativi concernenti benefici economici collegati al requisito della residenza pluriennale sul territorio regionale, come anche la "Tutela della concorrenza", alla base delle sentenze intervenute su questioni relative alle concessioni del demanio marittimo e alle licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e in materia di ordinamento civile. (Paragrafo 9)

## **I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale**

Il primo periodo della XII legislatura del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è svolto, per quanto attiene al rapporto con l'UE, in un contesto che ha avuto come orizzonte temporale e momento *clou* le elezioni europee del maggio 2019. Tant'è che, nel corso dello stesso anno, il Consiglio regionale non ha nemmeno dato corso all'esame del Programma di lavoro della Commissione europea poiché, terminando questa il suo mandato, la stessa aveva oramai concluso la gran parte dell'attività di iniziativa legislativa, sulla quale le Assemblee regionali sono chiamate a dare il proprio contributo.

**È emersa la tendenza a una crescente rilevanza della Sessione europea:** un più stretto collegamento con gli altri Consigli, riuniti nel coordinamento politiche europee della Conferenza dei parlamenti regionali italiani, e un maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse del Friuli Venezia Giulia. Nel 2020, 2021 e 2022 gli esiti della Sessione europea, con la quale il Consiglio regionale individua gli atti dell'UE di interesse regionale su cui formulare osservazioni, sono stati sempre più rappresentativi dei contributi provenienti dal "sistema FVG" nel suo complesso: categorie economiche e sociali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile, enti locali. Nel 2023, a causa della concomitanza con le elezioni regionali, la Sessione europea non si è tenuta.

Non sono state rappresentate specifiche esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza

regionale, o in relazione a procedure di infrazione aperte che richiedano soluzione a livello legislativo: pertanto, **negli anni dal 2018 al 2022 non si è proceduto alla redazione della legge europea regionale.**

Durante la XII legislatura il rapporto tra il Consiglio regionale e l'UE ha vissuto un momento istituzionalmente significativo: la partecipazione in Aula, il 22 settembre 2021, del Presidente del Comitato europeo delle Regioni Apostolos Tzitzikostas a un "Local Dialogue" con i giovani amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, nel contesto della Conferenza sul Futuro dell'Europa. (Paragrafo 11)

# 1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA

## 1.1 - LEGISLAZIONE REGIONALE DALLA I ALLA XII LEGISLATURA


Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura (429 leggi), la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate (112 leggi) dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura e nella XII con 126 leggi approvate in 59 mesi di legislatura.

### Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/05/1964 - 14/06/1968)	128	32,00	108	20	15,63
II (15/06/1968 - 06/07/1973)	294	58,80	263	31	10,54
III (07/07/1973 - 16/07/1978)	349	69,80	250	99	28,37
IV (17/07/1978 - 25/06/1983)	429	85,80	266	163	38,00
V (26/06/1983 - 25/06/1988)	297	59,40	172	125	42,09
VI (26/06/1988 - 05/06/1993)	261	52,20	126	135	51,72
VII (06/06/1993 - 12/07/1998)	172	33,84	47	125	72,67
VIII (13/07/1998 - 30/06/2003)	134	26,80	30	104	77,61
IX (01/07/2003 - 05/05/2008)	138	28,55	21	117	84,78
X (06/05/2008 - 12/05/2013)	112	22,40	11	101	90,18
XI (13/05/2013 - 21/05/2018)	171	34,20	10	161	94,15
XII (22/05/2018 - 25/04/2023)	126	25,63	0	126	100,00
<b>Totale</b>	<b>2.611</b>	<b>44,38</b>	<b>1.304</b>	<b>1.307</b>	<b>50,06</b>

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

### Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



**La produzione legislativa annuale dal 1964 al 25 aprile 2023 distinta per anno.**

<b>Anno</b>	<b>N. leggi</b>
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42
1993	57

<b>Anno</b>	<b>N. leggi</b>
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25
2020	27
2021	25
2022	23
2023	10

## 1.2 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Nella XII legislatura il Consiglio regionale ha approvato complessivamente 126 leggi.

### 1.2.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

Nel complesso, la produzione legislativa annuale è stata costante, con una media di 25 provvedimenti all'anno.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - La produzione legislativa espressa in leggi, articoli e commi

Anno	N. leggi	Articoli	Commi
2018	16	193	1.497
2019	25	618	2.898
2020	27	513	2.092
2021	25	641	3.101
2022	23	440	2.694
2023	10	210	579
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>2.615</b>	<b>12.861</b>

Il 2021 è l'annualità più produttiva della legislatura, in termini di media di articoli e commi per legge.

Considerando le dimensioni dei commi per articolo, emerge invece un quadro più eterogeneo: il 2018 è l'annualità con la media di commi per articolo più elevata.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Dimensioni medie degli articoli e dei commi

Anno	Media articoli per legge	Media commi per legge	Media commi per articolo
2018	12	94	8
2019	25	116	5
2020	19	77	4
2021	26	124	5
2022	19	117	6
2023	21	58	3

### 1.2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLE LEGGI APPROVATE

L'iniziativa giuntale, con 93 leggi approvate, si è confermata prevalente in tutto il quinquennio rappresentando complessivamente il 74% del totale. L'iniziativa consiliare, con 26 leggi approvate, è stata pari al 21% della produzione legislativa complessiva. È stata presente l'iniziativa mista con 7 provvedimenti approvati, pari al 5% del totale, mentre l'iniziativa popolare è risultata assente.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - La produzione legislativa ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Anno	N. leggi	Giunta	Consiglio	Mista	Popolare
2018	16	12	3	1	-
2019	25	18	7	-	-
2020	27	21	3	3	-
2021	25	16	6	3	-
2022	23	18	5	-	-
2023	10	8	2	-	-
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il confronto tra l'iniziativa consiliare di maggioranza e di opposizione registra una netta prevalenza dell'iniziativa di maggioranza, ad eccezione del 2019, anno in cui l'iniziativa di maggioranza si è attestata al 43%. Nel 2018, anno di avvio della legislatura, l'iniziativa di maggioranza è stata pari al 100%, nel 2020 è stata pari al 67%, mentre nel 2022 ha raggiunto la percentuale dell'80%. Nelle rimanenti annualità il dato di riferimento si è attestato al 50%.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

Anno	Maggioranza	Opposizione	Trasversale	Comune	Totale
2018	3	-	-	-	<b>3</b>
2019	3	-	4	-	<b>7</b>
2020	2	1	-	-	<b>3</b>
2021	3	2	-	1	<b>6</b>
2022	4	-	1	-	<b>5</b>
2023	1	1	-	-	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;

- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

### 1.2.3 - MACROSETTORI

Nel corso della XII legislatura il macrosettore caratterizzato dal maggior numero di provvedimenti legislativi è stato l'Ordinamento istituzionale, ambito che conta diversi provvedimenti in materia di Enti locali; segue il macrosettore della Finanza regionale, che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto); 26 provvedimenti sono riconducibili al settore dei Servizi alle persone e alla comunità, dato che si giustifica tenuto anche conto delle esigenze imposte dalla grave situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19; 20 iniziative sono invece riconducibili al settore dello Sviluppo economico e delle attività produttive, tra queste, molte delle misure emergenziali a salvaguardia dei settori produttivi resi necessarie a seguito della predetta crisi sanitaria.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi per macrosettore

Anno	Finanza regionale	Ordinamento istituzionale	Servizi alle persone e alla comunità	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio, ambiente e infrastrutture	Totale leggi
2018	5	7	1	1	2	16
2019	6	8	6	2	3	25
2020	8	4	5	3	7	27
2021	5	4	9	5	2	25
2022	6	7	3	6	1	23
2023	0	4	2	3	1	10
<b>Totali</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>126</b>
%	<b>24%</b>	<b>27%</b>	<b>20%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

#### 1.2.4 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO

L'iter istruttorio delle leggi regionali è il periodo di tempo che si conclude con l'approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea e, a seconda del momento da cui prende avvio, si distingue in iter formale e iter effettivo. L'iter formale ha inizio dall'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente, mentre l'iter effettivo ha inizio dal concreto avvio dell'esame nella competente Commissione referente.

L'iter formale è normalmente più lungo in quanto tra l'assegnazione del progetto di legge e l'inizio del suo esame in Commissione può trascorrere un lasso di tempo variabile.

Nei primi tre anni della XII legislatura tanto l'iter formale quanto l'iter effettivo di oltre la metà dei progetti di legge presentati in ciascun anno è stato concluso entro 30 giorni. Più rapido è l'iter istruttorio dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, che ha visto due terzi dei progetti conclusi entro 30 giorni.

Negli anni 2021 e 2022, invece, l'iter delle leggi si è concluso entro 30 giorni per circa un terzo dei progetti di legge complessivamente presentati e per circa due quinti di quelli d'iniziativa della Giunta regionale.

Si osserva che comunque la gran parte dei progetti di legge viene approvata dopo un iter istruttorio concluso entro 90 giorni.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni

	Anno	da 1 a 30	da 31 a 90	da 91 a 180	da 181 a 360	oltre 360	Totale
<b>Iter formale</b>	2018	12	4	-	-	-	<b>16</b>
	2019	17	4	4	-	-	<b>25</b>
	2020	17	7	2	-	1	<b>27</b>
	2021	7	13	2	1	2	<b>25</b>
	2022	9	10	-	4	-	<b>23</b>
	2023	3	4	1	1	1	<b>10</b>
<b>Iter effettivo</b>	2018	15	1	-	-	-	<b>16</b>
	2019	20	4	1	-	-	<b>25</b>
	2020	25	-	1	-	1	<b>27</b>
	2021	17	4	2	-	2	<b>25</b>
	2022	17	3	2	1	-	<b>23</b>
	2023	7	2	-	1	-	<b>10</b>

La maggior parte dei progetti di legge, sia nelle Commissioni, sia in Assemblea, sono stati approvati in una o due sedute e entro 5 ore.

Da segnalare che sia nel corso del 2022 che del 2023 una legge è stata approvata senza essere stata esaminata dalla Commissione competente ed è andata direttamente all'esame dell'Assemblea.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea**

	Anno	0	da 1 a 2	da 3 a 4	da 5 a 6	oltre 6	Totale
<b>Commissioni</b>	2018	-	12	4	-	-	<b>16</b>
	2019	-	19	5	1	-	<b>25</b>
	2020	-	24	3	-	-	<b>27</b>
	2021	-	15	10	-	-	<b>25</b>
	2022	1	15	7	-	-	<b>23</b>
	2023	1	7	2	-	-	<b>10</b>

<b>Assemblea</b>	2018	-	12	2	2	-	<b>16</b>
	2019	-	17	4	3	1	<b>25</b>
	2020	-	20	3	2	2	<b>27</b>
	2021	-	18	1	2	4	<b>25</b>
	2022	-	17	2	1	3	<b>23</b>
	2023	-	9	1	-	-	<b>10</b>

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea**

	Anno	0	da 1 a 5	da 6 a 10	da 11 a 20	oltre 20	Totale
<b>Commissioni</b>	2018	-	11	2	3	-	<b>16</b>
	2019	-	19	5	1	-	<b>25</b>
	2020	-	23	2	2	-	<b>27</b>
	2021	-	17	7	1	-	<b>25</b>
	2022	1	16	6	-	-	<b>23</b>
	2023	1	8	1	-	-	<b>10</b>

<b>Assemblea</b>	2018	-	9	5	-	2	<b>16</b>
	2019	-	16	2	2	5	<b>25</b>
	2020	-	17	6	1	3	<b>27</b>
	2021	-	18	1	2	4	<b>25</b>
	2022	-	17	1	3	2	<b>23</b>
	2023	-	9	-	1	-	<b>10</b>

Nella XII legislatura il numero medio di sedute e di ore per l'esame dei progetti di legge, tanto in Commissione quanto in Assemblea, a parte qualche eccezione, non è variato in misura significativa.

In entrambe le sedi sono state impiegate mediamente 2 sedute per la trattazione dei provvedimenti. Nel complesso si può osservare una maggiore velocità di esame in Commissione rispetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda le ore, la durata media dell'iter in Commissione è stata di circa 4 ore, inferiore a quella necessaria in Assemblea, la cui durata media è stata di circa 7 ore, con un valore molto inferiore (3 ore) nell'ultima frazione di legislatura riferita ai primi quattro mesi del 2023.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea**

<b>Anno</b>	<b>Media sedute Commissione/legge</b>	<b>Media sedute Assemblea/legge</b>	<b>Media ore Commissione/legge</b>	<b>Media ore Assemblea/legge</b>
2018	2,25	2,25	6,13	8,81
2019	2,04	2,4	4,48	8,08
2020	1,63	2,44	3,52	7
2021	2,08	2,76	4,56	8,32
2022	2	2,6	3,8	6
2023	1,6	1,6	2,4	3,1

### 1.2.5 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA


Nella XII legislatura si è accentuata ulteriormente la tendenza, già registrata nelle legislature precedenti, a presentare gli emendamenti prevalentemente in Assemblea rispetto alla Commissione (89% degli emendamenti presentati in Assemblea sul totale degli emendamenti presentati).

La percentuale di approvazione degli emendamenti è nettamente maggiore in Commissione (80% nell'intera legislatura) rispetto all'Assemblea (34,7%).

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

	Anno	Approvati	Respinti o ritirati	Totale presentati	% approvazione
<b>Commissione</b>	2018	90	24	114	78,95%
	2019	226	32	258	87,60%
	2020	91	13	104	87,50%
	2021	135	17	152	88,82%
	2022	100	14	114	87,72%
	2023	9	64	73	12,33%
	<b>Totale</b>	<b>651</b>	<b>164</b>	<b>815</b>	<b>79,88%</b>

<b>Assemblea</b>	2018	281	681	962	29,21%
	2019	556	922	1.478	37,62%
	2020	381	688	1.069	35,64%
	2021	551	1.180	1.731	31,83%
	2022	473	827	1.300	36,38%
	2023	130	165	295	44,07%
	<b>Totale</b>	<b>2.372</b>	<b>4.463</b>	<b>6.835</b>	<b>34,70%</b>



La diversa percentuale di approvazione nelle due diverse sedi può trovare una spiegazione analizzando nel dettaglio i soggetti presentatori.

Per quanto riguarda i consiglieri la sede prevalente risulta infatti nettamente l'Assemblea, soprattutto con riferimento all'Opposizione, il cui tasso di successo è, prevedibilmente, abbastanza basso. La Giunta regionale, invece, pur preferendo l'Assemblea, ha presentato i suoi emendamenti in entrambe le sedi, dove, comunque, ottiene un altissimo tasso di approvazione

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Emendamenti presentati in Commissione con indicazione dei presentatori**

Anno	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni
2018	82	16	16	-
2019	149	47	41	21
2020	74	14	12	4
2021	75	48	20	9
2022	87	14	13	-
2023	6	3	64	-

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - % approvazione emendamenti presentati in Commissione**

Anno	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni
2018	100%	43,70%	6,20%	0%
2019	100%	95,70%	26,80%	100%
2020	100%	92,90%	0%	100%
2021	98,70%	97,90%	25%	100%
2022	100%	85,70%	7,70%	0%
2023	100%	33,30%	3,10%	0%

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Emendamenti presentati in Assemblea con indicazione dei presentatori**

Anno	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni
2018	161	168	613	20
2019	269	285	898	26
2020	195	135	727	12
2021	248	246	1213	24
2022	204	334	756	3
2023	54	67	172	2

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - % approvazione emendamenti presentati in Assemblea**

Anno	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni
2018	96,30%	45,20%	5,70%	75%
2019	97%	70,20%	7,70%	100%
2020	97,40%	81,50%	9,50%	100%
2021	81,80%	75,60%	11,70%	83,30%
2022	98,50%	64,40%	7,10%	100%
2023	88,90%	82,10%	14,50%	100%

### 1.2.6 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA

Nel corso della XII legislatura la gran parte dei progetti di legge è stata approvata a maggioranza. Le percentuali più basse sono state osservate negli anni 2019 e 2020.

Nel corso del 2020 molti provvedimenti sono stati approvati all'unanimità in occasione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare la crisi determinata dal Covid-19.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione

##### Esito della votazione

Modalità	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Approvazione all'unanimità	6%	36%	37%	24%	22%	30%
Approvazione a maggioranza	94%	64%	63%	76%	78%	70%

La grande maggioranza dei progetti di legge approvati è stato emendato. Le percentuali oscillano tra il 70% e il 96% ed esse aumenterebbero se si escludessero dalla base di calcolo di ciascun anno la legge di approvazione del bilancio e quella di approvazione del rendiconto per le quali non è prevista la presentazione di emendamenti.

##### Interventi modificativi

Modalità	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Con emendamenti	87,5%	88%	96%	96%	70%	80%
Senza emendamenti	12,5%	12%	4%	4%	30%	20%

La percentuale di leggi accompagnate da ordini del giorno è variata in modo significativo di anno in anno senza che si possa riconoscere una direzione precisa in aumento o in diminuzione.

Fino all'anno 2022 è stata osservata la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

Dall'1 gennaio 2023 il Regolamento interno del Consiglio regionale ha stabilito (articolo 113, comma 1) che ciascun Consigliere possa presentare, come primo firmatario, non più di un ordine del giorno per provvedimento. Nel caso di provvedimenti approvati con procedimenti particolari quali i disegni di legge di stabilità, collegati e di assestamento del bilancio, nonché per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni approvati con particolare procedura (articolo 124 bis) ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di tre ordini del giorno per provvedimento.

##### Presenza di atti di indirizzo

Modalità	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Con ordini del giorno	62,5%	60%	74%	72%	43,5%	30%
Senza ordini del giorno	37,5%	40%	26%	28%	56,5 %	70%

### 1.2.7 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

Poco più della metà delle leggi approvate nella XII legislatura ha previsto il rinvio ad atti non legislativi, a significare un utilizzo importate della “delega normativa” alla Giunta regionale, che normalmente è il primo soggetto coinvolto nell’attività di completamento della disciplina legislativa.

La presenza significativa del fenomeno della “delegificazione” testimonia la tendenza del Consiglio regionale a considerare la fonte legislativa come la sede in cui definire gli elementi fondamentali di principio e indirizzo della disciplina normativa.

Un atteggiamento spesso indotto dalla complessità della produzione normativa, riferita ad aspetti che non di rado richiedono competenze di natura tecnica nella disponibilità dell’Amministrazione regionale e che nella loro definizione, attraverso il rimando a una fonte secondaria, rendono possibile il coinvolgimento dei potenziali destinatari degli interventi previsti, in un’ottica di valorizzazione dei percorsi di sussidiarietà.

Poco più di un quarto delle leggi che rinviano a una fonte secondaria prevedono il coinvolgimento delle Commissioni consiliari, che si sostanzia normalmente nell’espressione di pareri sugli atti di attuazione.

Rispetto alla tecnica di scrittura del rinvio, va sottolineato che si tratta quasi sempre di pareri non vincolanti, spesso con l’indicazione di scadenze temporali per la loro espressione, la cui infruttuosa decorrenza può legittimare l’organo esecutivo a procedere nell’adozione dell’atto in assenza del parere.

È interessante segnalare che nella legislatura in esame, in luogo del parere consiliare, è stata non di rado utilizzata la formula della “previa informativa alla Commissione consiliare competente”.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Leggi che rinviano ad atti non legislativi e previsione parere delle Commissioni consiliari permanenti

Anno	N. leggi	Leggi con rinvii	% di leggi con rinvii	Leggi con parere della Commissione	% di leggi con parere della Commissione
2018	16	5	31%	2	12,5%
2019	25	14	56%	6	24%
2020	27	18	67%	11	41%
2021	25	18	72%	7	28%
2022	23	9	39%	4	17%
2023	10	5	50%	3	30%
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>69</b>	<b>54,76%</b>	<b>33</b>	<b>26,19%</b>

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

### 1.2.8 - ENTRATA IN VIGORE

Nel corso di tutta la XII legislatura si registra una netta prevalenza delle leggi con entrata in vigore anticipata, ovvero alla data della pubblicazione o il giorno successivo, con una percentuale pari al 77% sul totale, con un intervallo di variabilità negli anni dal 2019 al 2022 tra il 72 e il 78%. Si evidenzia che nelle frazioni degli anni di inizio e fine legislatura (2018 e 2023) le leggi con entrata in vigore anticipata raggiungono, rispettivamente il 94% e l'80%; tali percentuali possono spiegarsi con l'esigenza di rendere operativi in tempi brevi i provvedimenti approvati.

Per sole 9 leggi (7%) nel corso dell'intera legislatura è stata prevista l'entrata in vigore posticipata e negli anni 2021 e 2023 non ci sono leggi con questa modalità di entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, questa modalità riguarda solamente il 16% delle leggi approvate.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

Anno	N. totale leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
2018	16	0	15	1
2019	25	5	18	2
2020	27	3	20	4
2021	25	7	18	0
2022	23	3	18	2
2023	10	2	8	0
<b>Totali</b>	<b>126</b>	<b>20</b>	<b>97</b>	<b>9</b>

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

## 1.2.9 - ABROGAZIONI

### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Anno	Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni	% di leggi recanti abrogazioni
2018	16	7	43,75%
2019	25	11	44%
2020	27	14	51,85%
2021	25	12	48%
2022	23	12	52,17%
2023	10	2	20%
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>58</b>	<b>46%</b>

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

### 1.2.10 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA

Nel corso della legislatura il dato significativo risulta essere la prevalenza delle leggi riconducibili alla potestà primaria, interessando il 57% del totale delle leggi, seguite dalle leggi approvate nell'ambito dell'esercizio della competenza concorrente (25%).

Nel 2018, anno di avvio della legislatura, la potestà primaria risulta la più esercitata, interessando l'81% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 67%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Anno	Primaria	Residuale	Concorrente	Integrativa attuativa	Mista
2018	13	-	2	-	1
2019	13	2	6	1	3
2020	13	2	10	-	2
2021	13	4	6	-	2
2022	16	1	5	-	1
2023	4	3	3	-	-
<b>Totale</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>%</b>	<b>57%</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

### 1.2.11 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE

Nel corso della legislatura risultano essere nettamente prevalenti le leggi di settore (38%); a queste si aggiungono le leggi che incidono contestualmente in più settori (tipologia intersettoriale, 18%). Seguono le leggi di bilancio (20%) e le leggi istituzionali (18%).

Nel corso della legislatura non sono state approvate leggi regionali europee, ai sensi della legge regionale 10/2004, benché siano state tenute negli anni 2021, 2022 e 2023 le sessioni europee del Consiglio regionale dedicate all'attuazione della normativa europea e alla partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti europei.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto	Bilancio	Istituzionale	Settore	Intersettoriale	Manutenzione	Europea	Provvedimento	Totale
Consiglio	-	6	14	3	2	-	1	<b>26</b>
Giunta	25	17	30	18	2	-	1	<b>93</b>
Mista	-	-	4	2	1	-	-	<b>7</b>
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>126</b>
%	<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>38%</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	

Anno	Bilancio	Istituzionale	Settore	Intersettoriale	Manutenzione	Europea	Provvedimento	Totale
2018	5	5	2	1	3	-	-	<b>16</b>
2019	5	6	9	3	1	-	1	<b>25</b>
2020	5	3	11	7	1	-	-	<b>27</b>
2021	5	2	11	6	-	-	1	<b>25</b>
2022	5	4	10	4	-	-	-	<b>23</b>
2023	-	3	5	2	-	-	-	<b>10</b>

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; in questo senso rilevano le leggi di rendiconto, di assestamento, la legge collegata alla manovra di bilancio, la legge di stabilità, la legge di bilancio;
- legge europea: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

## 1.2.12 - LEGGI DI SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE O RIORDINO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Nel corso della legislatura sono state approvate, avvalendosi della procedura particolare prevista dall'articolo 124 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale<sup>1</sup>, le seguenti leggi con finalità di semplificazione, manutenzione o riordino dell'ordinamento regionale, recanti disposizioni riguardanti diverse materie e pertanto assegnate a più Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione per il coordinamento del testo:

1. Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica)
2. Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali)
3. Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali)
4. Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 (Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000)
5. Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021)
6. Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali)
7. Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale)
8. Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali)
9. Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale)
10. Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali)

Altre leggi regionali, per i loro contenuti sostanziali di riassetto, semplificazione, raccolta e organizzazione normativa, hanno assunto le caratteristiche delle leggi organiche e di riordino. In proposito, possono essere citate le seguenti leggi, esaminate applicando le norme generali sul procedimento legislativo:

1. Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)
2. Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))
3. Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)
4. Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia)

---

<sup>1</sup> Art. 124 bis del Regolamento interno *Procedimento per l'esame dei progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni*

1. Quando un progetto di legge contiene disposizioni normative tra loro non correlate, anche con finalità di semplificazione o di manutenzione o riordino dell'ordinamento regionale, riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.

2. La Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del progetto di legge.

3. Ciascuna Commissione esamina le parti di competenza e i relativi emendamenti. Non è ammessa la presentazione di emendamenti estranei alla competenza della Commissione.

4. Ciascuna Commissione nomina un relatore che predisponde una relazione scritta per la I Commissione e partecipa ai lavori della Commissione stessa.

5. La I Commissione esamina il progetto di legge e ne conclude l'esame, nominando i relatori per l'Assemblea. In tale sede sono ammessi solo emendamenti finalizzati al coordinamento delle disposizioni contenute nel progetto di legge. Possono essere nominati relatori anche i membri delle altre Commissioni che abbiano partecipato ai lavori della I Commissione. Alla relazione della I Commissione sono allegate le relazioni delle altre Commissioni.

6. Per l'esame in Assemblea trovano applicazione le norme generali sul procedimento legislativo.

7. Sui progetti di legge di cui al presente articolo non è ammessa la dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 89, qualora essi riguardino materie di competenza di più di due Commissioni.

5. Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))
6. Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4 (Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti)
7. Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3 (Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura)
8. Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021)
9. Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15 (Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale)
10. Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori)
11. Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)
12. Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppolmpresa))
13. Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario))
14. Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)
15. Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento))
16. Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)
17. Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)
18. Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20 (Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014)
19. Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)
20. Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica)
21. Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)

### 1.2.13 - TECNICA REDAZIONALE

Rispetto alla tecnica redazionale, si osserva che nel 38% della produzione legislativa (48 leggi su 126) è stata utilizzata la tecnica del testo nuovo, in cui risulta prevalente l'introduzione nell'ordinamento regionale di nuove disposizioni; 35% è il dato relativo alle leggi che presentano un testo misto, mentre le leggi in cui risulta prevalente la tecnica della novella ammontano al 27%.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto	Testo nuovo	Novella	Testo misto	Totale leggi
Consiglio	15	7	4	<b>26</b>
Giunta	31	24	38	<b>93</b>
Mista	2	3	2	<b>7</b>
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>126</b>
%	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione della produzione legislativa (numero di leggi) rispetto alla tecnica redazionale suddivisa per anno

Anno	Testo nuovo	Novella	Testo misto	Totale leggi
2018	3	6	7	<b>16</b>
2019	11	8	6	<b>25</b>
2020	9	5	13	<b>27</b>
2021	12	5	8	<b>25</b>
2022	9	5	9	<b>23</b>
2023	4	5	1	<b>10</b>

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

## 1.2.14 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE

### QUALITÀ REDAZIONALE E TECNICA

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa.

Tale obiettivo ha trovato sinora concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio regionale solo con riferimento alla qualità redazionale e tecnica. L'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 (Semplifica FVG 2020), all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento *della "qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo"*.

In attuazione del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;

- delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 101 delle 126 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Dati sintetici della qualità redazionale e tecnica

	Qualità redazionale			
	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	96	5	98	3
% sul totale	95	5	97	3

	Qualità tecnica			
	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	31	70	16	85
% sul totale	31	69	16	84

#### CLASSI DI QUALITÀ (numero leggi suddivise per anno)

Anno	molto bassa	bassa	media	alta	molto alta	totale leggi
2018	-	1	7	2	1	11
2019	-	3	13	-	4	20
2020	1	1	14	2	4	22
2021	-	1	12	-	7	20
2022	-	-	9	-	9	18
2023	-	-	5	-	5	10
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>101</b>

#### RECENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Le recenti modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio regionale sono orientate al miglioramento della qualità della legislazione che rientra tra gli obiettivi strategici del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024 approvato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 80/2021, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 388 del 29 giugno 2022. Al fine di perseguire tale miglioramento, viene tra l'altro dichiarato lo specifico intento di fornire agli organi consiliari e ai Consiglieri regionali i "necessari strumenti conoscitivi e di analisi giuridica in ordine all'evoluzione

*della legislazione vigente, anche in adeguamento all'evoluzione del quadro giuridico europeo e nazionale e alla giurisprudenza costituzionale e ad obiettivi di qualità normativa dei progetti di legge sottoposti all'esame del Consiglio, in particolare sotto il profilo della copertura finanziaria e del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato".*

Tra le azioni strategiche individuate nel Documento di pianificazione strategica 2022-2024 del Consiglio regionale, finalizzate al potenziamento della qualità della normazione, oltre al rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico-finanziaria e agli aiuti di stato, alla ricognizione delle leggi regionali al fine di riordino normativo e di semplificazione e all'implementazione di dossier di approfondimento, viene prevista anche l'analisi e la ricognizione delle necessità di aggiornamento del Regolamento interno.

In ottemperanza a quest'ultima azione strategica, nel corso del 2022, con deliberazione approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022, sono state approvate alcune modifiche al Regolamento interno (pubblicate sul B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2022), tra cui l'introduzione dell'articolo 86 ante "Qualità della normazione", che inserisce all'interno della fonte regolamentare il tema della qualità della legislazione, richiamando espressamente i postulati a cui l'attività legislativa deve ispirarsi, ovvero i principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica. Il nuovo articolo dispone specificatamente che *"l'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica"*.

La modifica che incide sull'articolo 92 del Regolamento, anch'essa orientata a migliorare la qualità della normativa prodotta, prevede, nell'ambito dell'istruttoria legislativa in Commissione, che i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori di ogni Commissione vengano corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, riguardante nel dettaglio:

- l'individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- la coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- la coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- la corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.

Tra le innovazioni più significative apportate nel corso del 2022 al Regolamento interno, vi sono quelle orientate a consentire una partecipazione più agevole ed efficace dei portatori di interesse alle attività legislative, introdotte dal nuovo articolo 90 bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi" di cui alla Sezione II bis "Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi", in attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza.

Tale finalità viene perseguita anche attraverso l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio regionale, del Registro dei rappresentanti di interessi, nonché disciplinando le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti al registro con gli organi del Consiglio medesimo.

Le citate modifiche del Regolamento interno hanno avuto efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

### 1.2.15 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO

Per leggi relative alla manovra di bilancio si intendono le leggi di assestamento del bilancio, la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio.

Tali leggi sono strumenti strategici che, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale e delle peculiari procedure cui sono assoggettate, sono strumenti di particolare valenza politico-istituzionale, nonché fondamentali atti di attuazione e di modulazione del programma di governo regionale. Durante la XII legislatura si sono verificati alcuni eventi straordinari, quali la pandemia e la difficile congiuntura internazionale conseguente alla guerra in Ucraina, che hanno inevitabilmente inciso sull'attività legislativa e sul contenuto dei provvedimenti considerati.

L'analisi di tali leggi sotto il profilo dimensionale evidenzia innanzitutto che costituiscono una parte molto rilevante dell'attività complessiva del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate, sia per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia anche per il tempo dedicato al loro esame. La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione legislativa complessiva è peraltro consueta nella legislazione della Regione.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa complessiva, la grandezza più significativa da considerare è il numero dei commi, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli in quanto, di norma, questi ultimi fanno riferimento ai macrosettori di competenza dell'Amministrazione regionale.

Così si spiega la discrepanza tra la rilevante percentuale d'incidenza sulla produzione legislativa complessiva del numero dei commi (45,64%) rispetto a quella molto inferiore del numero degli articoli (8,32%).

La seguente tabella riporta, suddiviso per ciascun anno della legislatura (escluso il 2023 in quanto la legislatura si è conclusa in aprile, prima che venissero presentate le leggi relative alla manovra di bilancio) il peso dimensionale, sul totale della produzione legislazione regionale, delle leggi relative alla manovra di bilancio in termini di articoli e commi, sia in valori assoluti, sia in percentuale; vengono altresì indicati i valori percentuali complessivi del quinquennio senza riportare in modo analitico i dati di incidenza relativi alle singole leggi in quanto appesantirebbero troppo la lettura della tabella.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2018 - 2022**

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio		Tutte le leggi		Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi	
		N. artt.	N. commi	N. artt.	N. commi	Su artt.	Su commi
2022	Legge collegata (21/2022)	12	106				
	Legge di stabilità 2021 (22/2022)	15	762				
	Assestamento 2022 (13/2022)	16	626				
Totale 2022		43	1.494	440	2.694	9,77%	55,46%
2021	Legge collegata (23/2021)	12	111				
	Legge di stabilità 2021 (24/2021)	15	602				
	Assestamento 2021 (13/2021)	16	634				
Totale 2021		43	1.347	641	3.101	6,71%	43,44%
2020	Legge collegata (25/2020)	12	90				
	Legge di stabilità 2021 (26/2020)	16	607				
	Assestamento 2020 (15/2020)	16	261				
Totale 2020		44	958	513	2.092	8,58%	45,79%
2019	Legge collegata (23/2019)	12	197				
	Legge di stabilità 2020 (24/2019)	16	617				
	Assestamento 2019 (13/2019)	17	508				
Totale 2019		45	1.322	618	2.898	7,28%	45,62%
2018	Legge collegata (28/2018)	13	188				
	Legge di stabilità 2019 (29/2018)	18	511				
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353				
Totale 2018		48	1.052	467	2.740	10,28%	38,39%
<b>Totale XII legislatura</b>		<b>223</b>	<b>6.173</b>	<b>2.679</b>	<b>13.525</b>	<b>8,32%</b>	<b>45,64%</b>

### 1.2.16 – PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto ciascun consigliere e la Giunta regionale possono formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento riguardanti materie estranee alla competenza della Regione, ma che presentano particolare interesse per la stessa.

L'articolo 130 del Regolamento interno prevede che per l'esame dei progetti di legge nazionali si applichi la disciplina dettata per i progetti di legge regionale (art. 130, comma 3, Reg. int.) e che vengano, quindi, assegnati alla Commissione che si occupa di materie affini a quelle oggetto dei progetti di legge ovvero, in caso di mancata individuazione di qualsiasi affinità, alla I Commissione permanente (art. 130, comma 5, Reg. int.).

I progetti di legge nazionali approvati dal Consiglio sono inviati, per il tramite del Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere (art. 26, Statuto e art. 130, comma 6, Reg. int.).

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) – Progetti di legge nazionali presentati, esaminati, e decaduti

N. progetti di legge nazionale presentati	Iter avviato	Iter mai avviato
19	13	6

N. progetti di legge nazionale presentati	Iter concluso: approvato e trasmesso alle Camere	Respinti	Decaduti per fine legislatura
19	8	2	9

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) – Progetti di legge nazionali presentati suddivisi per schieramento

Anno	Schieramento presentatori	N. progetti di legge nazionale presentati	N. progetti di legge nazionale approvati
2018	Giunta	0	0
	Maggioranza	3	2
	Opposizione	1	1
2019	Giunta	0	0
	Maggioranza	6	2
	Opposizione	1	0
2020	Giunta	0	0
	Maggioranza	2	0
	Opposizione	1	0
2021	Giunta	0	0
	Maggioranza	1	0
	Opposizione	0	0
2022	Giunta	1	1
	Maggioranza	2	2
	Opposizione	1	0
2023	Giunta	0	0
	Maggioranza	0	0
	Opposizione	0	0
<b>Totale</b>		<b>19</b>	<b>8</b>

Nel corso della XII legislatura sono stati presentati 19 progetti di legge nazionali, per 13 di essi è stato avviato l'iter. Di questi 13 progetti: 8 di essi hanno concluso l'iter in Assemblea e sono stati trasmessi alla Camere (di questi 8: 6 sono stati presentati dalla Maggioranza, 1 dalla Giunta regionale e 1 dall'Opposizione); 2 sono stati respinti (entrambi dell'Opposizione); 3 (tutti della Maggioranza) hanno iniziato l'iter in Commissione (1 di questi è stato approvato dalla Commissione, ma non è mai stato esaminato dall'Assemblea).

Rispetto alle legislature precedenti si evidenzia un aumento dei progetti di legge nazionale presentati (14 nella X e 16 nella XI legislatura) e si registra anche un aumento dei progetti di legge nazionale che hanno visto concludersi il loro iter, considerando quelli respinti e quelli approvati e trasmessi alle Camere (nella X: 3 su 14, pari al 21%; nella XI: 8 su 16, pari al 50%; nella XII legislatura: 10 su 19, pari al 53%).

La Commissione che si è vista assegnare il maggior numero di progetti di legge nazionale è la I Commissione (5 pdln pari al 26%), seguita dalla IV Commissione (4 pdln pari al 21%).

Mentre la I Commissione ha avviato l'iter per tutti e 5 i progetti di legge, concludendolo solo per 2, la IV Commissione ha avviato e concluso l'iter per 2 dei 4 progetti di legge nazionale assegnati.

Da rilevare che, ad eccezione della II Commissione che non ha avviato nessun iter, le Commissioni III, IV, V e VI hanno concluso tutti i procedimenti avviati.

#### **XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) – Progetti di legge nazionali suddivisi per Commissione**

<b>Commissione</b>	<b>N. progetti di legge nazionale assegnati</b>	<b>N. progetti di legge nazionale iter avviato</b>	<b>N. progetti di legge nazionale iter concluso</b>
I Commissione	5	5	2
II Commissione	2	0	0
III Commissione	3	2	2
IV Commissione	4	2	2
V Commissione	3	2	2
VI Commissione	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

Per quanto riguarda le modalità di approvazione si nota la prevalenza dell'approvazione a maggioranza in sede di Commissione, mentre in Assemblea l'approvazione a maggioranza e all'unanimità hanno la stessa incidenza.

Sia in Commissione che in Assemblea sono stati presentati emendamenti: in Commissione sono stati presentati emendamenti sul 30% dei progetti di legge considerati, mentre in Assemblea questa percentuale più che raddoppia passando al 70%.

#### **XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) – Distribuzione dei progetti di legge nazionali con iter avviato in base alle modalità di approvazione**

	<b>Commissione</b>		<b>Assemblea</b>	
	<b>Modalità di approvazione</b>	<b>N. progetti di legge</b>	<b>Modalità di approvazione</b>	<b>N. progetti di legge</b>
<b>Esito della votazione</b>	Approvazione all'unanimità	3	Approvazione all'unanimità	4
	Approvazione a maggioranza	5	Approvazione a maggioranza	4
	Non approvazione	2	Non approvazione	2
<b>Interventi modificativi</b>	Con emendamenti	3	Con emendamenti	7
	Senza emendamenti	7	Senza emendamenti	3

Per quanto riguarda i macrosettori interessati dai progetti di legge nazionale, il principale è quello dell'Ordinamento istituzionale (8 pdln), seguito da quello dei Servizi alla persona e alla comunità (6 pdln), da quello del Territorio, ambiente e infrastrutture (4 pdln) e, per ultimo quello dello Sviluppo economico e attività produttive (1 pdln).

## 2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA

In questo paragrafo viene analizzata l'iniziativa legislativa regionale che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro del Consiglio regionale e ad almeno 5.000 elettori. Si propone una disamina complessiva dei risultati di legislatura e si dà altresì contezza delle tendenze annuali dei vari aspetti considerati.

I dati elaborati riguardano la distribuzione dei progetti di legge in base al soggetto titolare dell'iniziativa legislativa e, con riferimento all'iniziativa consiliare, viene analizzata la distribuzione delle proposte di legge in base allo schieramento politico di appartenenza e al livello di aggregazione dei presentatori.

Completano il paragrafo le informazioni relative agli esiti dei progetti di legge con l'indicazione delle forze politiche cui sono ascrivibili, nonché l'analisi relativa all'incidenza dell'iniziativa legislativa suddivisa per macrosettori di intervento.

### 2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'analisi complessiva dell'iniziativa legislativa nella XII legislatura, nella quale sono stati presentati 195 progetti di legge, evidenzia la completa assenza di progetti di legge di iniziativa popolare e la prevalenza dei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale rispetto a quelli di iniziativa consiliare. Tale dato, peraltro, contraddistingue gli ultimi tre anni di legislatura (2020-2023) laddove nel primo biennio (2018-2019) risultavano prevalenti i progetti di legge riconducibili all'iniziativa consiliare.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno	Giunta	Consiglio
2018	13	23
2019	20	22
2020	28	17
2021	17	14
2022	22	14
2023	3	2
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>92</b>
<b>%</b>	<b>53%</b>	<b>47%</b>

Tra i progetti di legge di iniziativa consiliare si rileva, complessivamente, la prevalenza di quelli ascrivibili ai consiglieri di opposizione, pur se va sottolineato che, se considerato rispetto alle singole annualità, il dato non è costante e negli anni 2018, 2019 e 2021 la maggior parte dei progetti di legge sono stati presentati da forze politiche di maggioranza.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento**

Anno	Maggioranza	Opposizione	Trasversale
2018	14	9	0
2019	11	8	3
2020	4	13	0
2021	7	6	1
2022	5	8	1
2023	0	2	0
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>5</b>
%	<b>45%</b>	<b>50%</b>	<b>5%</b>

Risulta invece confermata la costante e netta prevalenza dei progetti di legge di iniziativa consiliare ascrivibili ad un singolo gruppo politico. Decisamente minoritari i progetti di legge presentati da consiglieri appartenenti a una coalizione e del tutto residuali quelli a carattere trasversale, cioè presentati congiuntamente da forze politiche di maggioranza e opposizione.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori**

Anno	Monogruppo	Coalizione	Trasversale
2018	15	8	0
2019	19	0	3
2020	13	4	0
2021	13	0	1
2022	13	0	1
2023	1	1	0
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
%	<b>80%</b>	<b>14%</b>	<b>6%</b>

## 2.2 - ESITI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

Molto interessante è il dato relativo al tasso di successo dell'iniziativa legislativa, intendendosi tale il rapporto tra i progetti di legge presentati e quelli approvati nel corso della legislatura (65%). Quest'analisi evidenzia che, con l'esclusione di tre disegni di legge che sono stati ritirati, tutti i rimanenti 100 progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono stati approvati e sono divenuti leggi regionali.

Per quanto concerne il tasso di successo delle proposte di legge di iniziativa consiliare su 92 progetti di legge presentati nel corso della XII legislatura ne sono stati approvati 27. Delle 27 proposte di legge approvate risultano nettamente prevalenti quelle ascrivibili all'iniziativa della Maggioranza (20 proposte di legge approvate), e del tutto residuale è il numero dei provvedimenti legislativi conseguenti all'iniziativa legislativa di consiglieri dell'opposizione (3 proposte di legge approvate), così come quello delle 4 proposte di legge approvate che sono state presentate congiuntamente da forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Sono state ritirate 8 proposte di legge, 3 delle quali di iniziativa di consiglieri dell'opposizione, e 8 proposte di legge, tutte di iniziativa delle forze politiche di opposizione, sono state respinte. Infine 9 proposte di legge sono state assorbite in altro progetto di legge.

Non avendo concluso il proprio iter, risultano decadute per fine legislatura 43 proposte di legge. Di queste 21 proposte di legge sono state presentate da consiglieri di maggioranza e 22 da consiglieri di opposizione.

### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Esiti e tasso di successo dell'iniziativa legislativa suddiviso per titolare dell'iniziativa

Stato	Giunta	Consiglio	Totale numero progetti di legge
Approvati	100	27	127
Assorbiti	-	9	9
Decaduti	-	43	43
Respinti	-	8	8
Ritirati	3	5	8
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>195</b>
<b>Tasso di successo</b>	<b>97%</b>	<b>29%</b>	<b>65%</b>

### 2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO

Per quanto concerne il macrosettore prevalente di intervento, la legislatura è stata caratterizzata da iniziative legislative riconducibili a quello dei Servizi alle persone e alla comunità, che si giustifica tenuto anche conto delle esigenze imposte dalla grave situazione sanitaria degli ultimi anni che ha reso necessaria l'adozione di molte azioni riconducibili a tale area di intervento.

Solo nel 2018 e nel 2022 sono risultati prevalenti altri macrosettori di intervento e, precisamente quello dell'Ordinamento istituzionale nel 2018 e quello del Territorio, ambiente e infrastrutture nel 2022.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Macrosettori di intervento legislativo

Anno	Finanza regionale	Ordinamento istituzionale	Servizi alle persone e alla comunità	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio, ambiente e infrastrutture	Multisetore
2018	7	11	10	4	3	1
2019	6	8	16	3	7	2
2020	8	4	14	9	7	3
2021	7	3	9	6	4	2
2022	7	8	7	3	9	2
2023	0	1	2	1	1	0
<b>Totale</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>10</b>
<b>%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>30%</b>	<b>13%</b>	<b>16%</b>	<b>5%</b>

### 3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

In questo paragrafo vengono illustrati i dati principali relativi agli aspetti dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo e i macrosettori di intervento degli stessi. I dati elaborati attengono al numero dei regolamenti, degli articoli e dei commi e forniscono una media tra gli stessi, valutata per l'intera legislatura e in relazione alle singole annualità di riferimento.

Al fine di rendere completa la visione dell'attività regolamentare dell'Esecutivo nel corso della legislatura, viene proposta l'analisi relativa ai macrosettori di intervento cui i regolamenti risultano ascrivibili, anche in questo caso tenendo conto sia del totale di legislatura che dell'incidenza specifica nei singoli anni in modo da fornire un quadro esaustivo.

Completa il paragrafo la valutazione dell'incidenza dell'attività regolamentare rispetto alla produzione normativa complessiva della legislatura.

#### 3.1 - INDICATORI DIMENSIONALI DEI REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO

Nella XII legislatura sono stati emanati complessivamente 386 regolamenti per un totale di 5.060 articoli e 11.121 commi. Nel 2018 e nel 2023, rispettivamente l'anno di inizio e di fine della legislatura, sono stati emanati 28 regolamenti, mentre nelle annualità dal 2019 al 2022 il numero dei regolamenti per ciascun anno si attesta su valori abbastanza costanti, pur se variabili con il picco di 92 regolamenti nel 2019 e il numero più basso nel 2020 con 74 regolamenti.

##### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Anno	Regolamenti	Articoli	Commi
2018	28	290	529
2019	92	1.157	2.375
2020	74	946	1.961
2021	83	1.069	2.222
2022	81	1.278	3.232
2023	28	320	802
<b>Totale</b>	<b>386</b>	<b>5.060</b>	<b>11.121</b>

Per quanto attiene alla struttura dei regolamenti la media nel quinquennio è di 13 articoli e 29 commi per regolamento e sostanzialmente il valore può ritenersi uniforme anche per quanto riguarda il 2018 ed il 2023. Analogo discorso può farsi anche per la media dei commi per articolo, variabile nei cinque anni tra 2 e 3.

##### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Struttura dei regolamenti

Anno	Media articoli per regolamento	Media commi per regolamento	Media commi per articolo
2018	10	19	2
2019	13	26	2
2020	13	27	2
2021	13	27	2
2022	16	40	3
2023	11	29	3
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>2</b>

### 3.2 - DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO PER MACROSETTORE

I regolamenti dell'Esecutivo sono distribuiti per macrosettore di intervento normativo secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi, con l'eccezione del multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

Per quanto concerne il macrosettore prevalente di intervento la legislatura è stata caratterizzata dai regolamenti riconducibili a quello dei Servizi alle persone e alla comunità che, analogamente alle considerazioni svolte in relazione ai macrosettori di intervento legislativo, trova spiegazione anche tenuto conto delle esigenze imposte dalla grave situazione sanitaria degli ultimi anni che ha reso necessaria l'adozione di molte azioni riconducibili a tale area di intervento.

Nel 2019 e nel 2021 sono stati più numerosi i regolamenti ascrivibili al macrosettore dello Sviluppo economico e delle attività produttive, mentre quelli riconducibili agli altri macrosettori si attestano su numeri nettamente inferiori rispetto al settore principale. L'unica eccezione è rappresentata dalla considerevole incidenza nel solo anno 2020 dei regolamenti del macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo distinti per macrosettori

Anno	Finanza regionale	Ordinamento istituzionale	Servizi alle persone e alla comunità	Sviluppo economico e attività produttive	Territorio, ambiente e infrastrutture
2018	0	1	13	9	5
2019	6	3	28	32	23
2020	1	6	23	18	26
2021	3	1	32	40	7
2022	2	4	31	30	14
2023	1	0	13	8	6
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>81</b>
%	<b>3,5%</b>	<b>4%</b>	<b>36%</b>	<b>35,5%</b>	<b>21%</b>

Relativamente alla tipologia regolamentare, risultano costantemente prevalenti i regolamenti di manutenzione, ossia modificativi di precedenti provvedimenti, con una percentuale media del 57% sul totale dei regolamenti.

Si registra un picco significativo al 75% dei regolamenti di manutenzione nel 2018, anno di avvio della legislatura, e la percentuale più bassa al 51% nel 2022, sempre comunque superiore a quella dei regolamenti attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzati spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Tipologia regolamentare


Anno	Regolamenti di manutenzione	Regolamenti attuativi	% regolamenti manutenzione su totale
2018	21	7	75%
2019	54	38	59%
2020	42	32	57%
2021	47	36	57%
2022	41	40	51%
2023	15	13	54%
<b>Totale</b>	<b>220</b>	<b>166</b>	<b>57%</b>

### 3.3 - RAPPORTO LEGGI REGIONALI/REGOLAMENTI

La maggiore incidenza dei regolamenti rispetto alle leggi regionali si conferma nell'intera legislatura in un range di percentuali tra il 73% e il 79%. Solo nel primo anno di legislatura, il 2018, tale percentuale è inferiore e pari al 64%, dato comunque prevalente rispetto alla produzione legislativa.

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Rapporto leggi regionali/regolamenti

Anno	Leggi regionali	Regolamenti	% Regolamenti
2018	16	28	64%
2019	25	92	79%
2020	27	74	73%
2021	25	83	77%
2022	23	81	78%
2023	10	28	74%
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>386</b>	<b>75%</b>



## 4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

### 4.1 - SINDACATO ISPETTIVO

L'attività di sindacato ispettivo registra un calo rispetto alle tre legislature precedenti in termini di atti presentati.

In particolare, rispetto all'XI legislatura, si passa dai 2.550 atti presentati ai 2.140 della XII. Nel dettaglio diminuiscono le interrogazioni a risposta orale (da 1.132 a 790 atti), le interrogazioni a risposta scritta (da 495 a 246) e le interpellanze (da 190 a 80). Aumentano invece le interrogazioni a risposta immediata (da 733 a 1.024).

Delle 790 interrogazioni orali, 445 sono state presentate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno del Consiglio regionale per la risposta in Aula, mentre ben 345 sono state presentate ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno per la risposta direttamente in Commissione. Se nel 2019 a fronte di 115 interrogazioni ex art. 146, è stata presentata solo un'interrogazione ex art. 149, nel 2021 il rapporto tra le due tipologie di interrogazioni si inverte e vengono presentate 123 interrogazioni ex art. 149 e 85 ex art. 146. Tale trend è vistosamente confermato nel 2022, con 186 interrogazioni presentate ex art. 149 e 63 interrogazioni ex art. 146.

Al netto delle interrogazioni a risposta immediata (c.d. *question time*) che vengono poste all'ordine del giorno almeno una volta al mese, l'aumento del ricorso alle interrogazioni ex articolo 149 ha dato l'avvio negli ultimi tre anni a una rilevante attività ispettiva in seno alle Commissioni permanenti, costituendo di fatto una novità rispetto alle precedenti legislature nelle quali la suddetta disposizione regolamentare non ha mai avuto una rilevanza applicativa.

Le interrogazioni evase in Commissione nella XII sono complessivamente 320 (128 atti scaduti assegnati ex art. 146, comma 4, 192 atti assegnati ex articolo 149), di cui l'87% attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Atti di sindacato ispettivo presentati

	Presentati	%
Interpellanze	80	4
Interrogazioni a risposta scritta	246	11
Interrogazioni orale	790	37
Interrogazioni a risposta immediata	1024	48
<b>Totale</b>	<b>2.140</b>	<b>100</b>

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione dell'attività di sindacato ispettivo

Anno	Interpellanze	Interrogazioni a risposta scritta	Interrogazioni orale	Interrogazioni a risposta immediata	Totale
2018	39	32	49	75	195
2019	21	33	116	205	375
2020	8	85	140	260	493
2021	7	60	208	228	503
2022	4	31	249	220	504
2023	1	5	28	36	<b>70</b>
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>246</b>	<b>790</b>	<b>1.024</b>	<b>2.140</b>

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Interrogazioni a risposta orale presentate nelle Commissioni permanenti**

Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
IRO in Aula (art. 146)	49	115	127	85	63	6	<b>445</b>
IRO in Commissione (art. 149)	0	1	13	123	186	22	<b>345</b>
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>116</b>	<b>140</b>	<b>208</b>	<b>249</b>	<b>28</b>	<b>790</b>

Nella XII legislatura, il tasso di evasione complessivo degli atti di sindacato ispettivo è stato del 66% in netto rialzo rispetto alle legislature precedenti (38% nella IX, 47% nella X e 54% nell'XI legislatura). Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione del 92%. Risulta rilevante l'aumento del tasso di evasione dell'interrogazioni a risposta orale (dal 37% dell'XI legislatura al 50% della XII legislatura), grazie all'intensa attività di sindacato ispettivo svolta nelle Commissioni permanenti, dove il Regolamento interno prevede un termine certo entro il quale la risposta deve essere fornita. In lieve aumento anche il dato relativo interpellanze evase (da 37%, nell'XI legislatura, al 40% nella XII legislatura).

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Atti di sindacato ispettivo presentati e relativo tasso di evasione**

	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	80	32	40
Interrogazioni a risposta scritta	246	44	18
Interrogazione orale	790	393	50
Interrogazione a risposta immediata	1024	944	92
<b>Totale</b>	<b>2.140</b>	<b>1.413</b>	<b>66</b>

Le interrogazioni evase in Commissione sono complessivamente 320 (128 atti scaduti assegnati ex art. 146, comma 4, 192 atti assegnati ex articolo 149), di cui l'87% attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture. Diminuisce, infine, il tasso di evasione delle interrogazioni a risposta scritta (dal 39% al 18%).

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Atti di sindacato ispettivo assegnati ed evasi in Commissioni**

	I	II	III	IV	V	VI
Assegnati	13	29	261	147	11	14
Evasi	6	18	144	136	6	10

Con un totale di 865 atti sono i consiglieri del Gruppo Partito Democratico ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo nella XII Legislatura.

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello del Movimento 5 stelle con il 78%, seguito dal Partito democratico con il 73%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Gruppo Misto con il 45%, Forza Italia con il 48% e il Polo Liberale, che si è costituito il 31 gennaio 2022, con il 20%.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi distinti per Gruppo consiliare**

	<b>Presentati</b>	<b>Evasi</b>	<b>% di evasione</b>
CIVICA FVG	181	121	66
FRATELLI D'ITALIA/AN	56	30	53
FORZA ITALIA	93	45	48
GRUPPO MISTO	321	146	45
LEGA SALVINI	59	41	69
MOVIMENTO 5 STELLE	277	218	78
PATTO PER L'AUTONOMIA	179	116	64
PARTITO DEMOCRATICO	865	636	73
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	85	55	64
POLO LIBERALE	24	5	20
<b>Totale</b>	<b>2.140</b>	<b>1.413</b>	<b>66</b>

#### 4.2 - INDIRIZZO POLITICO

Rispetto alle due legislature precedenti, si registra un significativo aumento degli atti di indirizzo presentati e di quelli approvati/accolti, mentre la percentuale di risposte della Giunta regionale diminuisce notevolmente (3 % nella XII legislatura, rispetto al 23% della X e al 9% dell'XI).

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Atti di indirizzo politico presentati e accolti e relativo tasso di approvazione/accolgimento

	Presentati	Approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	371	152	41%
Ordini del giorno su progetti di legge	1.425	1.117	78%
Ordini del giorno su referendum	2	2	100%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	3	2	67%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	10	2	20%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.811</b>	<b>1.275</b>	<b>70%</b>

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Risposte pervenute agli atti di indirizzo accolti e relativo tasso di risposta

	Atti accolti	Risposte pervenute	% di risposte
Mozioni	152	1	0,7%
Ordini del giorno su progetti di legge	1.117	34	3%
Ordini del giorno su referendum	2	-	0%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	2	0	0%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	2	0	0%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.275</b>	<b>35</b>	<b>2,7%</b>

## 5 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

L'attività di controllo e valutazione viene esercitata attraverso l'utilizzo di due strumenti, previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale all'art. 138 quinquies.

Le clausole valutative sono articoli di legge che pongono in capo alla Giunta regionale il compito di presentare, con cadenza periodica, delle relazioni informative aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge. Le relazioni pervenute vengono esaminate dal Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione, che ne riferisce poi in Assemblea.

Le missioni valutative sono attività conoscitive, deliberate e svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

### 5.1 - CLAUSOLE VALUTATIVE E RELAZIONI INFORMATIVE

Nella XII legislatura sono state approvate 12 leggi corredate da clausola valutativa, di cui 2 nel 2019, 1 nel 2020, 4 nel 2021, 2 nel 2022 e 3 nel 2023. Di queste, 3 sono state inserite su proposta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, 4 erano presenti nel progetto di legge e 5 sono state introdotte con emendamento.

Le leggi con clausola valutativa approvate dal 2005, anno in cui è stata inserita la prima clausola valutativa, sino alla conclusione della XII legislatura sono 53 (su 509 leggi approvate nel medesimo periodo). Di queste 11 sono state abrogate. Per 7 delle 42 clausole valutative attualmente vigenti, i termini per la presentazione delle relazioni non sono ancora scaduti.

Le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta regionale nella XII legislatura sono 19, di cui 1 nel 2018, 1 nel 2019, 2 nel 2020, 10 nel 2021, 4 nel 2022 e 1 nel 2023. Tutte le relazioni sono state esaminate dal Comitato, che ha poi riferito all'Aula sugli esiti della propria attività.

Nella X legislatura erano pervenute 11 relazioni, di cui solo 7 esaminate dal Comitato, e nell'XI legislatura 16 relazioni di cui 15 esaminate dal Comitato.

Complessivamente le relazioni informative sinora trasmesse dalla Giunta sono quindi 46 e riguardano 27 leggi, in quanto per 9 leggi sono pervenute negli anni più relazioni, stante la periodicità prevista per le informative. Le leggi per cui non è pervenuta nessuna relazione, escludendo quelle per cui i termini non sono ancora scaduti, sono 18.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Comitato; le informazioni relative alla XII legislatura sono evidenziate in grassetto.

#### Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME</b>
<b>9/2023 - Immigrazione - Art. 17</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>8/2023 - Caregiver - Art. 8</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>4/2023 - FVGreen - Art. 17</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME</b>
<b>18/2022 - Transizione energetica - Art. 6</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>16/2022 - Disabilità - Art. 27</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>22/2021 - Politiche famiglia - Art. 42</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>12/2021 - Antiviolenza - Art. 24</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>5/2021 - Polizia locale - Art. 34</b>	-	-
<b>3/2021 - SviluppoImpresa - Art. 95</b>	-	-
<b>21/2020 - Idroelettrico - Art. 23</b>	<b>XII: 2022 (I)</b>	<b>XII: 2022 (I)</b>
<b>22/2019 - Organizzazione sanitaria - Art. 70</b>	-	-
<b>14/2019 - Riforma ATER - Art. 19</b>	<b>XII: 2022 (I)</b>	<b>XII: 2023 (I)</b>
41/2017 - Università della terza età - Art. 12	<b>XII: 2021 (I)</b>	<b>XII: 2022 (I)</b>
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9	-	-
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32	<b>XII: 2022 (I)</b>	<b>XII: 2022 (I)</b>
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7	-	-
27/2017 - Formazione e orientamento permanente - Art. 33	-	-
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	<b>XII: 2021 (I)</b>	<b>XII: 2021 (I)</b>
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 <i>(Abrogata)</i>	<b>XII: 2020 (I)</b>	<b>XII: 2021 (I)</b>
4/2017 - Economia solidale - Art. 9	-	-
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55	-	-
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	<b>XII: 2020 (I)</b>	<b>XII: 2020 (I)</b>
31/2015 - Immigrazione - Art. 24 <i>(Abrogata)</i>	-	-
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - RilanciImpresa - Art. 99	XI: 2017 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>	XI: 2018 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9	-	-
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9	-	-

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME</b>
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	<b>XII: 2019 (I)</b>	<b>XII: 2019 (I)</b>
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b> <b>XII: 2023 (III)</b>	XI: 2016 (I) <b>XII: 2022 (II)</b> <b>XII: 2023 (III)</b>
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014 (I)	XI: 2015 (I)
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	XI: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>	XI: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>
23/2012 - Volontariato - Art. 38	-	-
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 (Abrogata)	<i>(Termini per la presentazione della relazione non scaduti)</i>	
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32 (Articolo abrogato)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12	-	-
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) <b>XII: 2021 (IV)</b> <b>XII: 2021 (V)</b>	XI: 2016 (I) XI: 2016 (II) XI: 2017 (III) <b>XII: 2021 (IV)</b> <b>XII: 2021 (V)</b>
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - Art. 3 (Abrogata)	-	-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27 (Abrogata)	X: 2010 (I) X: 2012 (II)	X: 2011 (I) -
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I) X: 2011 (II) X: 2012 (III), XI: 2017 (IV), <b>XII: 2021 (V)</b> <b>XII: 2021 (VI)</b>	X: 2010 (I) X: 2012 (II) X: 2012 (III), XI: 2017 (IV), <b>XII: 2021 (V)</b> <b>XII: 2021 (VI)</b>
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	-
12/2007 - Giovani - Art. 7 (Abrogata)	-	-
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	-

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ANNO DI ESAME
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), <b>XII: 2018 (III),</b> <b>XII: 2021 (IV)</b>	- XI: 2016 (II), <b>XII: 2019 (III),</b> <b>XII: 2021 (IV)</b>
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28		
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 ( <i>Abrogata</i> )	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I) <b>XII: 2022 (II)</b>	- <b>XII: 2022 (II)</b>
5/2005 - Immigrati - Art. 6 ( <i>Abrogata</i> )		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 ( <i>Abrogata</i> )	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

Le procedure di controllo e valutazione delle leggi regionali sono state oggetto di un approfondimento da parte della Sezione regionale della Corte dei conti, che nel 2019 ha trasmesso un Referto, successivamente esaminato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, in cui venivano analizzati i contenuti delle clausole valutative, il rapporto tra gli oneri informativi scaduti e le relazioni pervenute e gli esiti delle valutazioni, sottolineando, da un lato, lo scarso riscontro da parte della Giunta regionale agli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative e, dall'altro, il fatto che l'iter di esame delle relazioni spesso non si concludeva con l'esame in Assemblea.

## 5.2 - MISSIONI VALUTATIVE

Nella XII legislatura è stata svolta una missione valutativa, conclusasi nel febbraio del 2022 e relativa alla *"Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore"*. Per il suo svolgimento, il Consiglio regionale si è avvalso dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG). Il Rapporto finale è stato esaminato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che ne ha poi riferito all'Assemblea

Il Rapporto ha evidenziato la necessità di intervenire sulle criticità emerse, con particolare riferimento alla disomogeneità territoriale sia dei modelli organizzativi che dei sistemi informatici e di raccolta dei dati. A seguito dei risultati della missione valutativa, è stata approvata dall'Assemblea la mozione n. 335, che impegna la Giunta regionale a proseguire nell'implementazione di un applicativo distrettuale di recente configurazione per la raccolta dei dati e a rivedere uniformemente sul territorio regionale gli *iter* autorizzativi per i farmaci ospedalieri destinati alle cure palliative.

## 6 - PETIZIONI

In questo paragrafo vengono illustrati i dati principali relativi alle petizioni con particolare riguardo allo stato dell'iter dalle stesse raggiunto nel corso della XII legislatura e le materie di intervento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio regionale ogni cittadino italiano, nato o residente in Regione, può inviare petizioni al Consiglio per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 del Regolamento interno prevede che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, totale o parziale, e la successiva trasmissione alla Giunta regionale, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti un medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente agli stessi.

Nella XII legislatura sono state presentate 46 petizioni (di cui 5 nel 2018, 19 nel 2019, 10 nel 2020, 7 nel 2021, 4 nel 2022 e 1 nel 2023) e di queste solo 2 hanno concluso il proprio iter con l'approvazione di un'apposita risoluzione in Commissione e la conseguente trasmissione alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza. Per ulteriori 12 petizioni è stato avviato l'esame in Commissione, ma lo stesso non si è concluso e ben 32 petizioni risultavano giacenti al termine della legislatura non essendo mai state affrontate dalla competente Commissione.

### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Petizioni presentate, esaminate e non esaminate

	<b>Petizioni presentate</b>	<b>Iter avviato</b>	<b>Iter concluso</b>	<b>Non esaminate</b>
Numero	46	12	2	32
%	100%	26%	4%	70%

Delle petizioni per le quali è stato avviato l'iter, tutte e 12 non sono state discusse in Commissione, ma è stato audito il primo firmatario.

Tutte le 44 petizioni che non hanno concluso il proprio iter in Commissione sono decadute al termine della legislatura.

La disamina delle petizioni in relazione al settore di intervento mette in luce la netta prevalenza di quelle riconducibili alla materia della tutela della salute e dell'ambiente, e tra queste ultime sono comprese le 2 petizioni che hanno completato il proprio iter, mentre quelle riconducibili agli altri settori si attestano su numeri nettamente inferiori.

### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Distribuzione delle petizioni presentate per settore

<b>Settori</b>	<b>Petizioni</b>
Tutela della salute	20
Tutela dell'ambiente	17
Rapporti con lo Stato	3
Enti locali	2
Viabilità	2
Lingue minoritarie	1
Trasporti	1
<b>Totale</b>	<b>46</b>

## 7 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

### 7.1 - ASSEMBLEA

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Attività dell'Assemblea

<b>Tipo di attività</b>	<b>Numero</b>
Leggi approvate	126
Delibere non legislative	113
Nomine e designazioni	277
Votazioni	8.270
Sedute	344
Ore di attività	1.181

## 7.2 - COMMISSIONI

I primi quattro anni della legislatura hanno visto un progressivo aumento sia del numero complessivo delle sedute, con l'eccezione del 2022 che ha registrato una flessione rispetto al 2021 (190 rispetto alle 210), sia delle ore di attività delle Commissioni, con l'eccezione del 2022 che ha registrato una flessione rispetto al 2021 (228 rispetto alle 298), così come è aumentato il numero complessivo dei soggetti auditi.

Si precisa che i dati relativi al 2023 si riferiscono ai soli primi tre mesi dell'anno poiché l'attività delle Commissioni si è conclusa alla fine di marzo.

Il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente ha visto un progressivo aumento nei primi tre anni di legislatura cui è seguita una marcata riduzione negli ultimi tre, mentre il numero dei pareri resi su atti della Giunta regionale ha visto un incremento nel 2021 e 2022.

### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Attività delle Commissioni per anno


Anno	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente
2018	104	164	174	13	27
2019	187	285	235	23	30
2020	202	339	276	37	36
2021	210	298	341	40	25
2022	190	228	334	49	25
2023	31	29	54	11	10
<b>Totale</b>	<b>924</b>	<b>1.343</b>	<b>1.414</b>	<b>173</b>	<b>153</b>

Dall'analisi complessiva dell'attività nelle Commissioni permanenti suddivisa per singola Commissione nel corso della legislatura si può concludere che non emerge un quadro uniforme ma che l'impegno di ciascuna Commissione è diverso a seconda del tipo di attività considerata.


### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Tipologia dell'attività delle Commissioni per singola Commissione

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente
<b>I e I integrata</b> FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	116	177	40	10	51
<b>II</b> SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	142	224	232	29	21
<b>III</b> SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	150	205	390	9	12
<b>IV</b> TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	186	309	374	33	19
<b>V</b> AFFARI ISTITUZIONALI, AUTONOMIE LOCALI E BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	149	265	245	59	34
<b>VI</b> ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE	181	163	133	33	16
<b>Totale</b>	<b>924</b>	<b>1.343</b>	<b>1.414</b>	<b>173</b>	<b>153</b>

Sedute



Progetti di legge esaminati in sede referente



### 7.3 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE

#### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Attività del Comitato LCV

Anno	Sedute	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni	Relazioni per l'Aula	Audizioni
2018	7	1	0	1	
2019	9	8	2	4	1
2020	11	9	1	2	1
2021	12	12	0	4	1
2022	9	9	2	12	
2023	2	3	1	2	
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>3</b>

#### 7.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI

##### XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Attività degli altri organi consiliari

<b>Organi</b>	<b>Totale sedute</b>
Conferenza Capigruppo	124
Conferenza Presidenti Commissione	5
Ufficio di Presidenza	95
Giunta elezioni	11
Giunta per le nomine	39
Giunta per il regolamento	4

## 8 - POLITICHE LEGISLATIVE

### 8.1 - POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO E DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, TURISMO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E FORESTE)

Nel corso della XII legislatura le politiche legislative nei settori delle attività produttive e quella per il lavoro sono state caratterizzate da interventi non solo di manutenzione legislativa, ma anche di incentivazione e di sostegno alle imprese e ai lavoratori. Le norme di sostegno hanno avuto particolare rilevanza negli anni 2020, 2021 e 2022 nel corso dei quali sono stati approvati interventi urgenti per il sistema economico danneggiato, prima, dalla crisi sanitaria dovuta al Covid-19 e, successivamente, dalle conseguenze economiche del conflitto tra l'Ucraina e la Russia e delle sanzioni economiche comminate a quest'ultima dall'Unione europea.

Le conseguenze dell'emergenza sanitaria sono state affrontate con provvedimenti specifici (**legge regionale 12 marzo 2020, n. 3; legge regionale 1 aprile 2020, n. 5; legge regionale 23 giugno 2020, n. 11**), con interventi multisettoriali (**legge regionale 18 maggio 2020, n. 9; legge regionale 29 giugno 2020, n. 13; legge regionale 6 novembre 2020, n. 22**), con la legge di assestamento del bilancio (**legge regionale 6 agosto 2020, n. 15**) e con gli strumenti della manovra finanziaria (**legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25; legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26**). Più precisamente, con i citati provvedimenti specifici la Regione è stata autorizzata a concedere finanziamenti agevolati, a sospendere rate su fondi di rotazione, a concedere garanzie attraverso i Confidi, ad adottare misure per manifestazioni turistiche e per consentire la formazione a distanza, oltreché a prorogare i termini per il versamento dell'IRAP (**legge regionale 3/2020**). Sono state anche introdotte misure quali erogazioni anticipate, proroghe o sospensione di termini per evitare che i ritardi e gli impedimenti causati dall'emergenza sanitaria si ripercuotessero sui procedimenti contributivi e amministrativi. Sono state, inoltre, estesi alle imprese artigiane i sostegni, quali il credito di imposta, già previsti dalla legge regionale 3/2020 per le imprese dei settori ricettivo, turistico e del commercio. È stato, infine, attivato il "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità del sistema produttivo agricolo e agroalimentare (**legge regionale 5/2020**).

Le conseguenze del conflitto tra l'Ucraina e la Russia sono state affrontate con un provvedimento specifico (**legge regionale 12 maggio 2022, n. 7**), con la legge di assestamento del bilancio (**legge regionale 5 agosto 2022, n. 13**) e con gli strumenti della manovra finanziaria (**legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21; legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22**). In particolare, con la **legge regionale 7/2022** è stata disciplinata l'applicazione delle regole di flessibilità previste dal "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato" adottato dalla Commissione europea a seguito del conflitto Russia-Ucraina che ha integrato gli strumenti già introdotti in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e adottati con le leggi regionali n. 3 e n. 5 del 2020 che sono state conseguentemente modificate.

Nel quinquennio della legislatura sono state adottate diverse leggi di riordino normativo di interi settori.

#### POLITICHE IN MATERIA DI LAVORO

È stato effettuato un significativo intervento legislativo nell'ambito delle politiche in materia di lavoro (**legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17**), che ha modificato la normativa regionale risalente al 2005 al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti intervenuti nel tempo, ma conservandone, tuttavia, l'impostazione e le finalità.

#### POLITICHE IN MATERIA DI INDUSTRIA, DI TURISMO E DI COMMERCIO

È stato effettuato un ampio intervento normativo per la modernizzazione della crescita dell'economia regionale (attraverso interventi per lo sviluppo del commercio e della digitalizzazione), per rinnovare il sistema di accesso

al credito e per la creazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria (**legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 SviluppoImpresa**). Tale normativa è intervenuta anche nei settori strategici dell'acciaio, delle automotive, della cantieristica e nautica, del legno e arredo, della trasformazione agroalimentare, e del comparto biomedicale. Il provvedimento ha, inoltre, adottato disposizioni sull'economia sostenibile, sull'economia circolare, sul riuso e sul recupero.

È stata adottata una normativa di riordino del settore turistico con disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano, estivo e invernale che, al contempo, ha individuato le competenze dell'Amministrazione regionale e quelle di PromoTurismoFVG nei territori montani (**legge regionale 2 agosto 2022, n. 11**). Tale provvedimento, con l'obiettivo di facilitare l'applicazione della normativa, ha raccolto in un unico testo la disciplina della gestione della montagna regionale per gli interventi di sviluppo produttivo correlato al sistema turistico effettuando, inoltre, una significativa modifica della disciplina regionale degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.

Sono state, inoltre, approvate diverse disposizioni riguardanti ambiti significativi di singoli settori.

Si vedano a tal proposito le disposizioni di promozione e di semplificazione dedicate a diversi settori produttivi e, in particolare, al turismo con la previsione di nuove strutture turistiche quali il "condhotel", gli "all year marina resort" e le "Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali" (**legge regionale 29 aprile 2019, n. 6**). Sono state anche adottate norme per valorizzare le manifestazioni e gli eventi a carattere locale (**legge regionale 3 maggio 2019, n. 7**) e norme per promuovere il ruolo delle agenzie turistiche (**legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15**). Si segnala, poi, l'introduzione di norme per il sostegno delle imprese nell'innovazione di processo e di organizzazione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro e l'istituzione del "Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi" (**legge regionale 23 giugno 2020, n. 11**).

## **POLITICHE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE**

Anche nell'ambito delle materie agricoltura e foreste si rinvencono diverse disposizioni che riguardano aspetti specifici.

Fra queste si segnalano le norme per la difesa dei boschi dagli incendi (**legge regionale 7 novembre 2019, n. 17**), che hanno inteso adeguare la disciplina regionale, contenuta nella legge regionale 8/1977, a quella nazionale, dettata dalla legge 353/2000 e le disposizioni per la promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale (**legge regionale 8 novembre 2021, n. 17**).

Altra disposizione di rilievo ha quale oggetto l'istituzione presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), dell'Organismo pagatore regionale (OPR FVG), che sarà operativo dal 2024 e che si occuperà di gestire l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune (**legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24**, articolo 3).

Si segnala, inoltre, la disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura dirette a promuovere il prodotto ittico locale (**legge regionale 4 marzo 2022, n. 3**), e la normativa per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti per promuovere tale coltura sul territorio collinare e montano (**legge regionale 4 marzo 2022, n. 4**).

## 8.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI

Nella descrizione dei contenuti dell'attività legislativa nella XII legislatura è inevitabile il riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha rappresentato un autentico spartiacque. Se nella fase iniziale, l'attività è stata caratterizzata dalle leggi regionali 27/2018 e 22/2019, che hanno ridefinito l'assetto istituzionale e l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, sostituendo il precedente intervento di riforma operato con la legge regionale 17/2014, della Giunta "Serracchiani", lo scoppio della pandemia da Covid-19 nei primi mesi del 2020 ha determinato una ridefinizione radicale di obiettivi e priorità. In questa fase l'attenzione si è necessariamente concentrata, nel settore della salute, sull'adozione di misure straordinarie di contenimento e gestione della pandemia, in massima parte attraverso azioni di natura gestionale e organizzativa attuate dalle aziende sanitarie, sotto la direzione dell'Assessorato alla salute. Solo dai primi mesi del 2022 la situazione è ritornata gradualmente alla normalità e con essa anche l'attività legislativa, nel 2022 caratterizzata dall'approvazione della nuova legge sulla disabilità e nel 2023, a ridosso della fine della legislatura, dall'approvazione della legge sui caregiver familiari.

A inizio legislatura, nel settore della salute, come anticipato, viene approvata la **legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)**, che riforma l'organizzazione della sanità regionale definita dalla legge regionale 17/2014.

La LR 27/2018 introduce una nuova governance del SSR attraverso la previsione di un nuovo ente intermedio, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), con finalità di supporto alla Direzione centrale salute e alle aziende sanitarie nel governo del sistema e funzioni di coordinamento e attuazione di servizi condivisi, e la costituzione di tre nuove aziende sanitarie di area vasta: l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC). Le tre aziende si articolano sui territori delle ex province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste, comprendendo al loro interno sia l'area territoriale che quella ospedaliera, in continuità con l'assetto organizzativo previsto dalla LR 17/2014, a garanzia di un'integrazione dei servizi indicata come elemento strategico nell'organizzazione del sistema. La ricomposizione delle aziende a livello di area vasta inoltre persegue l'obiettivo di ricomporre l'omogeneità dei territori di riferimento, considerata un elemento critico del precedente assetto.

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina succede all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e a parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", limitatamente agli ospedali di Gorizia e Monfalcone e alle strutture dei distretti Alto Isontino e Basso Isontino. L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale succede all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e a parte dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", limitatamente agli ospedali di Latisana e Palmanova e alle strutture dei distretti Est e Ovest. L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale succede all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5, mantenendone confini e struttura organizzativa. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) succede all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS). Sono confermati, come parte del SSR, l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Burlo Garofolo" di Trieste e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Centro di riferimento oncologico" di Aviano. Con la nuova legge il numero di enti del SSR passa quindi dagli 8 previsti dalla legge regionale 17/2014, a 6. Le aziende sanitarie, in particolare, passano da 5 a 3.

Nel settore dei servizi sociali, la **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale))**, nel disporre l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di adesione alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, avviando il percorso verso la definizione di un nuovo assetto del sistema Regione-Autonomie locali, ridefinisce le forme di gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC), eliminando l'obbligatorietà della gestione per il tramite delle UTI e reintroducendo la modalità della convenzione, già prevista dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi

per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

La legge regionale 31/2018, inoltre, istituisce l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni, che come composizione e funzioni ricalca in buona sostanza quelle che la "versione storica" della legge regionale 6/2006 attribuiva all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, e la Conferenza regionale dei Servizi sociali dei Comuni, quale organismo di confronto permanente tra la Regione e i SSC, con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Sempre nel settore dei servizi sociali, la **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)**, all'articolo 9, commi da 8 a 20, istituisce per l'anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà, diretto a garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, nelle more della valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)<sup>2</sup>, e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale. Il fondo è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro e in cui almeno un componente sia residente in regione da almeno 5 anni.

Nel 2019, la **legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale)**, all'articolo 74, prevede l'istituzione di un'ulteriore sede operativa dell'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine presso le strutture sanitarie del presidio di Gemona del Friuli.

Lo stesso articolo inoltre dispone la dotazione di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza nei Punti di primo intervento dei "presidi ospedalieri per la salute", di cui alla legge regionale 17/2014.

L'articolo 75 della LR 9/2019 interviene sulle funzioni del presidio ospedaliero di Latisana e Palmanova, stabilendo che le funzioni di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, siano assicurate presso la sede operativa di Latisana e individuando le funzioni da assicurare nella sede di Palmanova.

Rispetto all'assetto previgente, l'articolo 75, in sostanza, dispone la riattivazione del punto nascita di Latisana, che era stato sospeso, a decorrere dal 18 marzo 2016, con decreto del direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana Isontina", motivato dalla necessità di garantire gli standard di sicurezza previsti per i punti nascita dall'Accordo Stato - Regioni del 16 ottobre 2010.

La previsione dell'articolo 74 citato, relativa agli spazi di osservazione nei Punti di primo intervento, viene impugnata dal Governo, che rileva il contrasto con il decreto 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e quindi la violazione della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), nonché la violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

In adesione ai rilievi del Governo, le disposizioni dell'articolo 74 vengono abrogate dalla LR 22/2019, anche se poi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 281 del 2020, riconoscerà la legittimità dell'intervento, ritendendolo coerente con le previsioni del DM 70/2015.

Giunge quindi a fine anno l'approvazione della **legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)**, la cosiddetta seconda fase della riforma del Servizio sanitario regionale (SSR), dopo il riordino istituzionale e organizzativo operato con la LR 27/2018.

La legge regionale 22/2019 definisce il modello assistenziale del SSR come sistema che deve orientarsi alla

---

<sup>2</sup> La "Misura attiva di sostegno al reddito" era stata istituita dalla LR 15/2015 come intervento monetario di integrazione al reddito, erogato nell'ambito di un percorso concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare. L'art. 2 della legge 15 aveva previsto un periodo sperimentale di applicazione della Misura, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento attuazione della legge. Il periodo di sperimentazione era scaduto il 22 ottobre 2018.

proattività e alla medicina di iniziativa, in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni.

Il sistema regionale dei servizi sanitari e quello dei servizi sociali sono indirizzati a concorrere in forma congiunta alla risposta ai bisogni complessi di salute della persona, superando il modello di interazione basato sull'esercizio separato delle proprie competenze e riconoscendo nell'integrazione sociosanitaria la formula organizzativa di produzione unitaria di salute e benessere.

La legge regionale 22/2019 disciplina le funzioni dell'assistenza distrettuale, i servizi di prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera, le reti cliniche di assistenza, il rapporto con le università e gli enti scientifici e con i soggetti erogatori privati accreditati, la sanità digitale e lo sviluppo tecnologico del SSR, gli strumenti di pianificazione e programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture private sanitarie e sociosanitarie, nonché le modalità di finanziamento del SSR.

La legge si caratterizza per un importante impianto attuativo, la cui realizzazione andrà incontro a inevitabili condizionamenti con il sopraggiungere dell'emergenza Covid.

Nel settore sociale, la **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)**, modifica la legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), introducendo un intervento economico a favore degli amministratori di sostegno nel caso di assegnazione da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 379 del codice civile, di un'equa indennità e dell'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.

Diversi sono poi gli interventi diretti all'aggiornamento dei servizi a favore delle persone con disabilità, realizzati attraverso modifiche alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).

Con l'articolo 12 della **legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali)**, si introducono misure dirette a favorire percorsi sperimentali per l'innovazione del sistema dei servizi

Con l'articolo 9 della **legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assessment del bilancio per gli anni 2019-2021)**, viene promosso l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai bisogni delle persone con disabilità, e con l'articolo 8 della **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)**, si danno indicazioni ai Comuni per la realizzazione di servizi nei contesti naturali di vita delle persone disabili, diretti a valorizzare le dimensioni della domiciliarità, e di servizi e interventi rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 e nei settori della salute e dei servizi sociali i primi interventi connessi alla nuova situazione di emergenza sono adottati all'interno della **legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)**, dove si prevedono deroghe per l'accesso ai benefici riferiti ai percorsi di socializzazione e integrazione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 e all'articolo 36 della legge regionale 18/2005, deroghe alla regolamentazione dell'accesso al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, e ancora la possibilità di deroga ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, di cui al DPR 144/2015, previsti per l'esercizio delle attività assistenziali nelle residenze per

anziani, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.

Con la **legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive)**, all'articolo 17, si prevede l'adozione di un piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da Covid-19.

Nella **legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale)**, si dispone lo stanziamento di 2 milioni di euro per premialità da destinare nell'anno 2020 al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ancora, nell'ambito della **legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali)**, viene introdotta una linea di contribuzione a favore delle strutture residenziali per anziani e per disabili finalizzata al rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese a seguito dell'emergenza sanitaria in corso.

Al di là degli interventi collegati al Covid, nell'ambito della **legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro)**, vengono aggiornate le disposizioni della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), concernenti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Con la **legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18**, si modifica poi la legge regionale 22/2014, sulla promozione dell'invecchiamento attivo, introducendo nuove disposizioni dirette a promuovere e sostenere interventi per il contrasto del fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale.

La LR 18/2020 è la prima legge regionale in Italia ad affrontare in maniera specifica e organica il tema del contrasto alla solitudine.

Nel 2021, l'intervento più significativo è l'approvazione della **legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori)**, che riscrive i contenuti della legge regionale 17/2000, in materia di contrasto alla violenza sulle donne, e introduce nuove azioni e misure regionali per la tutela di altre persone vittime di atti violenti o discriminatori.

La LR 12/2021 individua le strutture antiviolenza (i centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiautonomia, i centri per autori di violenza) e ne disciplina il funzionamento, dispone interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita, misure di sostegno per gli orfani per crimini domestici, interventi di presa in carico dei soggetti autori di violenza, iniziative di protezione e sostegno alle vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione.

La logica degli interventi per progetti, alla base della legge regionale 17/2000, viene rivista e aggiornata, attraverso l'inquadramento degli interventi in termini di veri e propri servizi, coinvolgendo in una rete integrata gli attori istituzionali del sistema sociale e sanitario, in sinergia con le risorse del Terzo settore e con gli altri attori istituzionali e sociali impegnati nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Nel settore della salute, viene approvata la **legge regionale 9 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)**, con la quale vengono promossi percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

Il persistere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 porta all'introduzione di ulteriori misure specifiche per il contrasto e la gestione della situazione pandemica.

Nell'articolo 8 della **legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-**

**2023**), si prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per azioni mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e delle iniziative di contrasto all'emergenza da Covid-19, ivi compresa l'attuazione della campagna vaccinale; 2,6 milioni di euro vengono riservati ad agevolazioni per l'abbattimento dei costi dei test per l'ottenimento della certificazione verde Covid-19; 7,5 milioni di euro sono destinati, come contributo straordinario, alle strutture residenziali per anziani, per mitigare l'impatto economico-finanziario subito dalle strutture medesime per effetto della pandemia e a ristoro delle spese connesse alle prestazioni sanitarie rese a causa dell'emergenza Covid.

Nella stessa LR 13/2021, con un'integrazione della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), viene dato mandato alla Giunta regionale di individuare, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, un laboratorio incaricato dell'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis per finalità terapeutiche, da erogare con oneri a carico dello stesso Servizio sanitario regionale.

Rispetto al settore sociale, nello stesso anno, vengono effettuati ripetuti interventi di aggiornamento della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), riguardanti l'introduzione della contabilità economico patrimoniale e il funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Nel corso del 2022, l'intervento legislativo più rilevante è l'approvazione della **legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)**, che ridefinisce il sistema degli interventi a favore delle persone con disabilità, sostituendo la legge regionale 41/1996.

La LR 16/2022 recepisce la profonda revisione normativa e culturale intervenuta negli anni nel settore della disabilità a livello internazionale e nazionale, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato italiano con la legge 18/2009, fino alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo per il riordino degli interventi in materia di disabilità.

La nuova legge regionale recepisce e valorizza i principi affermatasi nel nuovo contesto di riferimento politico e programmatico, perseguendo l'obiettivo di garantire il rispetto della dignità e dei diritti della persona con disabilità, diffondere una diversa concezione di disabilità valorizzando l'apporto che le persone disabili possono dare alla società, contrastare le discriminazioni e ogni forma di violenza o isolamento, promuovere le pari opportunità e l'autodeterminazione, favorire la vita indipendente, la partecipazione, l'inclusione e l'accessibilità quale fattore abilitante dei diritti, sia delle persone con disabilità che delle loro famiglie.

Le finalità indicate sono articolate in indirizzi e principi riferiti alle diverse aree di intervento dell'azione regionale: salute, vita indipendente e inclusione nella società, istruzione, formazione e lavoro, mobilità personale e libertà di movimento, informazione, comunicazione e partecipazione.

Un aspetto fondamentale della nuova norma attiene al riordino delle funzioni attribuite ai diversi attori istituzionali coinvolti, con la previsione del trasferimento della titolarità di servizi e interventi prima di competenza degli Enti gestori (Comuni e loro forme associative) alle aziende sanitarie regionali, con decorrenza 1° gennaio 2024, ristabilendo in questo modo la coerenza del sistema organizzativo con l'assetto definito dai livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali.

Il passaggio di competenze, da concludere entro la fine del 2024, riguarda servizi e interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Nell'ambito delle politiche per la salute, con la **legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022)**, agli articoli 126 e 128, vengono introdotte misure straordinarie per fronteggiare la situazione di forte criticità legata alla carenza di personale medico e sanitario, in particolare rispetto alla garanzia della continuità dei servizi di assistenza primaria e dei servizi di emergenza-urgenza.

L'articolo 126 interviene sulla carenza di medici in regime di convenzione, con disposizioni di indirizzo nei riguardi delle aziende sanitarie e dei Comuni per la definizione di strategie dirette al mantenimento dei presidi sanitari

nei territori più disagiati, riconoscendo una priorità di scelta in fase di trasferimento ai medici disponibili ad assumere incarichi in zone carenti e promuovendo l'inserimento dei medici titolari di incarichi di continuità assistenziale (guardie mediche) nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale.

L'articolo 128, per ovviare alle difficoltà dei servizi di emergenza-urgenza, autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) a utilizzare in via temporanea medici neolaureati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza e aumenta le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese nei medesimi servizi da medici e infermieri. Autorizza la destinazione di risorse aggiuntive a incremento dei fondi contrattuali per il trattamento accessorio del personale del SSR, anche oltre il limite fissato dalla normativa statale, e prevede la possibilità per gli infermieri dipendenti del SSR di effettuare attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, in deroga al principio di esclusività del rapporto di impiego.

Parte delle misure descritte viene impugnata dal Governo, che contesta la legittimità delle disposizioni riguardanti l'indicazione della priorità di trasferimento dei medici di famiglia nelle zone carenti, l'assunzione di medici neolaureati e specializzandi nei servizi di emergenza-urgenza, l'aumento del trattamento accessorio al personale dipendente del SSR e la deroga al vincolo di esclusività del personale infermieristico.

La questione viene decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 2023, che conferma la legittimità dell'intervento regionale, riconoscendone il carattere di rimedio organizzativo straordinario, finalizzato a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale.

Ulteriori interventi nel corso del 2022 vengono messi in campo per dare sostegno al sistema dei servizi residenziali per le persone anziane, in sofferenza per l'impatto economico-finanziario conseguente all'emergenza pandemica e all'insorgere di nuove difficoltà determinate dalla ripresa a livello globale delle dinamiche inflazionistiche, sotto la spinta dell'aumento dei costi delle fonti energetiche.

Con la **legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024)**, all'articolo 8, dedicato agli interventi per la salute e i servizi sociali, vengono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di contributo straordinario per le strutture residenziali per anziani in relazione alle sofferenze di bilancio patite per effetto dell'emergenza Covid e 4,675 milioni di euro, sempre per l'anno 2022, per interventi di investimento sulle strutture per non autosufficienti, come supporto per i maggiori oneri conseguenti all'aumento dei costi di realizzazione delle opere. Sempre a beneficio del sistema residenziale per le persone anziane, sono previsti 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di rimborso delle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

Con la **legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)**, la Regione interviene a sostegno del sistema residenziale e semiresidenziale per le persone con disabilità, stanziando 2 milioni di euro per l'anno 2023 per fronteggiare gli effetti dell'aumento dei costi energetici e 600 mila euro, sempre per il 2023, a favore dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, in relazione agli effetti del protrarsi dell'emergenza pandemica.

Sempre in relazione al settore dei servizi di assistenza residenziale, con la **legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025)**, viene aggiornata la disciplina delle rette di degenza, prevedendo che la retta giornaliera praticata, oggetto di comunicazione obbligatoria da parte delle strutture residenziali alla Direzione centrale salute entro il 31 marzo di ogni anno, non possa essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento, se non in presenza di motivi oggettivi, da esplicitare in apposita relazione. Per il solo anno 2023, viene data facoltà alle strutture di derogare a tale divieto, con idonea motivazione, al fine di consentire alle strutture residenziali, in considerazione dell'eccezionale contingenza economica legata all'aumento dei costi dell'energia, di applicare rette basate su dati reali, evitando approssimazioni in eccesso a inizio anno, a maggior tutela degli ospiti e dei loro familiari.

Nel 2023 infine, a ridosso della conclusione della legislatura, viene approvata la **legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari)**, provvedimento nato dalla fusione di due proposte di legge di iniziativa consiliare e scritto in collaborazione con l'Assessorato alla salute e alle politiche sociali, che definisce il quadro normativo regionale di riferimento per la

valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare, definendo la figura del caregiver, in termini estensivi rispetto alla definizione presente nella normativa statale, disciplinando i rapporti del caregiver con il sistema dei servizi sociali e sanitari e prevedendo misure per valorizzare il caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività.

### 8.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE

Le politiche legislative in materia di territorio, ambiente ed infrastrutture si sono concretizzate nell'approvazione di leggi organiche di riforma e di leggi meramente modificative di altre che tuttavia presentano contenuti tali da incidere significativamente sulla normativa organica vigente.

#### POLITICHE IN MATERIA DI TERRITORIO

Per quanto riguarda l'azione politica di governo in **materia di territorio** si segnalano gli interventi legislativi in tema di politiche abitative e di paesaggio, edilizia ed urbanistica.

Nel corso del 2018, per la parte dell'anno concernente la XII legislatura, è stata approvata una sola legge regionale che, pur intervenendo a modificare una disciplina organica già vigente, rappresenta una misura significativa dell'azione di governo nel contesto delle politiche abitative. Si tratta della **legge regionale 6 novembre 2018, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater))**, con la quale si modificano i requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata e si introduce una disposizione specifica che sancisce la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

La norma prevede che per poter accedere alle azioni regionali per le politiche abitative i richiedenti abbiano la residenza in regione da almeno 5 anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, con l'eccezione delle misure rivolte al sostegno alle locazioni e alla morosità incolpevole per accedere alle quali continua a trovare applicazione il requisito di residenza biennale. Costituisce altresì requisito indispensabile il non essere stati condannati in via definitiva per il reato di invasione di terreni o edifici e il non essere proprietari di altri alloggi sul territorio nazionale o all'estero che, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, comporta la presentazione di un certificato o attestazione rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati dalla traduzione in italiano autenticata.

Tale previsione, che comunque non trova applicazione per i rifugiati ed i titolari di protezione sussidiaria, ha il proprio fondamento nell'esigenza di porre la pubblica amministrazione nella condizione di avere certezza della situazione immobiliare dei cittadini extra Unione europea, stante l'impossibilità di certificare e verificare autonomamente tale requisito.

La legge regionale 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è stata ulteriormente modificata nel 2019 ad opera della **legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica)**, che ha introdotto una nuova normativa organica di settore, perseguendo l'obiettivo di riordinare l'assetto istituzionale e organizzativo delle Ater, mediante la definizione degli organi, delle loro funzioni ed attività. Tra gli elementi più significativi del provvedimento va evidenziata l'introduzione del Consiglio di amministrazione delle Ater, composto da tre componenti, quale organo di vertice che trova nel suo Presidente il rappresentante legale. Prevede, inoltre, la nomina di due direttori e modifica la composizione della Conferenza del sistema regionale delle Ater, in base ai nuovi organi. La legge, inoltre, rivede il meccanismo di nomina dei componenti il Collegio unico dei revisori dei conti e la composizione delle Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi operanti presso le Ater.

Sono mantenuti gli strumenti finanziari delle Ater, già disciplinati dalla legge regionale 1/2016, per quanto attiene le fonti di finanziamento, il fondo sociale ed il bilancio, così come viene ribadito il compito di vigilanza della Regione. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Ater è confermato e viene mantenuto il livello occupazionale nonché, in un'ottica di una razionalizzazione degli apparati e di una maggiore efficacia ed efficienza delle Ater, la norma dispone che al personale si applichino discipline omogenee in ordine allo stato giuridico mediante un processo di omogeneizzazione che non deve comportare oneri aggiuntivi. Vengono esplicitate le competenze del Difensore civico nella sua funzione di garante per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione e viene introdotta una clausola valutativa che pone in capo alla Giunta regionale l'obbligo di relazionare periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge medesima al fine di consentire una valutazione sui risultati ottenuti.

La **legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009)**, è un testo di modifica a leggi regionali vigenti ed interviene nei settori del paesaggio, dell'edilizia e dell'urbanistica.

In materia di paesaggio disciplina la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative ad interventi soggetti a procedura autorizzatoria semplificata e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario. Modifica, inoltre, la norma che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio prevedendo la possibilità che, qualora alle stesse partecipino componenti esterni, agli stessi sia riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.

In materia di edilizia è prevista l'istituzione e la disciplina dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), nell'ottica di garantire una maggior semplificazione, trasparenza e accelerazione delle procedure. Sono ricomprese nell'attività di edilizia libera gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore, che non costituiscono trasformazione territoriale e che vengono attuati da enti pubblici. Viene inoltre precisato l'ambito di applicazione di alcune misure di deroga di cui al "piano casa" e viene ridefinito il computo delle superfici accessorie realizzate mediante l'applicazione delle misure di deroga del "piano casa". Infine, la legge regionale 14/2020 reca la disciplina transitoria relativa a strumenti attuativi comunali in itinere ed estende, sempre in via transitoria, i nuovi termini quinquennali di ultimazione dei lavori ai titoli abilitativi in corso di validità.

In materia di urbanistica viene introdotta la disciplina per le procedure di aggiornamento del Piano del governo del territorio.

#### **POLITICHE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE**

In relazione al **tema delle infrastrutture** vanno segnalate due leggi regionali relative, rispettivamente, alla manutenzione delle strade comunali e all'intermodalità.

Con la **legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali)**, viene introdotto uno strumento legislativo autonomo e settoriale, in grado di supportare i Comuni, da parte della Regione, per il rifacimento delle strade comunali, finanziando interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture inerenti la viabilità appartenenti agli enti locali, mantenendone la qualità, alla manutenzione programmata delle stesse, finalizzata alla tutela del demanio comunale e al decoro del territorio, nonché a rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio, lungo tutte le reti stradali, con priorità alla sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Con questo intervento legislativo si dotano le Amministrazioni comunali di uno strumento che consenta loro di fronteggiare le problematiche correlate alla manutenzione delle reti stradali comunali e fornire una risposta alle richieste che sovente sono state avanzate sul tema.

La **legge regionale 1 luglio 2022, n. 9 (Disposizioni in materia di intermodalità)**, introduce delle modifiche alla legge regionale 15/2004 a seguito della decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022, della Commissione europea sulla rinotifica del regime di aiuti di Stato a sostegno dell'intermodalità, con la quale è stata autorizzata l'introduzione di due ulteriori tipologie di servizi intermodali via ferro e via mare rispetto l'originaria previsione normativa. I due servizi aggiuntivi sono i servizi ferroviari intermodali "shuttle infra regionali" e i servizi di trasporto intermodale "costiero infra portuale", entrambi destinati ai collegamenti su medie e brevi distanze all'interno della Regione. Le modifiche proposte sono volte a consolidare il sostegno pubblico alle modalità di trasporto alternative a quelle stradali, di corto raggio e che interessano i principali nodi logistici e portuali del territorio regionale, riducendo al contempo il sostegno ai servizi di trasporto intermodale orientati a collegamenti su medie e lunghe distanze, che nell'esperienza pregressa si sono rivelati i maggiormente critici, e razionalizzando l'attuale sistema di incentivi mediante un unico intervento consolidato e un unico tipo di beneficiario, cioè gli operatori del trasporto multimodale (M.T.O.).

## **POLITICHE IN MATERIA DI AMBIENTE**

Per quanto riguarda l'azione politica di governo in **materia di ambiente** si segnalano gli interventi legislativi in tema di servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico e di parchi e riserve naturali.

La **legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**, relativa al settore del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è volta ad introdurre dalle modifiche che hanno interessato la disciplina della governance dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti di cui alla legge regionale 5/2016.

Rispetto il previgente assetto istituzionale dell'Ausir viene introdotto l'organo del Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti ed integrato, per quanto attiene al servizio idrico integrato, da due sindaci della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'Ausir. Al nuovo organo sono attribuite diverse competenze specifiche, in precedenza facenti capo all'organo tecnico amministrativo, tra le quali la formulazione di proposte o pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali, l'espressione di pareri sullo schema del bilancio di previsione e di esercizio dell'Ausir, l'approvazione di regolamenti interni e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito predisposta dal Direttore generale. Tra le funzioni del nuovo Consiglio di amministrazione figurano anche la promozione di attività culturali e le iniziative volte alla corretta gestione dei rifiuti, all'uso responsabile dell'acqua, nonché la promozione di attività di ricerca in materia di acqua e rifiuti.

Sono conseguentemente ridefinite le funzioni di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, del Direttore generale dell'Ausir e del Presidente, al quale è attribuita non solo la rappresentanza istituzionale dell'Ente ma anche quella legale.

Molto importante è poi la **legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)**, che introduce nell'ordinamento regionale una nuova disciplina organica di settore.

La legge regionale 21/2020 introduce in ambito regionale la disciplina per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, con potenza superiore a 3.000 KW, attenendosi alle prescrizioni della normativa statale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 che definisce in maniera rigorosa e precisa i margini di intervento regionali.

Nell'ambito delle disposizioni di carattere generale cui la legge dà attuazione, vengono specificati l'oggetto e le finalità perseguite, improntate alle disposizioni della normativa statale, il regime giuridico delle opere "bagnate" e di quelle "asciutte", il rapporto che il concessionario uscente è tenuto a redigere alla fine della concessione contenente la ricognizione delle opere e dei beni, la disciplina per le concessioni che interessino anche la Regione Veneto. È prevista la valutazione dell'uso idroelettrico demandata ad apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dei pareri del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna territorialmente interessati dalla derivazione, volta ad attestare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad uso diverso ed incompatibile con quello idroelettrico, ed è disciplinata la modalità di assegnazione delle concessioni che può estrinsecarsi in una delle tre forme di affidamento a operatori economici individuati all'esito di gare ad evidenza pubblica, o a società a capitale misto pubblico-privato, di cui l'ente pubblico detiene almeno il 51 per cento, o a forme di partenariato previste dal codice degli appalti, nonché la durata delle concessioni stesse compresa tra venti e quaranta anni incrementabili fino ad un massimo di ulteriori dieci anni.

La norma disciplina la procedura di assegnazione delle concessioni che si articola in varie fasi: l'indizione della procedura, la pubblicazione del bando di gara, la disciplina della presentazione delle domande e della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, la valutazione delle istanze medesime al fine di verificarne l'ammissibilità, la valutazione dei progetti e dei requisiti di ammissione dei soggetti istanti. In attuazione della norma statale sono altresì definiti gli obblighi e le limitazioni gestionali cui è subordinata

l'ammissibilità dei progetti e sono definiti i miglioramenti energetici da conseguire attraverso interventi manutentivi o di modifica delle opere e degli impianti. Sono altresì stabiliti gli obiettivi minimi da conseguire in termini di miglioramento e risanamento ambientale, le misure di compensazione ambientale e territoriale che non possono avere esclusivamente valenza economica e si prevede espressamente che nelle procedure siano previste le clausole sociali volte a promuovere la stabilità del personale impiegato. I concessionari sono inoltre tenuti a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica in KW per anno, ovvero, in alternativa, a corrispondere il contro valore monetario della cessione stessa.

Vengono disciplinate le concessioni per quanto attiene il rilascio del provvedimento, da emettere entro novanta giorni dall'aggiudicazione, il canone di concessione costituito da una parte fissa e da una parte variabile e le garanzie finanziarie che l'aggiudicatario è tenuto a prestare per assicurare l'adempimento degli obblighi che gli fanno carico.

È prevista una clausola valutativa quale strumento indicatore importante per verificare l'efficacia dell'impianto legislativo e atta a consentire eventuali, futuri, interventi correttivi. Sono, infine, introdotte le disposizioni finanziarie, le sanzioni ed il regime transitorio per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024.

Con la **legge regionale 26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)**, viene modificata la legge organica in materia di parchi e riserve naturali nell'ottica della semplificazione e dell'adeguamento alle modifiche intervenute nel settore nel corso degli anni.

L'obiettivo della legge è la salvaguardia delle aree naturali protette insistenti in Regione e la tutela della biodiversità degli ambienti naturali attraverso la predisposizione di un quadro normativo coerente ed organico. In tal senso risulta di particolare rilievo il riconoscimento e la promozione dell'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate, l'inserimento nella legge regionale 42/1996 della rete ecologica europea Natura 2000 la cui gestione viene attribuita ai parchi ed alle riserve naturali, così come lo sviluppo del marchio di qualità quale elemento distintivo e di riconoscimento dell'assolvimento dei requisiti quali la garanzia del rispetto dell'ambiente e della biodiversità.

Ulteriori modifiche attengono ai meccanismi di composizione e nomina degli organi, come l'introduzione della Giunta esecutiva, le modifiche alla composizione del Comitato tecnico scientifico, agli strumenti di pianificazione, limitati a quelli che si sono rivelati necessari nella prassi applicativa, e ai procedimenti amministrativi come l'iter di approvazione dei regolamenti di parchi e riserve. Viene disciplinata l'istituzione dei parchi comunali e intercomunali e viene inserito un nuovo capo dedicato ai trasferimenti e agli incentivi a favore delle aree naturali con il quale sono introdotte importanti norme contributive, in parte già compiutamente disciplinate ed in parte da integrare con atti amministrativi specifici.

Anche il **settore energetico** è stato interessato nel corso della XII legislatura da alcuni provvedimenti di particolare rilievo.

La **legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica)**, si pone nell'ottica della promozione della transizione energetica e delle fonti rinnovabili, ampliando gli strumenti di cui la Regione si avvale per mettere in atto le politiche energetiche a favore del territorio. La norma prevede la trasformazione della UCIT srl nella società per azioni denominata FVG Energia quale società in house della Regione cui è demandato il compito di facilitare gli interventi di pianificazione energetica, la creazione e l'attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre nuove norme e metodi di applicazione delle politiche energetiche. Varie le funzioni attribuite a FVG Energia S.p.A. tra le quali la ricezione, registrazione e deposito delle attestazioni di prestazione energetica (Ape), la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica, a esclusione della gestione software di competenza di Insiel, e del supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al Pnrr. La legge reca altresì disposizioni specifiche per il personale della nuova società ed introduce una clausola valutativa volta a verificare gli effetti prodotti dalla norma.

Sempre nel 2022 è stata approvata la **legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)**, che introduce delle modifiche alla legge regionale 14/2010 con lo scopo di adeguare la normativa all'attuale, mutato, contesto socio economico di riferimento e di favorire gradualmente il sistema di accesso ai contributi nell'ottica della digitalizzazione.

Nello specifico, per esigenze congiunturali e di bilancio, viene attribuita alla Giunta regionale la facoltà di incrementare da 1 a 10 centesimi per litro la misura dei contributi per l'acquisto di carburanti a favore dei soggetti residenti nei Comuni che distano meno di 10 chilometri dai confini di Stato. Si amplia il novero dei titoli in base ai quali è possibile beneficiare delle misure di sostegno introducendo il noleggino a lungo termine e si estendono le funzioni delegate alle Camere di commercio alle attività di rilevazione, controllo dei consumi e dei quantitativi di carburante erogato con i benefici regionali, nonché la competenza al recupero delle misure indebitamente percepite. Viene introdotta la disciplina della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti attraverso l'utilizzo di applicativi digitali che consentono il rifornimento, l'erogazione del contributo, nonché la registrazione in tempo reale di tali operazioni.

È del 2023 la **legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)**, che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini della Regione per l'installazione di impianti fotovoltaici, di accumulatori di energia e di pannelli solari termici realizzati a servizio di edifici o unità immobiliari ad uso residenziale. L'obiettivo perseguito ed enunciato nell'articolo 1 della legge è quello di promuovere l'uso razionale dell'energia e assicurare la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica delle finalità di sviluppo sostenibile previste dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici. In ragione dell'attuale contesto economico caratterizzato da un eccezionale aumento dei costi di approvvigionamento dell'energia, con la legge regionale 1/2023 vengono introdotte misure straordinarie di sostegno ai cittadini finanziando gli interventi volti a incidere stabilmente sulla riduzione dei citati costi energetici, a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro.

La norma demanda ad appositi bandi la definizione delle modalità di presentazione delle domande di incentivo e di rendicontazione, nonché la definizione degli importi massimi concedibili, fermo restando che la concessione ed erogazione dei contributi sarà disposta a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta a partire dal primo novembre 2022.

## 8.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, DI SICUREZZA, DI FINANZA LOCALE E DI CULTURA

### LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Nella **XII legislatura** è iniziata una nuova riforma del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di ridisegnare l'assetto istituzionale della Regione delineato nella precedente legislatura, al fine di ripristinare il livello di governo intermedio per lo svolgimento di funzioni sovracomunali e di area vasta, con una chiara allocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli di governo. Il nuovo riordino degli enti locali prevede un sistema di governo del territorio basato sui principi di libera associazione e salvaguardia delle specificità, finalizzato ad avvicinare le istituzioni ai cittadini, come emerge dal programma di governo del Presidente della Regione del 2018.

Nella precedente legislatura era intervenuta la riforma dell'ordinamento degli enti locali basato sui Comuni; la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 aveva istituito le Unioni territoriali intercomunali (UTI), enti con personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale. L'adesione a una delle diciotto Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale era obbligatoria per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, ed era obbligatorio l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni tramite le Unioni.

Con le modifiche allo Statuto di iniziativa del Consiglio regionale (ex art. 63, secondo comma, Statuto), apportate dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, è stato soppresso l'ente intermedio Provincia, pertanto il sistema delle autonomie locali è stato riformato completamente; risultano solo due i livelli di governo politico: la Regione e i Comuni. La città metropolitana è menzionata come possibile forma di comune e si rimanda alla legge regionale la disciplina di forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. Con il superamento delle Province le funzioni e le competenze sono state attribuite in parte alla Regione e in parte ai Comuni, singoli o in forma associata.

Nella **XII legislatura** il Governo regionale ha attribuito rilievo centrale alla revisione del sistema istituzionale delle autonomie locali, in modo da fondarlo nuovamente su tre livelli di governo politico (Regione, enti di area vasta e Comuni), motivandolo con la «necessità di mantenere un livello di decentramento delle funzioni territoriali, al fine di creare un sistema coordinato di politiche regionali (ma anche nazionali), creando articolazioni sub-regionali».<sup>3</sup>

Intervenendo nel quadro normativo sopra descritto, la nuova riforma degli enti locali ha eliminato il sistema delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e posto le basi per la ricostituzione degli enti di area vasta con l'istituzione degli Enti di decentramento regionale (EDR), ai quali i Comuni possono aderire liberamente in base alle necessità delle comunità locali, in attesa della revisione dello Statuto volta alla ricostituzione del livello di governo intermedio tra Regione e Comuni.

I primi interventi normativi della XII legislatura hanno quindi rimosso l'obbligatorietà di aderire alle UTI e le forme di penalizzazione per i Comuni che si rifiutavano di aderire. La **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31** ha modificato la normativa sul sistema degli enti locali contenuta nella legge regionale 26/2014, come primo passo del processo di riordino delle autonomie locali. Il sistema delle UTI, introdotto a seguito della soppressione delle Province, rimaneva, ma le amministrazioni locali avevano la possibilità di non aderire all'Unione, recedere dall'Unione, o revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione. Veniva quindi meno per i Comuni sia l'obbligo di aderire all'UTI di riferimento, come individuata nel Piano di riordino territoriale, sia l'obbligo di esercitare tramite l'UTI di riferimento determinate funzioni comunali. Le UTI pertanto diventavano "forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali".

Si stabiliva inoltre l'applicazione ai piccoli Comuni della normativa statale che prevede l'obbligo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o a 3.000, se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, di esercitare in forma associata (mediante unione di comuni o convenzione) le funzioni fondamentali.

---

<sup>3</sup> Vedasi la relazione alla proposta di legge costituzionale di revisione dello Statuto di iniziativa del Consiglio regionale che prevede l'istituzione di enti di area vasta a elezione diretta, presentata a Camera e Senato il 9 marzo 2023.

Veniva introdotta la possibilità di scioglimento delle Unioni, a eccezione, nella prima fase transitoria, delle quattro che includevano i comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, e delle Unioni che esercitavano le funzioni sovracomunali già esercitate dalle Comunità montane, al fine di assicurare la continuità della gestione delle funzioni sensibili di area vasta, come ad esempio l'edilizia scolastica (art. 6 bis).

Dal 1° gennaio 2019 i trasferimenti delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni comunali (ex art. 26 della legge regionale 26/2014) sono avvenuti nuovamente a favore dei Comuni e non più alle UTI. Da tale data quindi i Comuni hanno finanziato direttamente le UTI in relazione alle funzioni comunali da queste esercitate.

La **legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)**, è stata approvata al fine di realizzare, per mezzo del superamento delle UTI, un sistema Regione-Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale, nel rispetto dei principi, elencati all'art. 2, di **adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa**.

La legge lascia i Comuni liberi di scegliere tra **tre forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1) le convenzioni; 2) le Comunità, quale ente locale con personalità giuridica; 3) le Comunità di montagna**.

Le **convenzioni** disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati e stabiliscono: l'oggetto, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Possono prevedere la costituzione di uffici comuni che esercitano funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti e la delega di funzioni a favore di uno degli enti convenzionati.

Riguardo alle **Comunità**, l'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione di alcuni atti fondamentali. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto. La gestione dell'ente viene affidata al Comitato esecutivo, scelto dall'Assemblea dei Sindaci con il metodo del voto limitato, con l'obiettivo, anche qui, di dare voce e peso a tutti i Comuni che fanno parte della Comunità. I componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale.

L'art. 39 della legge regionale 21/2019, sostituendo l'allegato A della legge regionale legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), ha ridefinito le zone montane omogenee che delimitano i confini delle **Comunità di montagna** individuate dall'art. 17 (Carnia, Canal del Ferro e Val Canale; Gemonese; Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; Natisone e Torre). I Comuni di montagna esercitano tramite la Comunità le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della montagna, nonché esercitano alcune funzioni e servizi comunali. Nel territorio montano le Comunità di montagna sono subentrate nel patrimonio e nelle funzioni sovracomunali già esercitate dalle soppresse Comunità montane. Dal 1° gennaio 2021 esercitano inoltre le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi nel territorio regionale.

La **legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19** ha consentito la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, pertanto sono state istituite la "Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio" e la "Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali".

Il Consorzio collinare del Friuli è trasformato di diritto, dal 1° gennaio 2021, in **Comunità collinare del Friuli**, che diventa pertanto ente associativo obbligatorio al pari delle Comunità di montagna; subentra quindi nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio e all'UTI Collinare. L'art. 21 bis nella legge regionale 21/2019, inserito dall'art. 1 della **legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica)**, ha disciplinato l'ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli, in considerazione delle affinità territoriali, economiche e sociali tra i due enti.

Le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di **tutela delle minoranze linguistiche**, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal

Governo italiano.

A differenza da quanto previsto dalla legge regionale 26/2014 per le UTI, le funzioni comunali possono essere esercitate dalle Comunità e dalle Comunità di montagna secondo il modello di **gestione “a geometria variabile”**, ossia, solo per alcuni Comuni partecipanti e con due modalità: mediante **conferimento** e mediante **convenzione**.

Mediante il **conferimento** le funzioni comunali sono esercitate in forma associata dai Comuni tramite le rispettive Comunità o Comunità di montagna. Le decisioni in ordine alle funzioni conferite sono assunte dagli organi delle Comunità o Comunità di montagna.

Le decisioni in ordine alle funzioni comunali esercitate dalla Comunità o dalla Comunità di montagna in **convenzione** sono assunte dagli organi dei Comuni ad esse partecipanti.

Resta sempre possibile la **delega** a Comunità e Comunità di montagna di funzioni e servizi comunali.

Riguardo alle funzioni ex provinciali allocate presso le UTI di cui facevano parte i Comuni ex capoluogo di provincia, si prevede che siano gestite da un **Ente di decentramento regionale (EDR)**, quale soluzione transitoria in vista dell'istituzione di nuovi enti di area vasta. Sono istituiti quattro EDR, enti sub-regionali aventi una competenza territoriale corrispondente a quella delle soppresse Province, ai quali sono attribuite le funzioni ex provinciali, tra cui assume preminente rilievo quella dell'edilizia scolastica di secondo grado, rendendo in tal modo possibile lo scioglimento anche delle corrispondenti UTI. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

La fase transitoria per il definitivo superamento delle UTI e la loro cancellazione dall'ordinamento regionale si è conclusa il 31 dicembre 2020.

La **legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale)**, ha attribuito agli EDR le funzioni in materia di **viabilità**, che la Regione aveva acquisito a seguito della soppressione delle Province. In attesa della ricostituzione di un livello intermedio di governo per l'esercizio delle funzioni di area vasta, sono attribuite agli EDR le funzioni già esercitate dalle soppresse Province e le ulteriori funzioni che la Regione riterrà di allocare presso tale livello di governo, tenendo conto dei criteri di efficienza ed efficacia.

Dal 1° gennaio 2022 sono state attribuite agli EDR le funzioni in materia di viabilità inerenti la progettazione, la realizzazione, l'espropriazione, la manutenzione, la gestione, la vigilanza e l'esercizio delle correlate attività.

Nel 2022 è stato avviato dal Consiglio regionale il procedimento per la revisione dello Statuto volto alla ricostituzione del livello di governo intermedio tra Regione e Comuni. Il 31 gennaio 2023 è stata approvata dal Consiglio regionale, la **proposta di legge costituzionale** recante **"Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia)"**, che prevede l'istituzione di **enti di area vasta a elezione diretta**, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge regionale. La proposta di legge costituzionale è stata presentata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2023 (Atto Camera n. 976 e Atto Senato n. 590)<sup>4</sup>. Il 28 giugno 2023 la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale C. 976.

## **LA POLITICA REGIONALE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)**

In forza dello Statuto speciale, alla **Regione è riconosciuta “una propria finanza”**, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale” (art. 48) che comporta, tra l'altro, la previsione

---

<sup>4</sup> Oltre alla modifica degli articoli dello Statuto al fine di introdurre gli enti di area vasta (artt. 7, 11 e 59), la proposta abroga alcune disposizioni implicitamente abrogate, in applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, e fissa il numero di componenti del Consiglio regionale a 49.

espressa delle entrate spettanti, compresa l'attribuzione di quote dei tributi erariali (artt. 49 e 51). Unitamente alle norme di attuazione finora adottate in materia, questo corpus normativo costituisce la base della **speciale autonomia finanziaria della Regione**.

A seguito dell'attribuzione nel 1993 della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (art. 4, numero 1 bis), dello **Statuto**, modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 2/1993), seguita nel 1997 dalle relative **norme di attuazione** (decreti legislativi 8 e 9 del 1997), la Regione ha assunto la competenza, tra l'altro, anche della **finanza locale**. La competenza esclusiva, o primaria, è limitata, sul piano della legittimità, per espressa disposizione dello Statuto, dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dagli obblighi internazionali dello Stato.

L'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), stabilisce che la Regione disciplina la materia e finanzia in via principale i bilanci degli enti locali con risorse del proprio bilancio. Allo Stato spetta, invece, il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite agli enti locali e nella misura determinata dalla normativa statale.

L'**accordo Stato-Regione, sottoscritto il 25 febbraio 2019** dal Presidente della Regione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, oltre alla definizione del **sistema integrato Regione-Autonomie locali**, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ha espressamente previsto la **facoltà di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale** (punto 13 dell'accordo).

Sulla base dell'accordo citato, la **legge regionale 7 novembre 2019, n. 19** ha recepito i principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. Tale accordo stabilisce, tra l'altro, che fanno parte del sistema integrato la Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni. In base all'accordo, è il sistema integrato la forma attraverso la quale l'insieme degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica statale. Spetta alla Regione, quindi, il ruolo fondamentale di garante del sistema integrato e quindi di normatore interno nei confronti dei propri enti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica complessivi. Attraverso le modifiche alla legge regionale 18/2015, si prevede che la Regione, esercitando la propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, definisca con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche, nonché il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L'accordo Stato-Regione del 2019 è stato recepito con le **norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica**, adottate con il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale, nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. L'art. 2 stabilisce che i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato e l'applicazione delle norme statali di contenimento della spesa devono essere regolati con il **metodo dell'accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione**; le disposizioni contenute negli accordi dovranno essere recepite con norme di attuazione.

Nel decreto legislativo 154/2019 (art. 4, comma 8) è, altresì, prevista la clausola di salvaguardia della **invarianza finanziaria nei rapporti tra Stato e Regione** al momento dell'entrata in vigore della disciplina regionale sui tributi locali immobiliari istituiti finora con legge statale.

La norma stabilisce che, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la Regione disciplina i tributi locali di natura immobiliare, il gettito della riserva all'erario - prevista dalla legge finanziaria statale 2013 (art. 1, comma 380, lettera f)) e concernente l'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - è attribuita ai Comuni della Regione. A decorrere dal medesimo termine la Regione deve versare all'erario la somma di 92 milioni di euro ai fini della neutralità finanziaria, nelle more della modifica dell'art. 49 dello Statuto che disciplina le entrate tributarie regionali.

A seguito dell'**accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 22 ottobre 2021** tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata adottata la **norma di attuazione dello Statuto** con il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, che ha aggiunto al decreto legislativo 154/2019 l'art. 4 bis (Misure di

concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026). È stato definito l'ammontare del contributo con cui il sistema integrato concorre alla finanza pubblica negli anni dal 2022 al 2026 e si conferma il metodo dell'accordo tra Stato e Regione, da concludersi entro il 30 giugno 2026, per aggiornare il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato per gli anni successivi al 2026.

La **legge regionale 6 novembre 2020, n. 20**, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2021, è intervenuta in materia di **finanza locale**, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell'art. 4, numero 1 bis), dello Statuto, dell'art. 9 del decreto legislativo 9/1997 e del decreto legislativo 154/2019, e in materia di **coordinamento della finanza pubblica**, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

La legge reca modifiche alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che disciplina la finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia, conseguenti all'accordo Stato-Regione del 2019. In seguito a tale accordo e alle norme di attuazione, uno degli obiettivi strategici in materia di finanza locale perseguiti dalla Regione è quello di **assicurare il coordinamento della finanza locale del sistema integrato** con l'attribuzione agli enti locali di specifici vincoli che si traducono in concorso finanziario e altri obblighi di finanza pubblica.

Già con la legge regionale 19/2019, il legislatore regionale era intervenuto specificando il ruolo della Regione che si traduce, in termini generali, nell'obbligo di definire il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

Alla **Regione** spetta il duplice compito di **garante della tenuta dell'intero sistema integrato** e di propulsore nei confronti degli enti locali, **rispettando l'autonomia decisionale degli enti locali**, ma nel contempo garantendo l'esercizio responsabile delle funzioni che le spettano.

Con le modifiche alla legge regionale 18/2019 la legge regionale 20/2020 interviene per definire anche gli ulteriori obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale, con l'obiettivo di semplificare la normativa di riferimento che, a causa dello stratificarsi nel tempo di disposizioni normative, aveva reso difficoltoso l'operato degli enti locali, nonché di razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse pubbliche e favorire la sana gestione economico finanziaria degli enti medesimi.

Rimane confermato l'obiettivo di valenza costituzionale riguardante il **conseguimento dell'equilibrio di bilancio**, come definito dalla normativa statale, a cui si aggiungono altri due obblighi: la **sostenibilità del debito** e la **sostenibilità della spesa per il personale**, che si traducono in vincoli alle voci di spesa che rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali, in quanto costituiscono la componente più rilevante nel determinare la rigidità dei bilanci: i costi per ammortamento di mutui e prestiti e la spesa di personale.

In relazione al costo correlato all'indebitamento, si consente agli enti locali la contrazione di debito per finanziare le opere pubbliche e quindi non è impedito in assoluto l'assunzione di mutui, ma tale possibilità è strettamente correlata alla capacità dell'ente di sostenerne il costo.

Riguardo al contenimento della spesa per il personale, con la modifica dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015, il legislatore intende porre obiettivi chiari, definiti e misurabili che possano consentire maggiore autonomia agli enti, ma assegnando agli stessi una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

Per definire la sostenibilità del debito e della spesa di personale sono individuati degli indicatori e, con deliberazione di Giunta regionale, saranno definiti, per ogni indicatore, dei valori soglia differenziati per classe demografica.

La legge prevede inoltre la **concertazione annuale delle politiche di sviluppo** del sistema integrato Regione-Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

A seguito dell'accordo Stato-Regione del 2019, è stato inoltre modificato l'art. **51 dello Statuto** concernente la disciplina delle entrate tributarie degli enti locali, al fine di ampliare le competenze in materia già attribuite alla Regione (modifiche al terzo e quarto comma dell'art. 51, recate da art. 1, commi 875-quinquies e 875-sexies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), inseriti da decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Con la modifica al terzo comma dell'art. 51, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio della disciplina di tutte le tipologie di entrate tributarie che lo Stato attribuisce agli enti locali.

Il quarto comma dell'art. 51 attribuisce alla Regione la competenza di istituire nuovi tributi locali. La Regione può, a seguito della riformulazione della lettera b), **istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali**, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione. La nuova lettera b bis), attribuisce alla Regione la facoltà di "**disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale**, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".

Il Consiglio regionale ha esercitato l'autonomia in materia tributaria riconosciuta dall'accordo del 2019 con l'approvazione della **legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA))**.

Per la stesura delle Linee di indirizzo e del testo del disegno di legge sull'imposta locale immobiliare la Regione ha istituito un Comitato tecnico, quale supporto specialistico, e un Tavolo di concertazione, retto da una Cabina di regia presieduta dall'Assessore alle autonomie locali e costituita dai rappresentanti dei Comuni della regione designati dall'ANCI-FVG. A seguito dell'attività di consultazione e confronto con gli enti locali, le categorie socio-economiche, nonché gli stakeholder in materia di tributi locali immobiliari sono state approvate le Linee di indirizzo e il disegno di legge.

Con la legge regionale 17/2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, la Regione ha introdotto sul territorio regionale un proprio tributo locale comunale di natura immobiliare denominato Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che va a sostituirsi al tributo locale di natura immobiliare istituito con legge statale (IMU). La legge regionale disciplina il tributo autonomo, definisce le modalità di riscossione, permette ai Comuni di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. È assicurata comunque la neutralità finanziaria, come prevede l'accordo citato. Attualmente, infatti, la normativa statale sull'IMU riserva allo Stato - al quale affluisce direttamente - una quota del gettito degli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La nuova disciplina prevede che tale gettito riservato all'erario, a decorrere dal 2023, venga invece riscosso dai Comuni e che l'importo dovuto allo Stato, calcolato in 92 milioni di euro, sia corrisposto dalla Regione, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avvenga attraverso apposita compensazione a valere sul Fondo unico comunale.

## **LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA**

Esercitando la competenza legislativa residuale nella materia "polizia amministrativa locale", ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., la Regione ha approvato la **legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)**, che ha riformato in maniera significativa la previgente disciplina di settore e di conseguenza abrogato la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9.

La legge è intervenuta in modo integrale e sistematico in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sia introducendo il principio di **sicurezza integrata**, sia perseguendo il principale obiettivo di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi, per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale.

La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento

professionale degli appartenenti alla polizia locale.

In relazione alle politiche di sicurezza viene istituito l'**Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza**, quale strumento di analisi delle condizioni di sicurezza dei territori e quindi per la progettazione, l'attuazione e il successivo controllo delle politiche regionali in materia.

Nel nuovo quadro di una sicurezza integrata si prevede un collegamento costante delle forze di Polizia locale con tutte le forze di Polizia statale, ma anche con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, per poter garantire il controllo del territorio e il massimo della sicurezza percepita sul territorio della Regione.

Con la legge regionale 5/2021 la Regione sostiene la collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della **sicurezza sussidiaria**, riconoscendo agli enti locali la possibilità di avvalersi del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e servizi; tale personale svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza. Gli enti locali, attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, possono avvalersi anche di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Gli articoli sulla **sicurezza partecipata** prevedono attività svolte da organizzazioni e associazioni di volontariato, tra cui le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, gruppi di vicinato e gruppi di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, in nessun caso in sostituzione dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e dell'attività di vigilanza o presidio di competenza della polizia locale.

I **volontari per la sicurezza**, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, sono organizzati in forma non associativa e assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale. I volontari che superano i corsi formativi organizzati dagli enti locali sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali.

La legge istituisce la **Giornata regionale dei Volontari per la sicurezza** nella stessa data in cui si celebra la Giornata internazionale del volontariato, il 5 dicembre.

Riguardo all'ordinamento e all'organizzazione della polizia locale, ribadita la piena titolarità dei Comuni, le Forze di polizia locali sono costituite da Corpi e Servizi, in forma singola o associata. La gestione associata viene promossa attraverso le forme collaborative previste dalla **legge regionale 21/2019**.

La Regione definisce gli standard qualitativi di operatività, nonché gli ambiti territoriali di riferimento dei **Corpi di polizia locale: Distretti, Presidi e Aree interdistrettuali**. Nei Comuni nei quali non è istituito un Corpo le funzioni di polizia locale sono svolte dai **Servizi** di polizia locale. La Regione adotta atti di indirizzo e standard organizzativi, procedure operative uniformi e modulistica unica, in versioni plurilingue nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche. Viene favorito l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale.

## **LA POLITICA REGIONALE IN MATERIA DI CULTURA**

Dall'analisi della normativa prodotta nella XII legislatura in materia di cultura si evidenzia l'obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia di sostenere e rafforzare il ruolo della cultura, in tutte le sue molteplici declinazioni, quale strumento importante per lo sviluppo del territorio, in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e quale fattore di miglioramento del benessere delle persone. Un altro profilo che va evidenziato, attinente alla pluralità di attori coinvolti nei diversi ambiti di intervento, è l'intento di favorire la partecipazione anche dei privati, singoli o associati, nell'azione culturale.

Con l'articolo 7, comma 19, della **legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29** (Legge di stabilità 2019), la Regione riconosce l'importanza di promuovere la creazione del **cluster regionale cultura e creatività**, al fine di stimolare le caratteristiche di innovazione e le potenzialità delle imprese culturali e creative regionali, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di servizi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le realtà regionali attive in tale ambito. Il cluster viene definito ai sensi della normativa europea in materia, quale soggetto deputato a potenziare il settore culturale e creativo, riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, e a mettere a sistema tutti gli attori coinvolti, per potenziare l'attrattività della Regione da un punto di vista culturale.

Con l'approvazione della **legge regionale 25 luglio 2019, n. 11** (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), la Regione ha dato un notevole impulso alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale culturale, anche immateriale e naturale, posto sotto la tutela dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). La legge ha la finalità di facilitare la fruizione, tutelare e sostenere lo sviluppo dei **siti regionali dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO**, aiutandoli a mantenere i livelli di eccellenza che hanno consentito loro di ottenere tale riconoscimento. Un'altra finalità è quella di ampliare il numero dei siti UNESCO sul territorio della Regione, definendone la procedura.

Riguardo al **patrimonio culturale** sono elencati, a titolo ricognitivo, i siti regionali UNESCO, sono disciplinati i documenti programmatici che i soggetti gestori dei siti regionali culturali regionali UNESCO devono adottare per poter accedere ai finanziamenti regionali (per soggetto gestore si intende il sindaco del Comune sul cui territorio si trova il sito, o del Comune capofila, nel caso in cui il sito insista sul territorio di più Comuni). Nei programmi operativi dei siti - predisposti dal soggetto gestore del sito regionale culturale UNESCO secondo un processo partecipato che coinvolge i soggetti pubblici e privati interessati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito - sono indicate le priorità di intervento, le relative modalità attuative e la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, nonché le opportune forme di integrazione e collegamento con strumenti normativi o amministrativi complementari.

A favore dei siti regionali culturali UNESCO sono previsti finanziamenti annuali per far fronte agli oneri della gestione ordinaria e finanziamenti specifici concessi sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi operativi di ciascun sito; è previsto inoltre un finanziamento per far fronte ai primi oneri di gestione di nuovi siti culturali regionali inseriti nella lista UNESCO.

Riguardo al **patrimonio culturale immateriale**, la legge garantisce la massima partecipazione della collettività nei processi di gestione del patrimonio culturale immateriale della Regione e sono previste le misure di sostegno che la Regione intende garantire per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione.

La legge definisce inoltre la procedura per la presentazione di **nuove candidature** al fine di ottenere l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale culturale UNESCO, mentre una norma transitoria consente di proseguire l'iter dell'unico progetto che è stato presentato alla Commissione di valutazione e che si trova quindi in una fase avanzata dell'iter; si tratta del Progetto di candidatura transfrontaliera del Paesaggio rurale Collio (Italia) - Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio.

Riguardo al **patrimonio naturale** tutelato dall'UNESCO, la legge elenca a titolo ricognitivo i siti naturali regionali, specificando che è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge il sito naturale Dolomiti UNESCO, finanziato attraverso altre disposizioni regionali, che restano ferme. Anche il sito UNESCO denominato "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia" è escluso dai finanziamenti previsti dalla legge, perché è già finanziato dalla Fondazione Aquileia.

Attraverso i trasferimenti alla Fondazione Aquileia la Regione intende valorizzare le aree di interesse archeologico della Città di Aquileia e delle aree urbane ad essa correlate, ritenendo molto importante lo sviluppo culturale e turistico del sito. A questo fine è stato istituito l'**Ufficio Unico per Aquileia**. Si tratta di un progetto pilota di carattere fortemente innovativo che punta a mettere insieme risorse umane specialistiche appartenenti a Enti di livelli diversi per svolgere in forma associata, omogenea e semplificata le procedure di appalto necessarie alla realizzazione di opere pubbliche importanti.

Tale progetto è stato avviato nella XII legislatura grazie all'accordo di collaborazione sottoscritto nel 2021 tra la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Aquileia. Lo scopo è stato quello di creare un ufficio finalizzato all'avvio di progetti a valere su finanziamenti disposti dal Ministero della Cultura per la conservazione, valorizzazione e la fruizione del sito UNESCO "Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia". La Regione ha il ruolo di Stazione Appaltante e fornisce il necessario supporto tecnico-operativo in materia di appalti e contratti pubblici. Interviene dunque per garantire la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio mondiale culturale UNESCO presente nel territorio di Aquileia.

Oltre agli interventi della Soprintendenza, all'Ufficio Unico può essere assegnata anche la realizzazione di opere strategiche di competenza del Comune di Aquileia oltre a costituire un supporto preliminare nella valutazione di problematiche urbanistiche e di possibili progetti finanziati tramite PNRR.

La Regione ha concluso con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Duino Aurisina un accordo di programma quadro finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico. La Regione collaborerà con l'ente locale per dare seguito alle azioni previste dall'accordo per la realizzazione del progetto.

Nell'ottica di coinvolgere i privati nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale e nel sostegno alle attività culturali, l'articolo 7, commi da 21 a 31, della **legge regionale 6 agosto 2019, n. 13** (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), modificato dall'articolo 7, comma 1, della **legge regionale 26/2020** (Legge di stabilità 2021), e dall'articolo 6 della **legge regionale 24/2021** (Legge di stabilità 2022), ha introdotto un'agevolazione fiscale volta a stimolare il mecenatismo in ambito culturale, il c.d. "**art bonus**" regionale, che può essere cumulato con l'art bonus riconosciuto a livello nazionale, meccanismo ideato per incentivare gli interventi dei privati nel settore culturale e dello spettacolo (d.lgs. 83/2014). In particolare, la Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

I contributi sono concessi a favore di persone fisiche, imprese e fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti di progetti nell'ambito di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale promossi da: soggetti pubblici, soggetti privati senza scopo di lucro, società cooperative, enti religiosi civilmente riconosciuti. La **legge regionale 26/2020** ha introdotto una deroga riguardo ai beneficiari: per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ammissibili al contributo anche le fondazioni bancarie. I contributi sono concessi nella misura del 40 o del 20 per cento delle erogazioni liberali, secondo la tipologia del progetto.

L'articolo 7, commi da 4 a 7, della **legge regionale 13/2019**, introducendo l'articolo 12 bis nella legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), poi sostituito dall'articolo 6, comma 21, della **legge regionale 22/2022** (Legge di stabilità 2023), ha previsto la costituzione del **Museo regionale etnografico storico sociale-MESS**, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale della Regione e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità.

Spetta all'Ente regionale per il Patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC definire i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi. Possono essere individuati musei capofila, per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono attività ed eventi culturali o sportivi, nonché interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, e anche per accrescere la promozione del territorio regionale, l'articolo 7, commi da 16 a 20, della **legge regionale 13/2019**, ha istituito l'**Albo Circolo Virtuoso FVG** per dare visibilità a persone fisiche, imprese, fondazioni, che sostengono finanziariamente, o con

sponsorizzazioni, le realtà impegnate sul territorio regionale in ambito culturale e sportivo.

L'articolo 7, comma 59, della **legge regionale 13/2019** ha inserito nel titolo III della legge regionale 16/2014 in materia di attività culturali il capo III bis con l'articolo 30 bis che istituisce i **Contenitori culturali e creativi**. La Regione, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, in coerenza con gli orientamenti europei per il periodo di programmazione 2021-2027 - che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano - sostiene interventi finalizzati a promuovere i **luoghi della cultura regionali**, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano. La normativa fa riferimento ad ambiti innovativi, come l'utilizzo della realtà virtuale e aumentata e alle forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

La Regione sostiene quindi i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per l'allestimento degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e per la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

Nella XII legislatura la Regione ha delineato una nuova disciplina in materia di **ecomusei**, e contestualmente ha abrogato la legge regionale 10/2006, sostituendo l'articolo 12 (Ecomusei) della legge regionale 23/2015 in materia di beni culturali e inserendo gli articoli 12.1 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento), 12.2 (Denominazione e marchio) e 12.3 (Contributi nel settore ecomuseale), con l'articolo 6, commi da 13 a 22, della **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24** (Legge di stabilità 2020).

La nuova disciplina sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, mediante la concessione di contributi annuali, fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da enti locali, in forma singola o associata, associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro.

Lo scopo della normativa è quello di *recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.*

Viene definito l'Ecomuseo: *una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità; consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.*

Si riportano di seguito integralmente le finalità prioritarie degli Ecomusei indicate dalla legge, perché evidenziano gli obiettivi perseguiti in diversi ambiti dall'azione regionale, dunque non solo nel settore culturale, caratterizzata dall'importanza attribuita all'**identità locale**:

a) *rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;*

b) *attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;*

c) *valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;*

d) *promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle*

*popolazioni locali.*

La Regione ha inteso sostenere una strategia culturale integrata attraverso la progettazione europea, al fine di rafforzare e consolidare il settore culturale, ritenendolo una leva importante per lo sviluppo economico e sociale della Regione. L'articolo 6, comma 5, della **legge regionale 24/2019** ha apportato un'altra modifica alla legge regionale 16/2014, inserendo l'articolo 30 ter per sostenere e incentivare la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. Viene quindi potenziato il ruolo delle **imprese culturali e creative (ICC)** e dei **luoghi della cultura regionali** per lo sviluppo urbano sostenibile, la crescita economica delle comunità e il sostegno al turismo.

Sono inoltre cofinanziati dalla Regione e dal Ministero della cultura progetti di **residenze creative e culturali per artisti**, ritenendoli funzionali allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello **spettacolo dal vivo** nel territorio in cui operano, nonché importanti per le opportunità di crescita professionale che offrono agli artisti.

La **legge regionale 8 novembre 2021, n. 19** (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), comprende disposizioni a favore del Comune di Gorizia e degli operatori culturali in vista dell'evento **"Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025"**. Rientra nella politica culturale della Regione considerare il titolo di Capitale europea della cultura un potente motore di rigenerazione urbana, un evento importante per far conoscere l'intero Friuli Venezia Giulia a livello internazionale, con potenziali ricadute positive non solo socio-culturali, ma anche di natura economica.

Saranno poi le leggi di stabilità a definire annualmente gli interventi da realizzare e la misura del finanziamento regionale per Gorizia che sarà Capitale europea della cultura 2025 insieme alla città di Nova Gorica; la Regione finanzia, tramite il Comune di Gorizia, il GECT GO, soggetto attuatore delle iniziative da realizzarsi nell'ambito del programma di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025. Alcune disposizioni introducono in alcuni canali contributivi di cui alla legge 16/2014 criteri di premialità per la realizzazione di iniziative connesse all'evento.

Si prevede di stipulare convenzioni con le Fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da esse gestiti.

Si dispone un contributo straordinario al Comune di Gorizia in relazione all'ingresso nella compagine sociale dell'Associazione Palazzo del Cinem-Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguire il consolidamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.

Una modifica normativa è finalizzata a estendere l'erogazione degli incentivi previsti dalla legge regionale 16/2014 agli enti religiosi riconosciuti civilmente e a soggetti privati no profit e alle cooperative che svolgono prevalentemente attività culturali o artistiche, desumendo tale requisito non solo dallo statuto, ma anche dall'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, o dal numero di addetti impiegati in queste attività.

Una norma programmatica riguarda gli incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche (esclusi i multiplex) ed è finalizzata ad ampliare le tipologie di interventi finanziabili, comprendendo anche quelli di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche stesse. Viene inoltre abrogata la previsione del cofinanziamento obbligatorio, pari al 50 per cento dell'incentivo.

La modifica dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 riguarda i **distretti culturali**, prevedendo, in particolare, che essi vengano individuati con deliberazione della Giunta regionale e sostenuti con finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi culturali operanti sul territorio. Si prevede che tali organismi svolgano i servizi e le attività riguardanti la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Viene quindi prevista una programmazione di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di

iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

Con la modifica all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2, che ha istituito l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-ERPAC sono ad esso attribuite anche la valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale regionale e dei **parchi e giardini storici** di competenza, nonché la gestione della Scuola Merletti di Gorizia.

È inoltre abrogata la norma che prevede il **documento di politica culturale**, peraltro mai adottato dal 2014; l'abrogazione è motivata nella relazione facendo riferimento alla dimensione dinamica della cultura, oggetto di continui mutamenti che richiedono un continuo adattamento alle istanze degli operatori culturali e alla mutevole realtà in cui operano; il programma di governo e gli aggiornamenti annuali del Documento di economia e finanza regionale sono ritenuti sufficienti a delineare le strategie per il settore culturale.

Grazie alla **legge regionale 18 maggio 2020, n 10** (Misure urgenti in materia di cultura e sport), la Regione ha contenuto le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito dei settori della cultura e dello sport, tra i più colpiti dalla crisi epidemiologica, attraverso alcune misure urgenti. Tra le più importanti, è stata fatta salva l'entità degli incentivi concessi da disposizioni della legge regionale 16/2014 e di altre leggi in materia di attività culturali, nonché della legge regionale 8/2003 in materia di sport, senza la necessità di procedere a una rideterminazione dell'incentivo, nel caso di modifica del programma a causa dei provvedimenti connessi all'emergenza. Sono stati prorogati i termini per la presentazione della rendicontazione o altri termini previsti da disposizioni relativi ad attività culturali.

È stata introdotta, con l'articolo 26 ter della legge regionale 16/2014, la disciplina per la **promozione dell'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia**, promossa dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste, attraverso specifici finanziamenti da definirsi in un'apposita convenzione di durata triennale.

Anche la **legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2** (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), ha introdotto una serie di **disposizioni volte a mitigare gli effetti derivanti dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19**, attraverso misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori cultura e sport, fortemente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. La legge prevedeva l'erogazione di **contributi straordinari** a favore di enti religiosi, **sovvenzioni** a fondo perduto a tantum a favore dei soggetti che operano nei settori della cultura o dello sport, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura, per la chiusura o la contrazione dell'attività, non beneficiari di precedenti aiuti previsti per far fronte all'emergenza epidemiologica.

Alcune disposizioni hanno inteso accrescere le occasioni di lavoro nei settori culturale e sportivo, penalizzati dai provvedimenti nazionali e regionali di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, attraverso la concessione di **incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati**, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali.

A parziale copertura delle spese da sostenere nel 2021 erano previsti contributi straordinari per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali.

Di rilievo è anche la disposizione riguardante il **cluster regionale cultura e creatività** (art. 6) che destina risorse alla predisposizione, alla revisione e all'implementazione della **strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)** e alla partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea e ai cluster tecnologici nazionali. Si prevede, nell'ambito delle finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, il sostegno di iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla **ricerca e innovazione**, attuate tramite il soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.

## 8.5 - POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, PER I GIOVANI E LA FAMIGLIA, PER L'IMMIGRAZIONE E PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

### POLITICHE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Nel corso della XII legislatura sono stati due i principali interventi in materia di istruzione: si tratta della **legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3** (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)), e della **legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24** (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)).

Il primo dei citati provvedimenti pone al centro dell'attenzione la Scuola, valorizzandola sotto l'aspetto delle competenze e delle conoscenze, prevedendo alcune innovazioni "di sistema", come il sostegno alle scuole in ospedale o a domicilio, la previsione delle Reti territoriali allo scopo di favorire un dialogo costante tra l'Amministrazione regionale e il territorio, con il fine di analizzare e individuare le soluzioni a criticità presenti nel sistema scolastico regionale, quale la limitata disponibilità della dotazione organica, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda nella scuola dell'infanzia e i casi di disagio e di abbandono scolastico.

La **legge regionale 3/2019** ha altresì introdotto il sostegno degli investimenti per lo sviluppo di piattaforme digitali, anche avvalendosi del supporto della società *in house* regionale, Insiel Spa, finalizzate anche alla semplificazione degli iter amministrativi legati alle procedure contributive e alle attività previste in attuazione di progetti finanziati con fondi nazionali ed europei.

Oltre a favorire il dialogo con tra le istituzioni e il territorio, la legge regionale 3/2019 ha istituzionalizzato un modello di dialogo tra Assessorati con competenze che interessano la materia istruzione, al fine di poter dare una risposta completa e integrata rispetto ai fabbisogni della Scuola.

La **legge regionale 24/2020** si prefigge invece lo scopo di innovare la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio e di potenziamento dell'offerta formativa delle scuole. Due sono i concetti chiave: la creazione di una filiera del diritto allo studio; l'attualizzazione e la semplificazione degli interventi in materia di diritto allo studio e ampliamento dell'offerta formativa a favore delle scuole.

Ruolo chiave, in riferimento al primo profilo, è ricoperto dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS, rinominata Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, alla quale viene demandata l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, sia universitario che scolastico, diventando, così, un punto di riferimento per il diritto allo studio regionale.

A seguito delle modifiche poste in essere la legge regionale 13/2018 prevede tre fondamentali documenti di programmazione triennali: a) le linee guida triennali per il diritto allo studio finalizzate all'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio da parte di ARDIS; b) il programma triennale per la scuola digitale; c) il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa.

Nel corso della XII legislatura l'istruzione è stata interessata anche da un provvedimento in materia di attività didattica musicale. La **legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19** (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole di musica non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), ha unificato in un unico testo normativo tutte le disposizioni regionali in materia, fino a quel momento disciplinate, tra le altre, dal combinato disposto della legge regionale 11 giugno 1983, n. 49 (Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo strumentale) e della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).

L'intento della Regione è stato quello di promuovere lo studio e la pratica della musica sul territorio regionale, quale fattore strategico e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo e per lo sviluppo e la

crescita sociale ed economica della comunità.

La legge sostiene, altresì, l'operato delle associazioni che si occupano di educazione e formazione musicale di base, riconoscendo il ruolo delle scuole non statali di musica, nel percorso formativo degli allievi. A tal fine istituisce l'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, al quale possono iscriversi gli Enti gestori delle scuole in possesso di determinati e specifici requisiti, al fine di garantire adeguati standard qualitativi.

## **POLITICHE IN MATERIA DI GIOVANI E FAMIGLIA**

La **legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22** (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), si pone l'ambizioso e sfidante obiettivo di fornire un quadro di riferimento legislativo unitario di azioni strutturali sul tema della famiglia, superando le leggi regionali di settore: legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 (Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti), legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 ((Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo)), oltre alle disposizioni in materia di pari opportunità inserite all'interno della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006- 2008).

Il fulcro della legge è quindi la famiglia, da intendersi in senso ampio, quale nucleo generativo della società, capace di esprimere funzioni di cura e di valorizzazione delle persone, nei cui confronti devono essere orientate le azioni politiche e le azioni strategiche. L'impianto della legge affronta le conseguenze derivate dal progressivo calo demografico in regione, le situazioni di diffusa instabilità lavorativa, economica e relazionale, un mercato del lavoro ancora troppo ostile nei confronti della maternità e dei servizi a sostegno della conciliazione vita lavoro.

Tra le misure più significative è stata prevista la costituzione di una "rete famiglia" aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia e viene istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari.

La legge ha introdotto la Carta Famiglia, finalizzata a sostenere le famiglie con figli a carico, attraverso misure quali le agevolazioni fiscali o tariffarie, l'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, e ha istituito la Dote Famiglia, un contributo annuale, legato al possesso di Carta famiglia, per le spese sostenute dalle famiglie per le seguenti prestazioni e servizi: a) servizi educativi e di sostegno alla genitorialità rivolti ai minori; b) percorsi di sostegno scolastico e di apprendimento delle lingue straniere; c) servizi culturali; d) servizi turistici; e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale; f) attività sportive.

Le principali traiettorie di intervento della legge riguardano inoltre l'*autonomia dei giovani*, in particolare attraverso la promozione dell'autonomia e dello sviluppo di progetti di vita dei giovani di età compresa tra i 14 anni compiuti e i 36 anni non compiuti; la *parità di genere* e delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative che prevedono l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e il sostegno finanziario di progetti di sensibilizzazione della cultura di genere e della partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, promossi e gestiti da enti pubblici e dagli enti del Terzo settore; le *politiche sociali e socio-sanitarie* integrate a sostegno delle famiglie nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e socio-sanitari.

La **legge regionale 3 giugno 2021, n. 9** (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), ha posto al centro dell'attenzione la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale, sia promuovendo la permanenza e il rientro delle giovani professionalità altamente specializzate, sia sostenendo attivamente i giovani disoccupati.

La legge definisce le giovani professionalità, ossia soggetti di età non superiore ai 35 anni che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche o che siano in possesso di master universitario o di dottorato di ricerca, in qualsiasi disciplina. La Regione offre alle giovani professionalità che risultano assunte da un datore di lavoro privato in Friuli Venezia Giulia, con un inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto, non soltanto un contributo economico una tantum, ma anche attività di informazione con riferimento alle politiche per la casa, in collaborazione con gli enti locali nei quali gli interessati siano stabilmente residenti.

La legge regionale 9/2021 richiama l'articolo 35 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro, a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

#### **POLITICHE IN MATERIA IMMIGRAZIONE**

Lo sguardo del legislatore regionale nei primi mesi del 2023, gli ultimi della XII legislatura, è stato rivolto agli interventi in materia di immigrazione.

La **legge regionale 3 marzo 2023, n. 9** (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), nel rispetto delle norme internazionali ed europee e della competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, si propone di favorire, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale, caratterizzato da una crescente pressione dei flussi migratori, in ragione della collocazione geografica, e, in particolare della prossimità alla rotta balcanica, principale traiettoria di ingresso dei flussi migratori nel Paese.

La legge regionale 9/2023 supera la disciplina di cui alla precedente legge, 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), abrogandola e ponendo in primo piano due diversi obiettivi: il rafforzamento della coesione sociale locale e la promozione della civile convivenza, da un lato, la gestione controllata del fenomeno migratorio e lo sviluppo di azioni di contrasto all'illegalità dall'altro.

Sotto il primo profilo la legge regionale pone in primo piano il ruolo dell'istruzione, al fine di valorizzare il pluralismo culturale, linguistico e storico, e quindi superare le difficoltà linguistiche e formative degli studenti stranieri. Risulta centrale, in tal senso, il ruolo dei mediatori culturale, anche con riferimento ai minori stranieri non accompagnati.

La legge favorisce, altresì, azioni e misure a favore dell'inserimento lavorativo degli stranieri, nonché della parità dei diritti tra uomini e donne.

Per quanto attiene, invece, al secondo profilo, la predetta legge si concentra sulle misure di controllo e di contrasto dell'immigrazione irregolare al fine di garantire, in concerto con le autorità competenti, la sicurezza integrata del nostro territorio. In particolare, la legge si sofferma all'ipotesi dell'immigrazione irregolare prevedendo la partecipazione della Regione ai programmi statali ed europei che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei paesi d'origine. Allo stesso tempo la legge prevede interventi di contrasto alla radicalizzazione, tutela delle vittime di tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù.

La legge prevede apposite linee contributive a favore delle istituzioni scolastiche, delle Università, degli Enti del

Terzo Settore e degli altri enti del privato sociale, senza scopo di lucro, con esperienza nel settore di riferimento, per il sostegno dei progetti di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, per la promozione della parità dei diritti fra uomini e donne e per la valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico. Sono, inoltre, previste forme di contribuzione a favore degli Enti locali e alle istituzioni scolastiche, al fine di realizzare azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri.

## **POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE**

Nel corso della XII legislatura è proseguito il percorso di sostegno al Sistema scientifico e dell'innovazione FVG, iniziativa di networking delle istituzioni di ricerca del Friuli Venezia Giulia, istituita per la valorizzazione del sistema scientifico-tecnologico e dell'innovazione regionale e per assicurare adeguate ricadute sul territorio delle attività di ricerca dal punto di vista socio-economico.

Fanno parte dell'iniziativa le Università e i Conservatori della regione, gli Enti di ricerca nazionali, quali Area Science Park, Elettra Sincrotrone, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, le sezioni regionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - sez. di Trieste, le organizzazioni internazionali di ricerca quali l'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), TWAS - l'Accademia Mondiale delle Scienze per il progresso scientifico dei paesi in via di sviluppo, The InterAcademy Partnership (IAP), oltre ai Parchi Scientifici e Tecnologici Friuli Innovazione e Polo Tecnologico di Pordenone.

A livello regionale, l'istituzione di SiS FVG risulta coerente con le policy di settore, che prediligono un approccio sistemico e di forte coinvolgimento degli stakeholder territoriali. E in particolare con:

- la politica regionale in tema di università, che attraverso la legge regionale 2/2011 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), si propone di sostenere il sistema universitario regionale in un'ottica organica e di sistema;
- l'orizzonte di costruzione e di attuazione della Strategia di Specializzazione intelligente regionale (S3), rispetto a cui può costituire un efficace strumento di dialogo e messa in rete dei portatori di interesse territoriali;
- l'accentuazione della politica regionale sui cluster, deputati a potenziare crescita e competitività nei rispettivi ambiti di riferimento, in correlazione con le aree di specializzazione individuate dalla S3 regionale (come previsto con LR 3/2015, RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

La **legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24** (Legge di Stabilità 2020), ha riconosciuto che le azioni svolte dall'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine, dal Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, dal Consorzio Innova FVG di Amaro e dal BIC Incubatori FVG Srl di Trieste volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale. A tal fine la legge ha autorizzato la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.

La **legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26** (Legge di Stabilità 2020), ha riconosciuto in particolare il ruolo centrale di Area Science Park nel coordinamento delle attività di ricerca da svolgersi nell'ambito del SIS, in particolare con riferimento ai progetti complessi che concernono almeno la realizzazione di un sistema integrato di incubatori a supporto delle startup innovative, lo sviluppo di piattaforme digitali ai fini dello sviluppo delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 e la realizzazione di piattaforme tecnologiche per la ricerca avanzata a supporto degli enti di ricerca e delle imprese negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia.

Il tema della generazione d'impresa nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione è stato, altresì, disciplinato dalla **legge regionale 6 agosto 2021, n. 13** (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), che ha autorizzato l'Amministrazione regionale a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.

## 9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 9.1 - IL CONTENZIOSO IN VIA PRINCIPALE

Nel corso della XII Legislatura il Consiglio regionale ha approvato complessivamente 126 leggi. Le leggi impugnate dal Governo con ricorso in via principale alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sono state 9.

Nella quasi totalità dei casi ad essere impugnate sono state disposizioni collocate all'interno di leggi relative alle manovre di bilancio o nell'ambito di leggi comunque a carattere multisettoriale. Non vi sono stati casi di leggi interamente impugnate.

Sono stati maggiormente interessati dai rilievi governativi il macrosettore dei "Servizi alla persona", con particolare riferimento alle materie "Tutela della salute" e "Lavoro", il macrosettore "Ordinamento istituzionale", con questioni concernenti in prevalenza fattispecie afferenti alla finanza degli enti locali e al personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché il macrosettore "Territorio, ambiente e infrastrutture".

Rispetto ai parametri costituzionali assunti a motivo di ricorso, è stata netta la prevalenza di questioni poste in relazione alle competenze esclusive dello Stato, enucleate all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, e in quest'ambito sono state particolarmente numerose le censure sollevate in relazione alla materia "Ordinamento civile" (ex articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.), spesso relative a disposizioni concernenti la gestione del personale, che il Governo assumeva precluse all'intervento legislativo in quanto inquadrabili all'interno di discipline di natura contrattuale.

Al di fuori dell'art. 117 Cost., è stato significativo in termini di ricorrenza il richiamo al rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, presi in particolare a motivo di rilievo con riferimento a norme dirette a valorizzare il requisito della residenza continuativa in regione per l'accesso al lavoro e nella fruizione di fondi regionali per il contrasto alla povertà.

È risultato invece limitato il ricorso ai parametri collegati ai vincoli di finanza pubblica, in relazione al principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 81, terzo comma, Cost.), alla potestà esclusiva statale in materia di "Armonizzazione dei bilanci pubblici" (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

Questioni che comunque non si sono tradotte in decisioni di illegittimità costituzionale.

Tutti i giudizi instaurati sono stati definiti dalla Corte costituzionale in 10 sentenze, articolate in 14 pronunce di illegittimità costituzionale, 14 pronunce di non fondatezza della questione, 3 pronunce di inammissibilità della questione, 2 pronunce di cessazione della materia del contendere.

Occorre sottolineare che in diverse occasioni possibili questioni di legittimità costituzionale sono state definite in via collaborativa, al di fuori del contenzioso previsto dall'art. 127 Cost., sulla base di un contraddittorio tra gli Uffici dei Ministeri e le Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate, tradottosi in un impegno formale assunto di volta in volta dall'Amministrazione regionale a intervenire con le modifiche normative richieste in occasione del primo provvedimento legislativo all'esame del Consiglio regionale.

Riguardo alle pronunce di illegittimità costituzionale, non è dato riscontrare un parametro di giudizio che si sia nettamente distinto in termini di ricorrenza nelle decisioni della Corte.

Certamente significativo è stato il richiamo al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., assunto a principale motivo di censura di interventi legislativi concernenti benefici economici collegati al requisito della residenza pluriennale sul territorio regionale (sentenze n. 281 del 2020, n. 7 del 2021 e n. 199 del 2022), come anche la "Tutela della concorrenza", alla base delle sentenze intervenute su questioni relative alle concessioni del demanio marittimo e alle licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (sentenze n. 139 del 2021 e n. 112 del 2022).

L'invasione nella competenza esclusiva statale nella materia "Ordinamento civile" è stata poi motivo di due

sentenze di illegittimità riferite a casi relativi al trattamento economico degli autisti di rappresentanza di organi politici regionali e alla disciplina del pagamento del canone per l'utilizzazione di beni del demanio idrico e marittimo (sentenze n. 273 del 2020 e n. 112 del 2022).

Da segnalare anche la sentenza n. 216 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma che individuava le aree inidonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, per mancato rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di "Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia".

Rispetto alle pronunce di non fondatezza della questione, che è altresì opportuno considerare per le indicazioni che possono trarsi circa i margini di autonomia riconosciuti al legislatore regionale, sono significative le sentenze n. 273 del 2020 e n. 124 del 2023, che hanno ribadito, in continuità con la giurisprudenza precedente, la posizione particolare della Regione in relazione al sistema della finanza pubblica.

In particolare, nella sentenza n. 273 del 2020, è stato riaffermato che i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica, che anche le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare, devono essere individuati nell'osservanza del principio dell'accordo tra Stato e Regione, inteso come vincolo di metodo e declinato nella forma della leale collaborazione.

Mentre nella sentenza n. 124 del 2023, la Corte costituzionale ha affermato, anche in questo caso sulla falsariga di precedenti orientamenti, che per le Regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, come accade per il Friuli Venezia Giulia, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.

Indicazione questa oltremodo significativa, perché in sostanza configura l'unico aspetto che distingue, nella materia "Tutela della salute", la competenza delle Regioni ad autonomia speciale da quella delle Regioni a statuto ordinario, per il resto completamente sovrapponibili.

La medesima sentenza risulta, altresì, meritevole di particolare menzione per avere confermato la legittimità di una serie di misure straordinarie adottate dalla Regione per fronteggiare la carenza di personale del sistema sanitario regionale, che il Governo aveva contestato, in particolare lamentando la violazione della riserva contrattuale riguardo a norme riferite al rapporto del Servizio sanitario regionale (SSR) con i medici di medicina generale e al trattamento economico del personale dipendente del medesimo SSR, nonché la violazione del principio di uguaglianza e del principio di esclusività dell'attività formativa dei medici in formazione, con riferimento all'assunzione di medici specializzandi nei servizi di emergenza-urgenza, e la violazione della competenza esclusiva statale nella materia "Ordinamento civile", riguardo a una norma di deroga al principio di esclusività del rapporto di impiego del personale infermieristico dipendente del SSR.

**XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Leggi impugnate in via principale**

<b>Anno</b>	<b>Leggi approvate</b>	<b>Leggi impugnate</b>	<b>Incidenza leggi impugnate</b>
2018	16	0	0%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%
2021	25	3	12%
2022	23	1	4%
2023	10	0	0%
<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>9</b>	<b>7%</b>

**Esito dei giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi impugnate nel corso della XII Legislatura**

<b>Legge regionale</b>	<b>Articoli impugnati</b>	<b>Parametro costituzionale</b>	<b>Esito del giudizio</b>
<b>8 luglio 2019, n. 9</b> Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale	Art. 14 Art. 45, comma 1, lett. b) Art. 74, comma 3 Art. 88 Art. 107, comma 1, lett. b) Art. 108 Art. 109 Art. 112, comma 1	Art. 3 Cost. Art. 51, primo comma, Cost. Art. 97 Cost. Art. 117, secondo comma, lett. a), b), l), m), s), Cost. Art. 117, terzo comma, Cost. Art. 5, primo comma, n. 16, Statuto FVG	<b>Sent. 273/2020</b> 1) Illegittimità art. 108 2) Non fondatezza art. 107, comma 1, lett. b) 3) Non fondatezza art. art. 109 4) Non fondatezza art. 112, comma 1  <b>Sent. 281/2020</b> 1) Illegittimità art. 88 2) Non fondatezza art. 14, 3) Non fondatezza art. 45, comma 1, lett. b) 4) Non fondatezza art. 74, comma 3
<b>6 agosto 2019, n. 13</b> Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021	Art. 9, comma 36 Art. 9, comma 51, lett. b) Art. 9, comma 67	Art. 3 Cost. Art. 32 Cost. Art. 41 Cost. Art. 117, terzo comma, Cost. Art. 118, quarto comma, Cost. Art. 5, primo comma, n. 16, Statuto FVG	<b>Sent. 7/2021</b> 1) Illegittimità parziale art. 9, comma 51, lett. b) 2) Illegittimità art. 9, comma 67 3) Inammissibilità art. 9, comma 67, in riferimento art. 32 Cost. 4) Cessazione materia del contendere art. 9, comma 36
<b>18 maggio 2020, n. 8</b> Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico	Art. 2	Art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.	<b>Sent. 139/2021</b> 1) Illegittimità art. 2
<b>18 maggio 2020, n. 9</b> Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive	Art. 1, comma 6 Art. 3, comma 1 Art. 11, commi da 1 a 4 e 6	Art. 3 Cost. Art. 23 Cost. Art. 97 Cost. Art. 117, secondo comma, lett. e), l) Art. 117, terzo comma, Cost. Art. 4, primo comma, n. 1 bis, Statuto FVG	<b>Sent. 167/2021</b> 1) Illegittimità costituzionale art. 11, commi da 1 a 4 2) Illegittimità in via consequenziale art. 11, commi da 5 a 8 3) Cessazione parziale materia del contendere art. 1, comma 6 4) Inammissibilità art. 3, comma 1, secondo periodo, in riferimento ai principi della legge 212/2000 5) Non fondatezza parziale art. 1, comma 6

Legge regionale	Articoli impugnati	Parametro costituzionale	Esito del giudizio
			6) Non fondatezza art. 3, comma 1, primo periodo, in riferimento art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. 7) Non fondatezza art. 3, comma 1, secondo periodo, in riferimento artt. 23 e 117, secondo comma, lett. e), Cost.
<b>30 dicembre 2020, n. 25</b>  Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023	Art. 5 Art. 11, commi 1, 2, 3	Art. 117, secondo comma, lett. e), l), Cost.	<b>Sent. 112/2022</b> 1) Illegittimità costituzionale art. 5 2) Illegittimità parziale art. 11, comma 1 3) Illegittimità art. 11, comma 2 4) Illegittimità parziale art. 11, comma 3
<b>14 maggio 2021, n. 6</b>  Legge regionale multisettoriale 2021	Art. 73	Art. 3 Cost. Art. 4 Cost. Art. 117, primo comma, Cost. Art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Art. 120, primo comma, Cost. Art. 137, terzo comma, Cost. Art. 6 Statuto FVG	<b>Sent. 199/2022</b> 1) Illegittimità art. 77, comma 3 quater.1, LR 18/2005, introdotto da art. 73 2) Non fondatezza art. 77, comma 3 quater.1, LR 18/2005, introdotto da art. 73, in riferimento art. 136 Cost.
<b>6 agosto 2021, n. 13</b>  Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023	Art. 4, commi da 16 a 23	Art. 117, primo comma, Cost. Art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Art. 117, terzo comma, Cost.	<b>Sent. 265/2022</b> 1) Inammissibilità art. 4, commi da 16 a 23
<b>2 novembre 2021, n. 16</b>  Misure finanziarie intersettoriali	Art. 4, comma 17 Art. 4, comma 18, lettere a), d), f)	Art. 41 Cost. Art. 97 Cost. Art. 117, primo comma, Cost. Art. 117, terzo comma, Cost. Artt. 4 e 5 Statuto FVG	<b>Sent. 216/2022</b> 1) Illegittimità art. 4, comma 17 2) Illegittimità art. 4, comma 18, lett. a), d), f)
<b>9 giugno 2022, n. 8</b>  Legge regionale multisettoriale 2022	Art. 126, comma 2 Art. 128, commi da 1 a 4 Art. 128, comma 7 Art. 128, comma 9	Art. 3 Cost. Art. 81 Cost. Art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Art. 117, terzo comma, Cost. Art. 4, primo comma, n. 1, Statuto FVG Art. 5, primo comma, n. 16, Statuto FVG	<b>Sent. 124/2023</b> 1) Non fondatezza art. 126, comma 2 2) Non fondatezza art. 128, commi da 1 a 4 3) Non fondatezza art. 128, comma 7 4) Non fondatezza art. 128, comma 9

## 9.2 - LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### Le violazioni del “Principio di ragionevolezza”, in relazione al requisito della residenza continuativa nel territorio regionale

In tre sentenze la Corte costituzionale si è pronunciata su interventi regionali che condizionavano la concessione di benefici economici al requisito della residenza continuativa nel territorio regionale.

Oggetto delle pronunce sono stati anzitutto due interventi di modifica della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in materia di incentivi occupazionali per l'assunzione, l'inserimento o la stabilizzazione di lavoratori residenti nel territorio regionale.

Il primo intervento, operato attraverso l'art. 88 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), introduceva nella legge regionale 18/2005, l'art. 77, comma 3-quinquies, che limitava la concessione degli incentivi in argomento ad assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni di soggetti residenti sul territorio regionale continuativamente da almeno cinque anni.

La Corte costituzionale, con **sentenza n. 281 del 2020**, ha giudicato illegittimo l'art. 88 citato, per violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza.

Pur ritenendo condivisibile che gli incentivi occupazionali possano essere rivolti solo alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori, la Corte ha ritenuto comunque irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, non solo ove protratta nel tempo.

Ha inoltre osservato che la limitazione introdotta dalla norma impugnata risultava in contrasto con la sua stessa finalità, ovvero il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale.

Nello specifico, la Corte ha evidenziato come il criterio previsto di concessione degli incentivi finiva per escludere coloro che, pur non residenti, potevano aver svolto un periodo di attività lavorativa più consistente rispetto ai soggetti semplicemente residenti, dando così un maggiore contributo a quel progresso della comunità regionale asserito anche dalla difesa della Regione quale motivo ispiratore dell'incentivo.

Con la **sentenza n. 199 del 2022**, la Corte è intervenuta nuovamente sulla questione, questa volta a fronte dell'art. 73 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), che introducendo l'art. 77, comma 3-quater.1, sempre nella legge regionale 18/2005, prevedeva la possibilità di modulare, con regolamento attuativo, l'ammontare degli incentivi occupazionali in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale dei lavoratori nel territorio regionale.

Anche in questo caso la pronuncia è stata di illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 120 Cost..

La Corte ha ribadito che “è irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come è irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali”. Ha quindi aggiunto che se la finalità è agevolare chi ha dato un maggiore contributo al progresso della comunità regionale, “non può trascurarsi che chi si sposta da altra regione presumibilmente ha, dal canto suo, contribuito al welfare di quest'ultima”. Inoltre, l'introduzione di requisiti legati al pregresso radicamento territoriale (basati sulla residenza o sul domicilio fiscale) “finisce per costituire una limitazione (...) alla circolazione tra le regioni, in violazione del divieto per queste ultime di adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo, e quindi anche di fatto, la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni, sostanziandosi in una lesione dell'art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma” (sentenza n. 107 del 2018).

Il requisito della residenza continuativa è stato oggetto anche della **sentenza n. 7 del 2021**, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 51, lett. b), della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), che nel consentire ai Comuni il reimpiego delle specifiche risorse loro trasferite, ma non utilizzate nel 2019, per la prima attuazione degli interventi del fondo regionale di contrasto alla povertà, prevedeva un criterio di ammissione alla prestazione basato sulla residenza in regione per almeno cinque anni continuativi, con una deroga per il caso di rimpatrio di corregionali.

Il fondo in questione era stato istituito dall'art. 9, comma 8, della legge regionale 29/2018, che al comma 9 indicava come destinatari gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni e, nei commi da 10 a 19, individuava come beneficiari i nuclei familiari aventi determinati requisiti economici.

La Corte non ha condiviso la tesi difensiva della Regione in base alla quale le risorse individuate, non utilizzate nel 2019 in quanto eccedenti rispetto al bisogno, sarebbero state un surplus rispetto a esigenze di carattere primario.

È stato ritenuto evidente che le risorse in questione fossero destinate a soddisfare un bisogno basilare e immediato dei beneficiari selezionati, un bisogno primario della persona, genericamente correlato a una situazione di povertà, senza la previsione di un progetto di inclusione.

La Corte ha quindi sottolineato che se "il requisito della residenza tout court serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, quello della residenza protratta determina una irragionevole discriminazione tra i medesimi residenti sul territorio regionale quando esclude l'accesso a provvidenze connesse ai bisogni primari a soggetti imputabili solo di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto, per le più svariate ragioni, mutare regione di residenza".

### **L'invasione nella competenza esclusiva statale in materia di "Tutela della concorrenza" nelle concessioni del demanio marittimo e nel trasferimento delle licenze taxi e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente (NCC)**

La "Tutela della concorrenza" è stato un ulteriore parametro che ha guidato il giudizio della Corte costituzionale nella valutazione degli interventi del legislatore regionale.

Con la **sentenza n. 139 del 2021**, la Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), che prorogava al 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, la validità delle concessioni, in essere al 31 dicembre 2018 e con scadenza anteriore al 2033, aventi finalità turistico-ricreativa, sportiva, diportistica e di acquacoltura.

La Corte ha ricordato che "discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento (sentenze nn. 10 del 2021, 1 del 2019, 171 del 2013 e 213 del 2011)".

L'invasione della competenza statale non è esclusa nemmeno nell'ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti - come accaduto nella fattispecie esaminata - a riprodurre, nella sostanza, una disciplina già prevista dalla legislazione statale, e in particolare dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018.

Infatti, qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori, come certamente accade quando si stabiliscano proroghe dei rapporti concessori in corso, è riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione statale, restando precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in questa materia.

Non è stato ritenuto persuasivo l'argomento della difesa regionale secondo cui la norma impugnata non avrebbe introdotto, in realtà, una proroga ex lege delle concessioni esistenti, bensì una procedura diretta a consentire la mera estensione della durata di tali concessioni su domanda degli interessati, in esito a un procedimento trasparente ed eventualmente comparativo, nel caso di presentazione di istanze concorrenti relative alla medesima concessione, assicurando quindi un livello di tutela della concorrenza più elevato di quello garantito dalla legislazione statale.

La Corte ha escluso tale ricostruzione interpretativa della disposizione impugnata, richiamandone il tenore letterale ed evidenziando l'assenza di un espresso rinvio al procedimento disciplinato dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), che secondo la difesa regionale sarebbe stata applicabile nel caso in esame.

Nella valutazione della Corte, la disposizione impugnata, subordinando “univocamente l’effetto di estensione sino al 2033 della durata delle concessioni (...) alla sola condizione della domanda dell’interessato”, ha introdotto “una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente (...) la competenza legislativa regionale”.

Con la **sentenza n. 112 del 2022**, la Corte costituzionale è poi intervenuta sull’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), che aveva previsto una deroga temporanea, fino al 31 dicembre 2022, al limite statale quinquennale fissato per il trasferimento delle licenze taxi e delle autorizzazioni per il noleggio con conducente (NCC), ai sensi dell’art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Il giudizio è stato parimenti di illegittimità, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..

La Corte ha fatto presente che la legge 21/1992 - volta a evitare il “commercio delle licenze”, cioè possibili speculazioni favorite dal fatto che, tramite il concorso pubblico, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC vengono ottenute gratuitamente e potrebbero poi essere cedute a titolo oneroso con un lucro per il cedente - può essere ricondotta (sentenza n. 56 del 2020) fra le misure legislative di promozione rientranti nella tutela della concorrenza, in quanto dirette a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”).

Anche in questo caso non è stata condivisa la tesi della Regione in base alla quale la norma impugnata avrebbe ampliato le possibilità di accesso al mercato rispetto alla disciplina statale, avendo, in realtà, un effetto pro-concorrenziale.

La Corte ha sottolineato che la norma impugnata eliminava un limite al libero accesso al mercato posto dal legislatore statale proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, cioè lo strumento previsto per promuovere la concorrenza nell’accesso al mercato del trasporto non di linea (sentenza n. 283 del 2009).

La deroga non è stata ritenuta giustificabile neppure in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, in quanto - secondo la Corte - la peculiare contingenza determinata dal Covid-19 non può in alcun modo rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia, essendo escluso che “la precarietà del contesto di emergenza abbia ampliato le competenze regionali” (sentenza n. 23 del 2022), fermo restando che, anche in relazione all’emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in materia di concorrenza (sentenze nn. 38 e 16 del 2021).

### **L’invasione nella competenza esclusiva statale in materia di “Ordinamento civile”, con riferimento al trattamento economico degli autisti di rappresentanza e alla disciplina del canone per l’utilizzo del demanio marittimo**

Con la **sentenza n. 273 del 2020**, la Corte costituzionale ha giudicato illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 108 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), che prevedeva la corresponsione anche agli autisti di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, del Presidente del Consiglio regionale, nonché a quelli assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all’Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione e ai loro sostituti, dell’indennità mensile, non pensionabile, già riconosciuta dall’art. 110, sesto comma, della legge regionale 53/1981, agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Regione, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali.

La Corte ha ribadito il proprio costante orientamento in base al quale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, compresi i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia “Ordinamento civile”.

Tale disciplina - definita dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia - “riguarda anche il personale regionale applicato presso le segreterie degli organi politici regionali”.

Con la **sentenza n. 112 del 2022**, la Corte costituzionale ha altresì dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., anche in questo caso in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di "Ordinamento civile", l'art. 11, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), nella parte in cui disciplinava l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale, il comma 2 del medesimo articolo, che prevedeva un'ipotesi di esenzione dal pagamento del canone correlata alla realizzazione di un'opera pubblica, e il comma 3, nella parte in cui fissava un criterio di determinazione del canone stesso riguardo alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilanci<sup>5</sup>.

La Corte costituzionale ha richiamato la sentenza n. 46 del 2022, emessa sull'impugnazione, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, della disciplina statale concernente la determinazione dei canoni demaniali (contenuta nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), dove la Corte, nel dichiarare non fondate le relative questioni, aveva operato una distinzione a seconda della titolarità dei beni, facendo presente che la competenza a regolare la determinazione dei canoni spetta all'ente titolare del bene, sul presupposto che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, "dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi".

Sono quindi stati ritenuti illegittimi i commi 1 e 3 dell'art. 11 esaminato, limitatamente alle parti riferite a beni del demanio marittimo statale, restando invece applicabili ai beni del demanio marittimo regionale, e il comma 2 del medesimo articolo, interamente cassato per il fatto di essere testualmente riferito al solo demanio marittimo statale.

### **Il mancato rispetto dei principi fondamentali della normativa statale nelle materie "Tutela della salute" e "Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia"**

Con la **sentenza n. 7 del 2021**, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 41, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 9, comma 67, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), che prevedeva, ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, la sospensione della presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali per anziani non autosufficienti, sino alla conclusione del processo di accreditamento delle strutture già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea.

La Corte ha giudicato la norma impugnata in contrasto con il principio fondamentale desumibile dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che - nel fissare la disciplina per la realizzazione di strutture sanitarie, al pari dell'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie - pone quali unici profili rilevanti per l'autorizzazione quelli inerenti al fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio e in particolare quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti, ciò al fine di garantire la corretta distribuzione sul territorio in modo che siano adeguatamente servite tutte le zone, anche quelle a bassa redditività, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte.

Distinto dal fabbisogno rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione è quello rilevante ai fini dell'accreditamento, che è il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Mentre il primo implica una valutazione complessiva, che considera anche le prestazioni extra LEA e le strutture private non accreditate, il secondo riguarda unicamente i LEA e prevede il coinvolgimento, in base all'art. 8-bis, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, solo dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di

---

<sup>5</sup> I bilanci consistono in una grande rete quadra immersa nell'acqua, che viene sollevata periodicamente per raccogliere il pescato. Lo scopo della norma sarebbe stato quello di chiarire che, ai fini della determinazione del canone demaniale, nel computo della superficie non andava compresa la proiezione sullo specchio acqueo dei cavi che collegano la rete da pesca alla cabina di manovra.

ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati, senza quindi considerare le strutture private non accreditate.

Non ha convinto l'argomento della difesa regionale, secondo cui solamente con la conclusione delle procedure di accreditamento delle strutture già autorizzate sarebbe stato possibile avere un quadro completo della domanda complessiva di prestazioni sanitarie. Seguendo tale impostazione, infatti, si sarebbe attribuito alle procedure medesime l'impropria funzione di soddisfare il "fabbisogno complessivo", anziché la quota oggetto della programmazione sanitaria dei LEA.

La Corte ha inoltre rilevato che la sospensione delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture, introducendo un'indebita barriera all'ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, era altresì lesiva della libertà di accesso al mercato, garantita dal primo comma dell'art. 41 Cost..

Tale limitazione della libertà di accesso al mercato - che si sarebbe tradotta in una posizione di privilegio degli operatori già presenti - risultava d'altra parte confermata dalla specifica previsione, contenuta nella norma censurata, di una deroga al regime di sospensione, consistente nella possibilità, accordata alle sole strutture già autorizzate, di presentare domanda di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede.

Con la **sentenza n. 216 del 2022**, la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 17, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), che individuava le aree inidonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW.

La Corte costituzionale ha anzitutto evidenziato che, in assenza di specifica previsione statutaria, le competenze della Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia non possono ritenersi più ampie di quelle delle Regioni ordinarie, e ha quindi rilevato che la norma impugnata si poneva in contrasto con i principi fondamentali recati dall'art. 17 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), che autorizza le Regioni a "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità" ivi descritte e in base ai criteri elencati nell'allegato n. 3.

In particolare, le Regioni, alla stregua di tale normativa, devono avviare "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale", allo scopo di fornire per "ciascuna area individuata come non idonea, in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati dalle disposizioni esaminate".

Pertanto, atteso che le Regioni sono tenute a rispettare la riserva di procedimento amministrativo che consente il bilanciamento in concreto di tutti gli interessi implicati nelle procedure di installazione degli impianti fotovoltaici, l'atto di programmazione regionale che individua le aree non idonee deve avere la natura di provvedimento amministrativo.

Nella specie, in violazione della predetta riserva, la norma regionale impugnata dichiarava come "non idonee aree previamente individuate in esito a specifici procedimenti amministrativi non funzionali al bilanciamento dei contrapposti interessi" coinvolti nello sviluppo delle energie rinnovabili, ma funzionali "all'individuazione di altre aree o beni", quali i beni culturali o paesaggistici o le aree di notevole interesse pubblico, nei quali "non viene in considerazione lo specifico interesse (...) allo sviluppo delle energie rinnovabili".

Per le stesse ragioni, la Corte ha ritenuto illegittimo anche l'art. 4, comma 18, lett. a), d) e f), della legge regionale scrutinata, che mantenendo ferme le esclusioni di cui al comma 17, individuava una serie di condizioni cui subordinare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW.

Secondo la Corte "nel vigore dell'attuale quadro normativo, non è consentito alle regioni dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale", come accaduto con riferimento alle norme impuginate.

## **Il mancato rispetto dei “Principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica”, in relazione al conferimento delle funzioni vicarie del segretario comunale ai dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale**

Con la **sentenza n. 167 del 2021**, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 4, n. 1-bis), dello Statuto speciale, l’art. 11, commi da 1 a 4, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), che attribuiva in via transitoria le funzioni vicarie del segretario comunale ai dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, individuati tra gli iscritti a un elenco riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica di segretario comunale.

La disposizione è risultata riconducibile alla materia “Ordinamento degli enti locali”, attribuita alla competenza legislativa primaria della Regione, che per espressa previsione statutaria deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali “rientra quello per cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale”.

La Corte ha quindi ritenuto la norma impugnata esorbitante dalle competenze definite dallo Statuto speciale di autonomia, in quanto attribuiva, pur in via transitoria, a dipendenti del Comparto unico regionale i compiti di un funzionario del Ministero dell’interno, quale deve considerarsi il segretario comunale, in contrasto con il suddetto principio generale.

In via consequenziale, la Corte ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 11 in questione, relativo all’inquadramento giuridico ed economico dell’incarico di reggenza e all’esclusione del relativo onere dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile e i commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 11 che, rispettivamente, sanzionavano la mancata accettazione della sede oggetto di incarico, disponevano il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e prevedevano un regolamento di disciplina degli aspetti relativi all’iscrizione, alla tenuta dell’elenco citato, alla determinazione dei criteri di priorità per l’individuazione delle terne dei nominativi dei possibili incaricati e alle procedure di richiesta e assegnazione.

## **Il principio dell’accordo per la definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione al fine di assicurare il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica**

Appare importante dare conto anche delle decisioni di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, considerato che dalle stesse possono trarsi indicazioni significative circa i margini di autonomia riconosciuti al legislatore regionale.

In tal senso va segnalato anzitutto quanto ribadito dalla Corte costituzionale, in continuità con la sua precedente giurisprudenza, riguardo al rapporto della Regione con il sistema della finanza pubblica e alla sua collocazione rispetto alle materie che incidono su tale sistema, in particolare con riferimento al “coordinamento della finanza pubblica”, oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost..

L’occasione di un intervento sul tema è stata la **sentenza n. 273 del 2020**, che ha visto la Corte dichiarare non fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 107, comma 1, lett. b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost., nella parte in cui - modificando l’art. 8, comma 5, lett. c), della legge regionale n. 18 del 2016 - è intervenuto sulla disciplina delle graduatorie per concorsi a posti di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ammettendo la possibilità dello scorrimento della graduatoria finale per l’assunzione degli idonei non più vincolato al numero dei posti messi a concorso e per un tempo esteso da due a tre anni.

Nei motivi di impugnazione il Governo aveva tra le altre cose lamentato il contrasto della norma regionale con i

principi di coordinamento della finanza pubblica, evidenziando la non coerenza con le norme statali interposte attinenti alle procedure selettive per l'accesso all'impiego pubblico statale (art. 1, commi 361, 363 e 365, della legge n. 145 del 2018).

La Corte costituzionale ha escluso la vincolatività per la Regione di tali norme, facendo presente che sebbene “i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applichino anche alle autonomie speciali (tra le altre, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica (sentenza n. 103 del 2018), essi, tuttavia, sono individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (...) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 103 del 2018, n. 88 del 2014 e n. 118 del 2012)”.

Questo metodo - “funzionale sia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia a evitare che il necessario concorso delle Regioni compri oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante (sentenza n. 62 del 2017)” - ha condotto alla stipula dell'accordo del 25 febbraio 2019 fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, poi confluito nel decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), che pur imponendo il rispetto degli obiettivi di sistema, non indica vincoli di dettaglio.

Il medesimo richiamo è stato svolto, nella stessa sentenza, anche per rigettare la questione posta in relazione all'art. 109 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), riguardante le assunzioni di personale della polizia locale relative al 2019 e procedure concorsuali già avviate nel 2018 e non ancora concluse, da parte delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e dei Comuni della Regione.

La Corte costituzionale ha escluso la vincolatività per la Regione dei principi di coordinamento della finanza pubblica individuati negli artt. 35-bis del decreto legge 113/2018 (che vincola i Comuni ad assumere personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per il medesimo personale nell'anno 2016) e 33 del decreto legge 34/2019 (che subordina la facoltà di assunzione del personale pubblico a una valutazione di “sostenibilità finanziaria”), ribadendo che “i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica che le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare devono essere individuati nell'osservanza del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione”.

È in questa prospettiva che l'art. 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018 ha demandato a un apposito accordo bilaterale la ridefinizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare il necessario concorso di quest'ultima agli obiettivi di finanza pubblica. In tale accordo sono stati individuati i principi generali di coordinamento della finanza pubblica specificamente vincolanti per la Regione, fra cui il mantenimento dei bilanci dei soggetti che compongono il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in equilibrio, ai sensi degli artt. 97 e 119 Cost., nonché il contributo in termini di saldo netto da finanziare, che, per l'anno 2019, è puntualmente definito.

Considerato che, nel medesimo accordo, è espressamente stabilito che gli obblighi derivanti dall'Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti anche per l'anno 2019 (art. 4 del decreto legislativo 154/2019), la Corte ha concluso nel senso che le puntuali previsioni delle disposizioni di legge statale che il Governo aveva invocato quali norme interposte non erano da ritenersi vincolanti per la Regione.

### **Il riconoscimento della legittimità delle misure straordinarie adottate dalla legge regionale 8/2022 per fronteggiare la carenza di personale del sistema sanitario regionale e il principio di non soggezione della spesa sanitaria regionale a vincoli statali: la sentenza n. 124 del 2023**

Con la **sentenza n. 124 del 2023**, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 126, comma 2, e dell'articolo 128, commi da 1 a 4, comma 7 e comma 9, della legge

regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), impugnati in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, nonché agli articoli 4, primo comma, numero 1), e 5, primo comma, numero 16), dello Statuto.

Il Governo aveva impugnato l'articolo 126, comma 2, citato, nella parte in cui, al fine di fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione, introduce il riconoscimento di una priorità di scelta, in fase di trasferimento, ai medici disponibili ad accettare incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e in grado di garantire una permanenza in tali zone di minimo quattro anni.

Il ricorso lamentava l'invasione nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., atteso che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 riserva ad apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali la disciplina del rapporto del servizio sanitario con i medici di medicina generale.

La Corte costituzionale ha confermato in linea generale l'inquadramento della disciplina del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, sottolineando che resta precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto di convenzionamento (tra molte, sentenze n. 106 del 2022 e n. 157 del 2019).

Tuttavia, per la fattispecie in esame, la Corte ha riconosciuto che la disposizione regionale presenta anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimità anche agli abitanti delle zone carenti, e che quindi la ricaduta della norma sull'andamento del rapporto di convenzionamento ha carattere riflesso e strumentale.

Inoltre, considerato che già l'art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 28 aprile 2022 prevede nelle procedure di assegnazione degli incarichi la priorità di interpello per i residenti in ambito carente, la portata della disposizione regionale si riduce a una semplice rimodulazione di un criterio di per sé non estraneo alla fonte collettiva nazionale.

Il Governo aveva impugnato, altresì, l'articolo 128, commi da 1 a 4, della legge regionale in argomento.

Con il disporre che, «al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza», gli enti sanitari regionali «possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa», a laureati in medicina e chirurgia abilitati, medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso e personale medico in quiescenza, l'art. 128, comma 1, avrebbe ecceduto i limiti stabiliti per la stipula di contratti di collaborazione a prestazione esclusivamente personale dall'art. 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Le norme in questione avrebbero anche violato le disposizioni legislative statali che, a fronte dell'emergenza da Covid-19, avevano consentito agli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare a tempo determinato medici specializzandi fino al 31 dicembre 2022, sia estendendo la platea dei soggetti destinatari dei contratti di lavoro, sia ampliando il periodo di applicabilità della misura, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, al cospetto di problematiche analoghe sull'intero territorio nazionale.

Sarebbe stato inoltre violato anche il principio di esclusività dell'attività formativa dei medici specializzandi, sancito dall'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), con conseguente ulteriore disomogeneità di trattamento tra i medici in formazione.

La Corte costituzionale ha affermato che il conferimento di detti incarichi, in quanto limitato nella durata, condizionato all'impossibilità oggettiva di provvedere altrimenti e rispettoso del canone di esclusività dell'impegno formativo dei medici specializzandi, si giustifica come un rimedio organizzativo straordinario, adeguatamente circoscritto nei presupposti, espressione della competenza concorrente della Regione in materia di tutela della salute.

Riguardo al comma 7 dell'articolo 128, con il prevedere che ciascun ente del Servizio sanitario regionale (SSR) «può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale», secondo il Governo, sarebbero stati violati gli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., nonché l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione.

Infatti, non sarebbe stata osservata la norma interposta di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La trasgressione del principio di invarianza della spesa del personale, quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, avrebbe determinato la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost..

Inoltre, l'incidenza della norma regionale sul perimetro della contrattazione collettiva, cui la legislazione statale demanda la regolamentazione del trattamento economico del personale delle amministrazioni pubbliche, si sarebbe tradotta altresì nell'invasione della materia "Ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost..

La Corte costituzionale ha rigettato tali argomentazioni, affermando che in linea generale, il principio di invarianza della spesa per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, quale si evince dall'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è principio di coordinamento della finanza pubblica, agli effetti dell'art. 117, terzo comma, Cost., vincolante anche per le autonomie speciali, dato che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 255 e n. 190 del 2022).

Tuttavia, per le Regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 5 del 2022, n. 241 del 2018 e n. 115 del 2012), e ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a decorrere dal 1997 la Regione Friuli Venezia Giulia provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio.

Quindi la Corte ha affermato che la norma regionale in esame non soggiace al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 23 del decreto legislativo 75/2017.

Quanto alla denunciata invasione della materia "Ordinamento civile", sotto il profilo della riserva di contrattazione collettiva sul trattamento retributivo, la Corte ha riconosciuto che la norma assicura comunque il rispetto dello spazio di autonomia della contrattazione collettiva, dal momento che il comma 8 dell'articolo in argomento, al fine di garantire la permanenza dei professionisti del ruolo sanitario e sociosanitario sul territorio, soprattutto in aree disagiate e poco attrattive, di evitare la fuga verso la sanità privata e di valorizzare lo sviluppo delle carriere, rimanda la destinazione delle risorse in argomento a criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Infine, secondo il Governo, il comma 9 dell'art. 128, stabilendo che «gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani (...) anche oltre il limite di quattro ore settimanali», avrebbe violato il principio di uguaglianza e invaso la materia "Ordinamento civile", nonché ecceduto i limiti di competenza di cui all'art. 5, primo comma, numero 16), dello Statuto speciale.

La Corte costituzionale ha escluso l'invasione nella materia "Ordinamento civile", sottolineando che la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l'osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, in quanto sono fatti salvi «la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi».

Nessun pregiudizio può dunque venire all'ente pubblico quale creditore di prestazione, né alcun conflitto di interessi può insorgere, perché la stessa disposizione regionale esige che l'attività professionale straordinaria sia svolta dal personale infermieristico presso strutture convenzionate con l'azienda sanitaria di riferimento.

La Corte ha poi ripreso l'argomentazione già utilizzata in una precedente sentenza riferita all'impiego dei medici specializzandi, per sottolineare che la norma scrutinata appronta rimedi organizzativi straordinari, i quali, finalizzati a garantire la continuità assistenziale in settori nevralgici, pregiudicati dalla carenza di personale, non investono se non di riflesso l'ordinamento civile, e viceversa attengono essenzialmente all'organizzazione sanitaria regionale (sentenza n. 112 del 2023).

### 9.3 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

XII Legislatura (22/5/2018-25/4/2023) - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale relativi alle sole leggi impugnate della XII legislatura

Tipo di decisione	Anno sentenza 2020	Anno sentenza 2021	Anno sentenza 2022	Anno sentenza 2023	Totali	
	n.	n.	n.	n.	n.	%
Illegittimità costituzionale	2	5	7	0	14	42,5
Infondatezza	6	3	1	4	14	42,5
Inammissibilità	0	2	1	0	3	9
Cessazione della materia del contendere	0	2	0	0	2	6
<b>Totale questioni esaminate</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	

Considerando il totale delle 33 decisioni della Corte costituzionale, sulle 9 leggi impugnate nel corso della XII legislatura, si evince che per un 48,5% tali decisioni sono state sfavorevoli, mentre per il restante 51,5% l'esito dei giudizi è stato favorevole per infondatezza o inammissibilità.

## 10 - RICHIESTA DI REFERENDUM PER L'ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI

L'articolo 75 della Costituzione prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, insieme ad altri sette Consigli regionali (Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto), ha presentato nel **2019** la **richiesta di referendum per l'abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il quesito referendario è stato ritenuto inammissibile dalla Corte costituzionale per il carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento e per carenza della normativa di risulta in chiave di ridisegno dei collegi uninominali.

L'iniziativa referendaria deliberata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento interno <sup>6</sup>, ha avuto un carattere politico generale, non limitandosi a questioni di interesse strettamente regionale. L'iter seguito per la presentazione della richiesta di referendum abrogativo statale ha evidenziato due aspetti:

a) la necessità che il complesso procedimento d'iniziativa referendaria regionale a fini abrogativi nazionali sia preceduto da previe "informali" intese tra le Regioni, aventi natura eminentemente politica, per evitare l'eventualità di modifiche al testo della deliberazione originaria da parte dei Consigli regionali successivamente interessati ad aderirvi;

b) l'iniziativa referendaria regionale a fini abrogativi di norme statali non è circoscritta a interessi connessi alle sole competenze regionali, ma assume rilievo su temi e materie ampi, rafforzando così il ruolo della Regione quale ente politico a fine tendenzialmente generale, componente della Repubblica e partecipante a pieno titolo alla formazione dell'indirizzo politico e legislativo della stessa. Ne consegue che il quesito referendario proposto dai Consigli regionali può avere ad oggetto qualsivoglia atto legislativo statale, che non debba avere necessariamente ripercussione sulle competenze e funzioni regionali, fatti salvi i limiti del giudizio costituzionale d'ammissibilità.

---

<sup>6</sup> Deliberazione n. 62 del 25 settembre 2019, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.

## 11 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II° allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ha, nel 2009, fortemente valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte di atti legislativi dell'UE.

Tale principio pone dei limiti all'esercizio della potestà legislativa dell'Unione, stabilendo che nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'UE può intervenire con la sua regolamentazione solo se un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente tramite la legislazione nazionale o regionale. In particolare, ai sensi dell'art.6 del citato Protocollo, i parlamenti nazionali possono "*consultare [...] i parlamenti regionali con poteri legislativi*" qualora ritengano che il progetto di atto normativo non sia conforme al principio di sussidiarietà.

Per dare attuazione a tale disposizione, l'**ordinamento nazionale** italiano declina, nella legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella cosiddetta "fase ascendente" del diritto UE, prevedendo espressamente il coinvolgimento delle loro Assemblee legislative. Nello specifico, la norma stabilisce che:

- i Consigli regionali ricevono dal Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, un'informazione qualificata e tempestiva in ordine ai progetti di atti legislativi dell'UE che rientrano nelle materie di competenza delle regioni (art. 6, comma 4 e art. 24, commi 1 e 2);
- ai fini dell'espressione di un parere motivato sulla conformità degli atti dell'UE ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ciascuna Camera del Parlamento nazionale può consultare le assemblee legislative delle regioni (art. 8, comma 3);
- in merito alla loro partecipazione al dialogo politico con l'Unione europea, sui progetti di atti comunitari le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'UE, e contestualmente al Governo, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. Questi documenti "tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni" (art. 9, commi 1 e 2);
- circa la disciplina della loro partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, i Consigli regionali possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (art. 25, comma 1).

Fin qui l'ordinamento nazionale. Per quanto riguarda la **Regione Friuli Venezia Giulia**, la disciplina sulla partecipazione alla formazione degli atti legislativi dell'Unione europea è contenuta nella **legge regionale 17/2007** (legge statutaria).

In particolare, l'art. 17 ("*Partecipazione alla formazione del diritto comunitario*") prevede che il Presidente della Regione trasmetta al Consiglio regionale i progetti di atti comunitari di interesse regionale sui quali la Giunta intende esprimersi (comma 1), e che su questi progetti e atti il Consiglio possa formulare osservazioni e adottare "ogni opportuno atto di indirizzo" alla Giunta (comma 6).

Anche la **legge regionale 10/2004** include norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE, ma non disposizioni procedurali specifiche in relazione alle modalità in cui tale partecipazione è svolta.

Per tale ragione il **Consiglio regionale**, proprio poiché direttamente coinvolto nella formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente mediante procedure delineate nel suo **Regolamento interno**.

Il controllo che il Consiglio può svolgere in relazione ai progetti di atti legislativi dell'UE, prima che questi entrino in vigore, è diretto prima di tutto alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità degli stessi. Nella prassi degli ultimi anni, questo momento di partecipazione dell'organo legislativo ha anche rappresentato l'occasione di manifestare la propria posizione, esprimendo osservazioni che, valutato il provvedimento nel merito, consentono il dialogo politico con le istituzioni europee.

Di particolare rilievo sono gli articoli 170 e 170 bis del Regolamento interno, a norma dei quali le proposte di atti legislativi della Commissione europea, trasmessi dal Governo (si veda sopra) sono resi immediatamente accessibili per via telematica ai consiglieri. Di sua iniziativa o su segnalazione di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale li assegna per l'esame alla Commissione consiliare competente per materia; questa analizza l'atto e può convocare in audizione, se del caso, anche i portatori di interesse del territorio.

Al termine dei lavori la Commissione (o, in caso di competenze trasversali a più d'una, la V Commissione permanente), in raccordo con la Giunta, approva una risoluzione, che contiene la posizione della Regione Friuli Venezia Giulia sulla proposta di atto dell'UE. La risoluzione viene trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle Regioni dell'Unione europea, e comunicata al Presidente della Regione per l'inoltro al Governo e alla Conferenza delle regioni.

Uno dei momenti più significativi della partecipazione alla formazione degli atti dell'UE è la **Sessione europea** (disciplinata dall'art. 169 ter del Regolamento interno), in occasione della quale il Consiglio regionale si riunisce per esaminare il programma di lavoro annuale della Commissione europea, la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE, la relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto unionale e, nel caso sia stato presentato, il disegno di legge europea regionale.

L'iter della Sessione europea prevede che ciascuna Commissione consiliare esprima un parere sulle parti del programma di propria competenza, anche a seguito di audizioni durante le quali vengono raccolte dalla società civile, dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria del territorio le istanze da far valere nelle competenti sedi istituzionali. Successivamente, il parere viene trasmesso alla V Commissione (Politiche europee), la quale ha il compito di predisporre una proposta di risoluzione complessiva.

È poi il **Consiglio regionale in assemblea plenaria** che, con propria deliberazione, approva una **risoluzione** che individua i progetti di atti della Commissione europea su cui formulare osservazioni nel corso dell'anno, e le linee di indirizzo rivolte alla Giunta per la partecipazione al processo di formazione delle politiche europee. La risoluzione viene poi trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e al Comitato delle Regioni dell'UE.

## 11.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NEL CORSO DELLA XII LEGISLATURA

### Lo scenario

Il primo periodo della XII legislatura del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è svolto, per quanto attiene al rapporto con l'UE, in un contesto che ha avuto come orizzonte temporale e momento *clou* le elezioni europee del maggio 2019. Tant'è che, nel corso dello stesso anno, il Consiglio regionale non ha nemmeno dato corso all'esame del Programma di lavoro della Commissione europea poiché, terminando questa il suo mandato, la stessa aveva oramai concluso la gran parte dell'attività di iniziativa legislativa, sulla quale le Assemblee regionali sono chiamate a dare il proprio contributo.

A seguito dei risultati delle elezioni europee e del mandato ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, il 1 dicembre 2019 è entrata in carica la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. La nuova Commissione ha proposto una serie di obiettivi ambiziosi per il futuro dell'Europa, e segnatamente: conseguire la neutralità climatica entro il 2050; fare degli anni '20 il "decennio digitale europeo"; rafforzare l'Europa nel mondo con un approccio più geopolitico. Questi obiettivi sono stati formalizzati in sei priorità, che hanno indirizzato l'attività di produzione normativa dell'UE e sono state declinate in tutti i successivi Programmi di lavoro annuali della Commissione:

- *un Green Deal europeo*: costruire una nuova strategia di crescita per trasformare l'UE in un'economia moderna, neutra in termini di emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva;
- *un'Europa pronta per l'era digitale*: rafforzare tecnologie e infrastrutture per una trasformazione digitale che

- sia al servizio di tutti gli europei, proteggendone al contempo i dati;
- *un'economia al servizio delle persone*: creare un ambiente più favorevole agli investimenti e sostenere una crescita che crei posti di lavoro di qualità, in particolare a favore dei giovani e delle piccole imprese;
- *un'Europa più forte nel mondo*: sostenere il multilateralismo e l'ordine mondiale basato sulle regole, attraverso un approccio coordinato all'azione esterna e una voce europea unita nel mondo;
- *promuovere il nostro stile di vita europeo*: garantire un'UE sociale ed economica improntata all'uguaglianza, alla tolleranza e all'equità per tutti i cittadini e fondata sullo Stato di diritto;
- *un nuovo slancio per la democrazia europea*: rafforzare il ruolo dei cittadini europei nel processo decisionale e nella definizione delle priorità dell'UE, proteggendo nel contempo la nostra democrazia da interferenze esterne.

Questo scenario di “normalità istituzionale” ha subito un primo scossone con lo scoppio della pandemia da Covid-19, all'inizio del 2020: da quel momento, **gli anni della XII legislatura** regionale sono stati contraddistinti da una successione, quasi senza soluzione di continuità, di **eventi imprevisi** e imprevedibili la cui gravità ha determinato **situazioni emergenziali** che hanno giocoforza condizionato, oltre alla vita quotidiana dei cittadini, anche la produzione normativa europea. Questi stessi eventi hanno impattato, conseguentemente, anche sul recepimento della legislazione comunitaria e sull'attività del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale nel suo complesso.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19** che ha raggiunto i territori dell'UE, con le sue spaventose conseguenze in termini di vite umane perse e sul piano economico e sociale, la Commissione europea ha dovuto aggiornare in corsa il proprio Programma di lavoro, introducendo una serie di misure straordinarie con successivi provvedimenti sino all'emanazione di un “Programma di lavoro adattato” per il 2020. In particolare, lo strumento *NextGenerationEU* è stato il più ingente pacchetto di misure mai finanziato in Europa, per stimolare la ripresa e per contrastare gli effetti della pandemia nei territori dell'UE. Vale la pena ricordare in questo contesto che, di fronte all'acuirsi dell'emergenza sanitaria e alla necessità di elaborare e sostenere le politiche messe in campo dalla Regione, con mozione n. 203 del 10 dicembre 2020 il Consiglio regionale ha istituito il “Tavolo per la Terza Ripartenza” del Friuli Venezia Giulia. Composto dai Presidenti dei Gruppi consiliari e integrato dai Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, oltre che dal Presidente della Regione, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio, il Tavolo ha avuto il compito di delineare una strategia generale di ripresa, verificandone le interconnessioni con le misure europee e la coerenza degli interventi specifici con i dettami del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'altro avvenimento spartiacque verificatosi su scala internazionale nel corso della XII legislatura è stata **l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa**, nel febbraio 2022. Nel giro di poche settimane il Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2022, pubblicato a ottobre 2021, si è ritrovato ad essere disallineato rispetto alla situazione determinatasi a seguito del conflitto, con tutti i drammatici effetti che questo ha comportato in termini umanitari, di gestione del flusso di centinaia di migliaia di profughi che si sono riversati nel territorio dell'UE e ai quali è stata garantita adeguata protezione e assistenza sociale, sanitaria, educativa, sia nei primi momenti dell'emergenza che nel medio e lungo periodo.

Di fatto, tutti i **paradigmi economici, sociali, culturali di riferimento** hanno subito una **rapidissima** e quasi quotidiana ridefinizione e le priorità del documento della Commissione sono apparse superate: basti pensare alle conseguenze subite da cittadini e imprese in termini di approvvigionamento energetico e di materie prime, con l'aumento esponenziale dei costi dell'energia e dei carburanti che, oltre a impattare pesantemente sui bilanci delle famiglie, ha costretto alcune realtà industriali del Friuli Venezia Giulia a chiusure o fermi produzione temporanei o prolungati, vista l'impossibilità di far fronte alle nuove tariffe. Di questo impatto economico e sociale non poteva non tenere conto la deliberazione con la quale, nel marzo 2022, il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione sulla Sessione europea. Nel documento si ritrovano, infatti, alcuni passaggi fondamentali tra i quali il richiamo alle istituzioni UE a concertare a livello comunitario azioni utili a riequilibrare nel breve periodo i prezzi di mercato, così da rendere nuovamente attuabili progetti improntati alla transizione verde. Altro concetto espresso in sede di Sessione europea è stato la necessità ormai ineludibile della definizione di una strategia atta a delineare una politica industriale UE che abbia come target una maggiore autosufficienza su materie prime critiche e semilavorati, al fine di ridurre la dipendenza strategica delle nostre filiere produttive dalle forniture provenienti da mercati extraeuropei.

Il tutto, tenendo conto delle peculiarità del tessuto produttivo regionale, il cui fulcro sono le PMI, oltre a moltissimi lavoratori autonomi: la risoluzione ha infatti sottolineato con forza che agire a livello UE significa in primis difendere posti di lavoro sui territori e garantire maggiore stabilità al sistema economico nel suo complesso, stimolando le possibilità di investire in progetti imprenditoriali capaci di garantire uno sviluppo sostenibile

### **Le tendenze**

Nel corso della XII legislatura del Consiglio regionale, la Sessione europea ha via via assunto un ruolo particolarmente significativo, sia dal punto di vista del coinvolgimento dei portatori di interesse del Friuli Venezia Giulia che da quello del collegamento con le altre assemblee legislative, riunite nel coordinamento politiche europee della Conferenza dei parlamenti regionali italiani.

Per quanto attiene la **partecipazione degli stakeholder**, va sottolineato come sempre di più le principali realtà sociali ed economiche della nostra Regione abbiano fornito il loro contributo, anche nell'alveo dei lavori del "Tavolo per la Terza Ripartenza" del Friuli Venezia Giulia. Anno dopo anno, gli esiti della Sessione europea sono stati sempre più rappresentativi di istanze e sollecitazioni provenienti dal "sistema FVG" nel suo complesso: dalle categorie economiche alle organizzazioni sindacali, dalla società civile alle istituzioni scientifiche e della ricerca, dal mondo della cultura alle autorità locali e ai rappresentanti regionali eletti all'Europarlamento e al Parlamento della Repubblica. In particolare negli anni 2021 e 2022 le **audizioni** sono state molto partecipate, tenendosi in più momenti distinti per garantire il tempo sufficiente a consentire lo svolgimento dei dibattiti e di tutti gli approfondimenti necessari. I portatori di interesse, oltre a intervenire in presenza, in molti casi hanno fatto pervenire osservazioni in forma scritta, con le quali hanno manifestato il loro punto di vista sulle politiche europee di interesse per il Friuli Venezia Giulia. I contributi, di grande qualità, sono poi confluiti nelle risoluzioni con le quali il Consiglio regionale si è fatto portavoce delle istanze del territorio presso le istituzioni europee e nazionali.

La nascita, nella prassi, di una sorta di "rete stabile" di referenti per le politiche europee tra gli stakeholder è peraltro stata anche il motore di una novità, introdotta proprio nel corso della XII legislatura. L'art. 90 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale, infatti, ha creato un "Registro dei rappresentanti di interessi" cui si possono iscrivere portatori di interessi particolari, enti pubblici o territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni. L'obiettivo di questo strumento è proprio garantire la rappresentanza istituzionale degli interessi nei processi decisionali pubblici, anche europei, in un'ottica di avvicinamento al territorio e di sussidiarietà, assicurando la massima trasparenza e partecipazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi.

Per quanto riguarda invece l'aspetto del **collegamento con gli altri parlamenti regionali**, va segnalata la tendenza, emersa a partire da metà legislatura, ad **armonizzare lo svolgimento delle Sessioni europee** tra quante più assemblee possibili, sia in termini di **tematiche** di interesse regionale da affrontare nei dibattiti che con riferimento alle **tempistiche di attuazione**. Soprattutto nel 2022, i lavori sono partiti in anticipo rispetto a quanto avvenuto in precedenza: in seno al coordinamento politiche europee della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, si è cercato di far tenere le Sessioni europee entro i primi tre mesi dell'anno. Il fine era, da un lato, agire in maniera tempestiva al fine di esercitare efficacemente la capacità dei Consigli regionali di dare un apporto significativo nella fase ascendente di formazione della normativa europea. Dall'altro, grazie a un lavoro di sistematizzazione delle posizioni espresse dalle varie assemblee legislative, si è perseguito l'obiettivo di elaborare un documento comune dei parlamenti regionali italiani da presentare in tempi congrui alle Commissioni competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, così da affermare in maniera ancora più sostanziale la posizione dei territori sul programma di lavoro della Commissione.

Durante la XII legislatura il rapporto tra l'assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia e l'UE ha vissuto un momento istituzionalmente molto alto, meritevole di menzione in questa sede: la **visita** al Consiglio regionale, il 22 settembre 2021, del **Presidente del Comitato europeo delle Regioni**, Apostolos Tzitzikostas, che ha partecipato al dibattito con i giovani amministratori locali del Friuli Venezia Giulia sul tema "Dare forma alla casa della democrazia europea". Inserito nel contesto dei "Local Dialogues" organizzati dal Comitato delle Regioni nel corso della Conferenza sul Futuro dell'Europa, l'evento ha dato modo ai giovani rappresentanti locali

di esporre la loro visione in merito alla costruzione della nuova architettura europea. Tra gli argomenti emersi nel corso del dialogo, il possibile contributo dei giovani politici alla definizione della nuova Europa e al superamento della distanza ancora percepita tra cittadini e istituzioni europee e il tema della "governance multilivello", ovvero della necessità di un'azione coordinata di UE, Stati membri ed Enti regionali e locali, fondata sul principio della sussidiarietà.

### **Le risoluzioni**

Si elencano, di seguito, le risoluzioni e deliberazioni adottate dal Consiglio regionale nel corso della XII legislatura.

#### Anno 2018

RISOLUZIONE N. 1 - IV COMMISSIONE PERMANENTE - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete trans-europea dei trasporti - COM (2018) 277 *final* del 17 maggio 2018. Approvata all'unanimità nella seduta del 16 ottobre 2018.

#### Anno 2020

DELIBERAZIONE N. 74 - CONSIGLIO REGIONALE - SESSIONE EUROPEA 2020: indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea - Programma di lavoro della Commissione europea - COM (2020) 37 *final* e relativi allegati del 29 gennaio 2020, "Un'Unione più ambiziosa" e Programma di lavoro adattato 2020, COM (2020) 440 *final* del 27 maggio 2020. Approvata a maggioranza nella seduta del 23 giugno 2020.

#### Anno 2021

DELIBERAZIONE N. 89 - CONSIGLIO REGIONALE - SESSIONE EUROPEA 2021: indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea - Programma di lavoro della Commissione europea - COM (2020) 690 *final* e relativi allegati del 19 ottobre 2020, "Un'Unione vitale in un mondo fragile". Approvata all'unanimità nella seduta del 23 giugno 2021.

#### Anno 2022

DELIBERAZIONE N. 101 - CONSIGLIO REGIONALE - SESSIONE EUROPEA 2022: indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea - Programma di lavoro della Commissione europea - COM (2021) 645 *final* e relativi allegati del 19 ottobre 2021, "Insieme per un'Europa più forte". Approvata all'unanimità nella seduta del 30 marzo 2022.

Nel 2023, stante la concomitanza con le elezioni regionali del 2-3 aprile, la Sessione europea non si è tenuta.

## **11.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE**

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*", ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale, importanti materie attribuite alla competenza dell'UE sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle stesse un ruolo importante nella cosiddetta "fase discendente" del processo normativo europeo, ovvero nel recepimento e nell'attuazione della legislazione comunitaria sul territorio.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della già più volte citata legge 234/2012 prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la **verifica dello stato**

**di conformità** dei rispettivi ordinamenti **agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**. A tale scopo, ogni anno, in un documento chiamato "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea", la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello europeo in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;
- 3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nelle **materie di propria competenza**, la Regione dà **immediata attuazione alle direttive europee**, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10/2004. La stessa legge, all'art. 1, assegna alla Regione il compito di garantire l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE. Le disposizioni necessarie ad assicurare tale adempimento sono contenute in un apposito provvedimento, la **legge europea regionale**, il cui disegno viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno.

Nella prassi operativa, sono le Direzioni centrali a rappresentare specifiche esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, o in relazione a procedure di infrazione aperte che richiedano soluzione a livello legislativo. Nel corso della XII legislatura questo non è accaduto: pertanto, negli anni dal 2018 al 2022 non si è proceduto alla redazione della legge regionale europea.

### **11.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA**

L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo avviene di norma attraverso:

- leggi regionali (e/o modifica di quelle esistenti);
- regolamenti attuativi;
- deliberazioni della Giunta regionale.

Si elencano ora di seguito, distinti per anno, alcuni tra i più significativi provvedimenti regionali adottati nel lasso temporale coperto dalla XII legislatura, volti all'attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

#### Anno 2018

*Regolamento (UE) 1304/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio:

- con l'art. 8, comma 17 della **legge regionale 9 agosto 2018, n. 20** (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) si è demandato alla fonte regolamentare la disciplina di aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, con particolare riguardo a: funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi; pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni; gestione contabile delle operazioni; verifiche di gestione; ammissibilità delle spese; rendicontazione;
- in attuazione della predetta normativa, con **decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 0203**, è stato approvato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (denominato POR FSE).

*Regolamento (UE) 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio:

- con **decreti del Presidente della Regione 17 aprile 2018 n. 0109 e 17 settembre 2018 n. 0189**, sono stati approvati i Regolamenti di modifica al Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018.

#### Anno 2019

*Regolamento (UE) 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio:

- **deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 425**, con cui si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2019) 1768 final del 27/02/2019, con la quale è stata approvata la versione 8.0 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 239**, di emanazione del Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

*Regolamento (UE) 1306/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008:

- **deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2019, n. 795**, con cui è stata approvata la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 17 gennaio 2019;
- **decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2019, n. 188**, con cui è stato emanato il Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

*Regolamento (UE) 1308/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio:

- **deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 475**, con cui è stato approvato il Programma triennale di azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2020-2022.

#### Anno 2020

*Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19)*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione Europea con *Comunicazione 2020/C 112 I/01 del 3 aprile 2020* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 112 del 4 aprile 2020 e successivamente modificata dalla Commissione Europea con *Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020*:

- **legge regionale 12 marzo 2020, n. 3** (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). In particolare, la L.R. 3/2020 ha introdotto all'articolo 1, comma 1, come successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 11/2020, il principio per cui "Alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica Covid-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020";
- la stessa **L.R. 3/2020, all'articolo 5** (Misure a sostegno delle attività produttive), ha disposto che "L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo,

turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni”;

- **deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2020, n. 779**, avente ad oggetto “Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona (in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3);
- **deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2020, n. 995**, che ha operato un'estensione delle attività già ammesse a contribuzione con la deliberazione della Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020;
- **legge regionale 1 aprile 2020, n. 5** (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha disposto all'articolo 12 (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare), che “La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato ‘Programma Anticrisi COVID-19’ per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica”;
- **deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 610**, sono state approvate le condizioni per la concessione degli aiuti di stato previsti dal Programma anticrisi COVID-19 nel rispetto della sopracitata Comunicazione della Commissione europea;
- **deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 931**, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai quali si applicano le condizioni della comunicazione di cui sopra;
- **legge regionale 6 agosto 2020, n. 15** (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che sempre al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, nel rispetto della disciplina del “*Temporary framework*”, ha previsto la concessione di ulteriori contributi: alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, all'articolo 2; in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'articolo 3, commi da 37 a 42; in materia lavoro, all'articolo 7;
- **deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1684**, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, comma 21 e seguenti, della legge regionale 15/2020, a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno del settore turistico-balneare.

*Regolamento (UE) 2020/872* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di Covid-19:

- **deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2020, n. 1333**, con la quale si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2020) 5722 *final* del 14 agosto 2020, che approva la versione 10 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

*Regolamento (UE) 2020/460* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati Membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus) e *Regolamento (UE) 2020/558* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19:

- **deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2020, n. 802**, con cui sono state approvate in via preliminare le modifiche al Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” al fine di adottare misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- **deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 971**, con cui si è preso atto della revisione dei criteri di selezione e delle modifiche al Programma operativo regionale in relazione alla riprogrammazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria del POR FESR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;
- **deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 972**, che approva la struttura del Programma, il

Piano finanziario POR e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR);

- **deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1628**, con la quale sono stati approvati la struttura e il piano finanziario del Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e sono state ripartite le risorse aggiuntive regionali (PAR).

#### Anno 2021

*Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19)*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020:

- **deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 523**, che individua le misure di aiuto attivate nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 introdotto dalla già citata legge regionale 5/2020 e ai sensi delle previsioni della legge regionale 15/2020, e aggiorna i criteri e le modalità da applicare per l'erogazione delle misure medesime;
- **deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 586**, con la quale sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi COVID-19.

*Comunicazione 2021/C 34/06 della Commissione europea del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e modifica dell'allegato della Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine):*

- **legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3** (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - **SviluppImpresa**). L'articolo 93 della norma ha da ultimo modificato il comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, che dispone che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse, sotto forma di finanziamenti, ai sensi della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
- **deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 1133**, con la quale sono state individuate le misure di aiuto attivate;
- **deliberazioni della Giunta regionale 20 agosto 2021, n. 1301; 24 settembre 2021, n. 1472; 15 ottobre 2021, n. 1582 e 26 novembre 2021, n. 1835**, che definiscono successivamente i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

*Decisione di esecuzione della commissione europea C(2021) 6863 final di data 17 settembre 2021 recante Italy - Rural Development Programme (Regional) - Friuli Venezia Giulia:*

- **deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 1473**, con la quale si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 6863 final di data 17 settembre 2021 che approva la versione 11 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

*Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 6481 final del 31 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001:*

- **deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2021, n. 1706**, con la quale si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 6481 final di data 31 agosto 2021 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario Fondo europeo affari marittimi e pesca (FEAMP 2014/2020) ed è stata aumentata la dotazione finanziaria a favore del Bando per le compensazioni di cui alla misura 2.55 lett. b)

“Misure sanitarie”.

#### Anno 2022

*Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 131 I del 24 marzo 2022, così come modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022:*

- **legge regionale 12 maggio 2022, n. 7** (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina). Il provvedimento ha modificato la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), consentendo l'applicazione di nuove regole sugli aiuti di Stato a misure e interventi di sostegno a favore del sistema economico regionale. In particolare, è stato istituito il Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino a favore delle imprese agricole e agroalimentari, applicando al medesimo la stessa disciplina del Programma Anticrisi COVID-19, il quale ha consentito di concedere contributi disciplinati da preesistenti leggi e regolamenti regionali secondo il più favorevole regime Covid; ha anche permesso al Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di erogare finanziamenti a titolo di anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti. Questi, a investimento ultimato, possono essere convertiti in sovvenzione attraverso la rinuncia, da parte del Fondo, al rientro di parte delle quote di ammortamento. Sempre nell'ambito del “Quadro temporaneo Ucraina”, è stato consentito il reinquadramento delle misure regionali esistenti di supporto al sistema economico regionale e non espressamente dedicate a fronteggiare la crisi conseguente allo stato attuale del conflitto, che ha permesso di veicolare nei procedimenti contributivi esistenti aiuti a condizioni più favorevoli di quelle vigenti in regime “de minimis” o in esenzione;
- **deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2022, n. 1102**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino, sostituendo gli allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 740/2022;
- **deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2022, n. 1260**, con la quale è stato adottato, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, il “Regime quadro FVG” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463**, che approva il documento “Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

*Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19) e successive modifiche:*

- **deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2022, n. 153**, che a seguito della Decisione della Commissione europea C(2021) 9669 final del 16/12/2021, modifica il periodo di validità del regime regionale SA.57252 “Regime quadro COVID-19” per la concessione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, di garanzie e tassi di interesse agevolati sui prestiti ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro Temporaneo, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 973, come sostituito dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 674;
- **deliberazioni della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 271, 13 maggio 2022, n. 700 e 28 ottobre 2022, n. 1619**, con la quale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, sono state via via individuate le misure di aiuto attivate e definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

*Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo PLUS, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013:*

- **deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2022, n. 1231**, che, a conclusione della fase di negoziato con la Commissione europea e le Amministrazioni centrali competenti, e a seguito della decisione della Commissione europea C(2022) 5945 final del 11 agosto 2022, ha adottato il Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia;
- **deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1952**, che, a seguito di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, determina l'adozione in via definitiva del documento "PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027.

*Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo PLUS, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione:*

- **legge regionale 4 marzo 2022, n. 1** (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo <<Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione>> 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo <<Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione>> 2021-2027 cofinanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale - FESR). Il provvedimento ha introdotto alcune nuove disposizioni attuative dei programmi.

*Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani Strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013:*

- **deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2022, n. 1573**, che ha approvato, in via definitiva, il documento "Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027".

*Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, e Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale):*

- **decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2022, n. 4**, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE/853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009".

*Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:*

- **deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1025**, con la quale, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 8 della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", è stato adottato il Quadro di azioni prioritarie per Natura 2000 in Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (PAF).

## APPENDICE 1 - LEGGI APPROVATE NELLA XII LEGISLATURA

### 2018

#### **Legge regionale 26 giugno 2018, n. 16**

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

#### **Legge regionale 28 giugno 2018, n. 17**

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali.

#### **Legge regionale 27 luglio 2018, n. 18**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017.

#### **Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19**

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

#### **Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20**

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

#### **Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21**

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

#### **Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22**

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

#### **Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

#### **Legge regionale 6 novembre 2018, n. 24**

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

#### **Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25**

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

#### **Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26**

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

#### **Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27**

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

#### **Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

#### **Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29**

Legge di stabilità 2019.

#### **Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30**

Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021.

#### **Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31**

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

## **2019**

### **Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1**

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

### **Legge regionale 13 febbraio 2019, n. 2**

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.

### **Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3**

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

### **Legge regionale 8 marzo 2019, n. 4**

Modifiche alla legge regionale 19/2013, concernenti le elezioni comunali, alla legge regionale 18/2015, concernenti le indennità degli amministratori locali, alle leggi regionali 18/2015, 37/2017, 20/2018, 29/2018 e 9/2009, concernenti la sicurezza urbana e la polizia locale, alla legge regionale 29/2018, concernenti interventi di investimento degli enti locali e i corregionali all'estero, alla legge regionale 41/1996, concernenti i servizi per le persone con disabilità, nonché disposizioni concernenti il controllo sugli organi delle Unioni territoriali intercomunali.

### **Legge regionale 18 aprile 2019, n. 5**

Proroga della riduzione temporanea dell'assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale.

### **Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6**

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

### **Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7**

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

### **Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8**

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13.

### **Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9**

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

### **Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10**

Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont".

### **Legge regionale 25 luglio 2019, n. 11**

Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO.

### **Legge regionale 30 luglio 2019, n. 12**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2018.

### **Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13**

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

### **Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14**

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

**Legge regionale 25 ottobre 2019, n. 15**

Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

**Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16**

Misure finanziarie intersettoriali.

**Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17**

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

**Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18**

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

**Legge regionale 7 novembre 2019, n. 19**

Recupero dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015.

**Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20**

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

**Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21**

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

**Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22**

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

**Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

**Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24**

Legge di stabilità 2020.

**Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25**

Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

**2020****Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1**

Semplifica FVG 2020.

**Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2**

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

**Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3**

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4**

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

**Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5**

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6**

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7**

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8**

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9**

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10**

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

**Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11**

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015.

**Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12**

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

**Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13**

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

**Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14**

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

**Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15**

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

**Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.

**Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17**

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

**Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18**

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

#### **Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19**

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

#### **Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20**

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

#### **Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21**

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

#### **Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22**

Misure finanziarie intersettoriali.

#### **Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23**

Misure finanziarie urgenti.

#### **Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24**

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

#### **Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

#### **Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26**

Legge di stabilità 2021.

#### **Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27**

Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.

### **2021**

#### **Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1**

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.

#### **Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2**

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

#### **Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3**

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa).

#### **Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4**

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

#### **Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5**

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

#### **Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6**

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

#### **Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7**

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

#### **Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8**

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

#### **Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9**

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

#### **Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10**

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

#### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 11**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020.

#### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12**

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

#### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13**

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

#### **Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14**

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

#### **Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15**

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

#### **Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16**

Misure finanziarie intersettoriali.

#### **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17**

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.

#### **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18**

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

#### **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19**

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

#### **Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20**

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

#### **Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21**

Misure finanziarie multisettoriali urgenti.

#### **Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22**

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

#### **Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.

#### **Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24**

Legge di stabilità 2022.

#### **Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25**

Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.

### **2022**

#### **Legge regionale 4 marzo 2022, n. 1**

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

#### **Legge regionale 4 marzo 2022, n. 2**

FVG PLUS SpA.

#### **Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3**

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura.

#### **Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4**

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

#### **Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5**

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

#### **Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6**

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

#### **Legge regionale 12 maggio 2022, n. 7**

Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina.

#### **Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8**

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

#### **Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9**

Disposizioni in materia di intermodalità.

### **Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10**

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

### **Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11**

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

### **Legge regionale 2 agosto 2022, n. 12**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021.

### **Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13**

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

### **Legge regionale 7 novembre 2022, n. 14**

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

### **Legge regionale 7 novembre 2022, n. 15**

Misure finanziarie multisettoriali.

### **Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16**

Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

### **Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17**

Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

### **Legge regionale 29 novembre 2022, n. 18**

Disposizioni regionali per la transizione energetica.

### **Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19**

Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

### **Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20**

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

### **Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

### **Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22**

Legge di stabilità 2023.

### **Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23**

Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025.

## **2023**

### **Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1**

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

**Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2**

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

**Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3**

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

**Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4**

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.

**Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 5**

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").

**Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6**

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.

**Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7**

Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.

**Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8**

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

**Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9**

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

**Legge regionale 3 marzo 2023, n. 10**

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

## APPENDICE 2 - ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE

Grafico 1 - Leggi approvate, saldo leggi vigenti e tasso di vigenza per legislatura




Grafico 2 - PDL/DDL presentati e leggi approvate per anno




Grafico 3 - PDL/DDL presentati distinti per iniziativa




Grafico 4 - Leggi approvate distinte per iniziativa legislativa




Grafico 5 - Leggi approvate distinte per macrosettore




Grafico 6 - Distribuzione delle leggi per durata dell'iter istruttorio in giorni (iter formale)




Grafico 7 - Emendamenti presentati




Grafico 8 - Emendamenti approvati e tasso di successo




Grafico 9 - Distribuzione delle leggi per classe di qualità  
(Escluse leggi di bilancio, rendiconto e in materia di contabilità)




Grafico 10 - Leggi approvate e impugnate e relativa incidenza




Grafico 11 - Rapporto leggi/regolamenti





Grafico 12 - Atti di sindacato ispettivo presentati ed evasi e tasso di evasione per tipo di atto e legislatura



Per la X legislatura non sono stati conteggiati, in quanto non disponibili, i dati del 2013.

Grafico 13 - Atti di indirizzo e risposte della Giunta per tipo di atto e legislatura




Grafico 14 - Leggi e clausole valutative approvate




Grafico 15- Relazioni giuntali pervenute per anno





Grafico 16 - Numero di sedute di Aula e Commissioni







## **Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2023  
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Consiglio regionale  
ottobre 2023

Foto di copertina: Giovanni Montenero

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)